



Domande frequenti SULLE REGOLE DEL BIOLOGICO

Prefazione

Il presente documento raccoglie domande e risposte riguardanti le disposizioni del regolamento (UE) 2018/848 e del relativo diritto derivato.

Il presente documento è messo a disposizione solo a scopo informativo dai servizi della Commissione e non è un documento giuridicamente vincolante. In caso di controversia che coinvolga il diritto dell'Unione, spetta, in ultima analisi, alla Corte di giustizia dell'Unione fornire un'interpretazione definitiva del diritto dell'Unione applicabile.

È importante sottolineare che le risposte riguardano domande scritte specifiche, che sono state riassunte nel presente documento e devono essere lette nel contesto ristretto di ciascuna domanda.

Il presente documento sarà regolarmente aggiornato e pubblicato sul sito web della Commissione Europea al seguente indirizzo:

https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organics-glance_en

Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2025

Sommario

1. Oggetto, ambito di applicazione, definizioni	3
2. Etichettatura e logo	21
3. Sistema di certificazione	37
4. Regole di produzione	46
4.1. REGOLE GENERALI DI PRODUZIONE	46
4.2. REGOLE DI PRODUZIONE DELL'IMPIANTO	48
4.2.1. materiale riproduttivo vegetale	62
4.3 Regole di produzione zootecnica.....	84
4.4. Regole di produzione dell'acquacoltura: alghe e animali acquatici	100
4.5. CIBO.....	109
4.6. NUTRIRE	119
4.7. VINO	121
4.8 LIEVITO	123
4.9 SALE.....	124
5. Misure transitorie	126
Appendice Riferimenti legislativi	127

1. OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI

1) Gli integratori alimentari possono essere biologici?

Gli integratori alimentari sono alimenti conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 178/2002 (legislazione alimentare generale). L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 definisce l'ambito di applicazione della legislazione in materia di biologico come applicabile: "ai seguenti prodotti provenienti dall'agricoltura, comprese l'acquacoltura e l'apicoltura, elencati nell'allegato I del TFUE e ai prodotti ottenuti da tali prodotti, qualora tali prodotti siano o siano destinati ad essere prodotti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati o esportati dall'Unione:

- (a) prodotti agricoli vivi o non trasformati, comprese le sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
- (b) prodotti agricoli trasformati destinati all'uso alimentare;
- (c) Nutrire.

Il presente regolamento si applica anche a determinati altri prodotti strettamente connessi con l'agricoltura elencati nell'allegato I del presente regolamento, qualora siano o siano destinati a essere prodotti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell'Unione o esportati dall'Unione."

Pertanto, solo gli integratori alimentari prodotti con ingredienti agricoli rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento biologico e possono essere etichettati come biologici

Gli integratori alimentari prodotti a partire da vitamine e minerali non rientrano nell'ambito di applicazione della legislazione biologica dell'UE e non possono essere etichettati come biologici.

2) Il kombucha, noto anche come "scoby", può essere certificato come biologico?

La coltura di kombucha o scoby è una colonia simbiotica di batteri e lieviti.

I prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti e il lievito rientrano nell'ambito di applicazione della legislazione dell'UE in materia di agricoltura biologica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848. Pertanto, il tè kombucha e lo scoby possono essere certificati come biologici a condizione che siano rispettate le regole per la produzione e l'etichettatura degli alimenti trasformati.

L'allegato II, parte IV, punto 2.2.2, del regolamento (UE) 2018/848 autorizza l'uso di «preparati di microrganismi ed enzimi alimentari normalmente utilizzati nella lavorazione degli alimenti».

Se il tè kombucha viene prodotto aggiungendo al tè biologico un preparato di lievito e

microrganismi ed enzimi, che potrebbe essere considerato normalmente utilizzato nella lavorazione degli alimenti, la bevanda può essere certificata come biologica.

Tuttavia, se il tè kombucha è prodotto aggiungendo scoby (lievito e batteri) come ingrediente, lo scoby (come ingrediente) deve rispettare le norme di produzione del lievito biologico di cui all'allegato II, parte VII, del regolamento (UE) 2018/848. Se vengono rispettate le regole sulla produzione di lievito biologico, lo scoby può essere certificato come biologico e aggiunto come ingrediente nella produzione di bevande biologiche. Di conseguenza, il tè kombucha e lo scoby possono essere certificati come biologici, a condizione che le regole per la produzione di alimenti trasformati biologici siano rispettate e rispettate.

3) Il termine "bio" può essere utilizzato sull'etichetta dei detersivi?

L'ambito di applicazione della legislazione dell'UE in materia di agricoltura biologica è stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 e riguarda i prodotti agricoli non trasformati e i prodotti agricoli trasformati destinati all'uso alimentare.

I detersivi non sono prodotti agricoli non trasformati o trasformati destinati all'uso alimentare e, di conseguenza, i detersivi non rientrano nell'ambito di applicazione della legislazione biologica dell'UE e non possono essere certificati come biologici, né etichettati o pubblicizzati utilizzando il logo biologico dell'UE.

Tuttavia, l'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce che: "In particolare, i termini elencati nell'allegato IV e i loro derivati e abbreviazioni, quali 'bio' ed 'eco', da soli o in combinazione, possono essere utilizzati in tutta l'Unione e in qualsiasi lingua elencata in tale allegato per l'etichettatura e la pubblicità dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che sono conformi al presente regolamento."

Inoltre, l'articolo 30, paragrafo 2, stabilisce che: "Per i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo non possono essere utilizzati in nessuna parte dell'Unione, in nessuna delle lingue elencate nell'allegato IV, per l'etichettatura, il materiale pubblicitario o i documenti commerciali di un prodotto non conforme al presente regolamento.

Inoltre, nell'etichettatura o nella pubblicità non possono essere utilizzati termini, compresi i termini utilizzati nei marchi o nelle denominazioni sociali, o pratiche che possano indurre in errore il consumatore o l'utilizzatore suggerendo che un prodotto o i suoi ingredienti sono conformi al presente regolamento."

Pertanto, la legislazione dell'UE in materia di prodotti biologici non impedisce l'uso di termini che si riferiscono al metodo di produzione biologico, come "bio" o "eco", in prodotti non correlati ai prodotti agricoli o che non rientrano nell'ambito di applicazione della legislazione dell'UE in materia di prodotti biologici, o ogniqualvolta non siano in grado di indurre in errore i consumatori.

4) Le bevande alcoliche possono essere certificate come biologiche?

Nell'Unione Europea, le bevande alcoliche con una gradazione alcolica superiore al 15% in volume sono disciplinate dal regolamento (UE) 2019/787 (CE) (regolamento sulle bevande spiritose). Inoltre, le bevande spiritose, come tutte le bevande alcoliche, sono considerate prodotti alimentari e sono soggette alla legislazione generale e settoriale in materia di prodotti alimentari.

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce l'ambito di applicazione della legislazione dell'UE in materia di biologico come segue: "Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti originari dell'agricoltura, compresi l'acquacoltura e l'apicoltura, elencati nell'allegato I del TFUE, e ai prodotti ottenuti da tali prodotti, qualora tali prodotti siano o siano destinati ad essere prodotti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati o esportati dall'Unione:

- (a) prodotti agricoli vivi o non trasformati, comprese le sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
- (b) prodotti agricoli trasformati destinati all'uso alimentare;
- (c) Nutrire;

Il presente regolamento si applica anche a determinati altri prodotti strettamente connessi all'agricoltura elencati nell'allegato I del presente regolamento quando sono o sono destinati a essere prodotti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell'Unione o esportati da essa."

Le bevande spiritose sono ottenute da ingredienti di origine agricola che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848. Pertanto, le bevande spiritose possono essere certificate come biologiche, a condizione che la trasformazione di tali prodotti alimentari sia conforme alle norme e ai principi applicabili alla trasformazione di alimenti biologici stabiliti nella legislazione dell'UE in materia di agricoltura biologica di cui sopra.

5) Un fertilizzante può essere certificato come biologico?

No. L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della legislazione dell'UE in materia di prodotti biologici e che pertanto i fertilizzanti non sono inclusi in questo elenco di prodotti e pertanto non possono essere certificati come biologici.

Tuttavia, possono essere utilizzati come fattori produttivi nella produzione biologica e, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, la Commissione può autorizzare l'uso di determinati fertilizzanti nella produzione biologica e includerli in un elenco ristretto. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione stabilisce l'elenco dei concimi che possono essere utilizzati nella produzione biologica nell'UE.

Inoltre, l'articolo 9, paragrafo 3, stabilisce che "Ai fini e agli usi di cui agli articoli 24 e 25 e all'allegato II, solo i prodotti e le sostanze che sono stati autorizzati a norma di tali disposizioni possono essere utilizzati nella produzione biologica, a condizione

che il loro uso nella produzione non biologica sia stato autorizzato anche in conformità delle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e, se del caso, conformemente alle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione".

Pertanto, è importante contattare le Autorità Competenti dello Stato membro in cui il prodotto verrà commercializzato e utilizzato.

Un elenco di tali autorità è fornito, per Stato membro, al seguente indirizzo:

https://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/actors-ca/ca-list.html?lang=en

Infine, l'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/848 prevede la possibilità di utilizzare un riferimento indicante che i concimi autorizzati a norma degli articoli 9 e 24 sono stati autorizzati per l'uso nella produzione biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848. La disposizione citata prevede un'opzione di etichettatura volontaria di cui sono responsabili gli operatori che vendono fertilizzanti autorizzati per l'uso nella produzione biologica.

6) I funghi possono essere certificati come biologici?

I funghi rientrano nell'ambito di applicazione della legislazione biologica dell'UE. I funghi sono considerati piante ai fini della legislazione biologica dell'UE anche se i funghi non sono piante secondo l'attuale classificazione biologica.

Pertanto, le norme generali per la produzione vegetale di cui al regolamento (UE) 2018/848 e le norme specifiche stabilite nell'allegato II, parte 1, punto 2.1. sono applicabili.

7) Il logo biologico dell'UE può essere utilizzato sulla crema di burro di karité biologica?

No. Il regolamento (UE) 2018/848 si applica ai prodotti provenienti dall'agricoltura, compresa l'acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti o mangimi.

Pertanto, i cosmetici non possono essere certificati come biologici ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 né etichettati o pubblicizzati utilizzando il logo biologico dell'UE.

La produzione e l'etichettatura di cosmetici biologici non sono regolamentate a livello dell'UE. Gli Stati membri potrebbero disporre di una legislazione nazionale al riguardo. Pertanto, è importante contattare le autorità nazionali in questa materia. Un elenco di tali autorità è fornito, per Stato membro, al seguente indirizzo:

https://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/actors-ca/ca-list.html?lang=en

8) Le foglie di tabacco essiccate possono essere certificate come biologiche?

No. Le foglie di tabacco essiccate sono un prodotto trasformato non destinato all'uso come alimento o mangime e pertanto non possono essere certificate come biologiche a norma del regolamento (UE) 2018/848.

Inoltre, anche se gli Stati membri possono avere una legislazione nazionale o norme

private, l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/40/UE vieta l'etichettatura dei prodotti del tabacco con qualsiasi elemento o caratteristica che suggerisca che un particolare prodotto del tabacco abbia proprietà organiche.

9) La spirulina può essere certificata come biologica?

Sì. La spirulina è tradizionalmente identificata come microalga blu-verde appartenente al genere *Arthrospira*¹. Le alghe sono prodotti agricoli e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione della legislazione dell'UE in materia di agricoltura biologica conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848.

Il regolamento (UE) 2018/848 fa riferimento alle alghe, in particolare al punto 2 della parte III dell'allegato II, che stabilisce le prescrizioni per le alghe e stabilisce quanto segue: "Oltre alle norme generali di produzione di cui agli articoli 9, 10, 11 e 15 e, se del caso, alla sezione 1 della presente parte, le norme stabilite nella presente sezione si applicano alla raccolta e alla produzione biologica di alghe. Tali norme si applicano, mutatis mutandis, alla produzione di fitoplancton."

10) Esiste la possibilità di certificare gli oli essenziali come biologici indipendentemente dal loro uso finale?

Sì. A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, il regolamento (UE) 2018/848 include nel suo ambito di applicazione "alcuni altri prodotti strettamente connessi all'agricoltura elencati nell'allegato I del presente regolamento, quando sono o sono destinati a essere prodotti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell'Unione o esportati dall'Unione". Gli oli essenziali sono elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/848 e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione della legislazione dell'UE in materia di prodotti biologici. Di conseguenza, questi prodotti possono essere certificati come biologici indipendentemente dal loro uso finale, fatto salvo il rispetto di tutte le disposizioni applicabili. Ad esempio, anche gli oli essenziali utilizzati come prodotti cosmetici sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009² e, in particolare, per quanto riguarda l'etichettatura, sono soggetti all'articolo 20 del medesimo regolamento che stabilisce i requisiti relativi alle dichiarazioni relative ai prodotti.

11) Un prodotto composto da substrati per funghi e tessuti per la coltivazione può essere certificato come biologico?

Sì. L'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce l'ambito di applicazione della legislazione dell'UE in materia di biologico nei seguenti termini: "Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti provenienti dall'agricoltura, comprese l'acquacoltura e l'apicoltura elencati nell'allegato I del TFUE, e ai prodotti ottenuti da tali prodotti, qualora tali prodotti siano o siano destinati ad essere prodotti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati o esportati dall'Unione:

¹ <http://www.fao.org/3/a-az386e.pdf>

² Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

- (a) prodotti agricoli vivi o non trasformati, comprese le sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
- (b) prodotti agricoli trasformati destinati all'uso alimentare;
- (c) Nutrire.

Il presente regolamento si applica anche a determinati altri prodotti strettamente connessi all'agricoltura elencati nell'allegato I del presente regolamento, qualora siano o siano destinati a essere prodotti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati o esportati dall'Unione."

I funghi commestibili sono ortaggi (secondo la nomenclatura combinata³) e sono elencati nell'allegato I del TFUE. Tali prodotti rientrano pertanto nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848.

Alla produzione di funghi commestibili si applicano le norme generali sulla produzione biologica di piante e le norme specifiche relative alla produzione biologica di funghi (allegato II, parte I, punto 2.1, del regolamento (UE) 2018/848). Queste regole si applicano all'intero corpo fungino, compreso il micelio. Un prodotto costituito da substrati per funghi e tessuti per la coltivazione è considerato "materiale riproduttivo" per la produzione di funghi. Può essere certificato come biologico, fatto salvo il rispetto di tutte le norme applicabili.

Ad esempio, trattandosi di materiale di moltiplicazione, il punto 1.8.2 della parte I dell'allegato II deve essere rispettato: "Per ottenere materiale riproduttivo vegetale biologico da utilizzare per la produzione di prodotti, diversi dal materiale riproduttivo vegetale, la pianta madre e, se del caso, altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale, deve essere stato prodotto in conformità del presente regolamento per almeno una generazione, o, nel caso di colture perenni, per almeno una generazione nel corso di due stagioni vegetative".

Il micelio da utilizzare per la produzione di funghi commestibili deve quindi derivare da un micelio madre che è già stato coltivato secondo le regole di produzione biologica e per almeno un ciclo. Non è necessario alcun altro periodo di conversione, in quanto la conversione è legata alla parcella di terreno e, conformemente all'allegato II, parte I, punto 2.1, del regolamento (UE) 2018/848, i substrati possono essere utilizzati nella produzione di funghi se sono composti solo dai componenti elencati in tale punto.

12) *La ristorazione collettiva può essere certificata biologica?*

Sì, ma solo a livello nazionale a determinate condizioni.

L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce che: "Le operazioni di ristorazione collettiva effettuate da una collettività quale definita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1169/2011 non sono soggette al presente regolamento, salvo quanto stabilito nel presente

³ Il capitolo 7 del regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, include i funghi commestibili tra gli "ortaggi" (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

paragrafo. Gli Stati membri possono applicare norme nazionali o, in mancanza di tali norme, norme private in materia di produzione, etichettatura e controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva. Il logo di produzione biologica dell'Unione europea non può essere utilizzato nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di tali prodotti e non può essere utilizzato per pubblicizzare la collettività."

13) Una panetteria o una macelleria possono rientrare nell'ambito di applicazione della legislazione biologica?

Sì. Una panetteria o una macelleria possono rientrare nell'ambito di applicazione della legislazione dell'UE sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici. Ad esempio, a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, se una panetteria o una macelleria produce, prepara, distribuisce o immagazzina prodotti biologici o in conversione, deve notificare la propria attività alle autorità competenti del proprio Stato membro e sarà soggetta al sistema di controllo e certificazione. Analogamente, a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, se una panetteria o una macelleria vende direttamente al consumatore o all'utilizzatore finale solo prodotti biologici preimballati, può essere esentata dalla certificazione purché siano rispettate determinate condizioni.

14) Un materiale a contatto con gli alimenti a base di ingredienti agricoli biologici può rientrare nell'ambito di applicazione della legislazione biologica?

È importante distinguere tra materiali a contatto con gli alimenti venduti come prodotti commestibili e materiali a contatto con gli alimenti che non si prevede vengano ingeriti dall'uomo. Il primo tipo di materiale a contatto con gli alimenti, etichettato come "può essere mangiato", può rientrare nella definizione di alimento (articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002: "...alimento' (...) qualsiasi sostanza o prodotto, ... destinato ad essere ingerito, o si prevede ragionevolmente che venga ingerito dall'uomo. ..."). I materiali a contatto con gli alimenti venduti come prodotti commestibili ottenuti dalla trasformazione di prodotti agricoli rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 e possono essere etichettati come biologici, a condizione che soddisfino i requisiti stabiliti dalla legislazione. I produttori di tali prodotti possono essere certificati biologici conformemente al regolamento (UE) 2018/848.

Il secondo tipo di materiale a contatto con gli alimenti, che non è prodotto con l'intenzione di essere venduto come alimento, non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 in quanto non è menzionato all'articolo 2 del regolamento. Non può pertanto recare il logo biologico dell'UE, che può essere utilizzato solo per i prodotti conformi al regolamento (UE) 2018/48. Tuttavia, fatta salva un'analisi caso per caso e il rispetto dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2018/848, i prodotti in questione possono recare termini che si riferiscono alla produzione biologica in relazione ai loro ingredienti se sono ottenuti da ingredienti agricoli biologici e se tale etichettatura non è tale da indurre in errore il consumatore.

15) Le piante di canapa o di Cannabis sativa possono rientrare nell'ambito di applicazione della legislazione biologica?

Sì. L'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce l'ambito di applicazione della legislazione dell'UE in materia di agricoltura biologica e fa riferimento ai "prodotti agricoli vivi o non trasformati, comprese le sementi e altro materiale riproduttivo vegetale", "prodotti agricoli trasformati destinati all'uso alimentare" e "mangimi".

I prodotti agricoli sono elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ed è inclusa la canapa vera (*Cannabis sativa*). La canapa (*Cannabis sativa*) utilizzata per l'alimentazione umana o animale può pertanto essere certificata come biologica, a condizione che sia conforme alle norme in materia di produzione ed etichettatura di cui al regolamento (UE) 2018/848. Inoltre, le vere piante di canapa (*Cannabis sativa*) possono richiedere il permesso per la coltivazione per scopi medici, scientifici, industriali o orticoli. È pertanto importante contattare le autorità nazionali competenti dello Stato membro in cui si svolgerebbe la coltivazione per verificare le condizioni specifiche da soddisfare.

16) È possibile certificare l'acqua minerale e di sorgente biologica?

No. L'acqua minerale e l'acqua di sorgente non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848.

17) È possibile certificare i tappi di sughero biologici?

Sì. I tappi di sughero sono elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/848 come "tappi di sughero di sughero naturale, non agglomerato e senza sostanze leganti" e il regolamento (UE) 2018/848 si applica pertanto a tali prodotti quando sono o sono destinati a essere prodotti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati o esportati dall'Unione.

Le norme di produzione biologica per i prodotti vegetali di cui agli articoli da 9 a 12 del regolamento (UE) 2018/848 e all'allegato II, parte I, di tale regolamento si applicano alla produzione di quercia da sughero, da cui sono prodotti tappi di sughero. Non esistono norme specifiche di produzione dettagliate per la produzione biologica di "tappi di sughero naturale, non agglomerato e senza sostanze leganti". Tuttavia, come per altri prodotti biologici, si applicano le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione: in particolare il regolamento (CE) n. 1935/2004 sui materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e il regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone prassi di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari per questo tipo di prodotto.

Inoltre, come indicato nella descrizione dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2018/848, nella produzione di tappi di sughero biologico non devono essere utilizzate sostanze leganti. A norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, in assenza di norme di produzione dettagliate, gli operatori che producono tappi di sughero naturale biologici, non agglomerati e privi di sostanze leganti, "(...) rispettare i principi pertinenti di cui agli articoli 5 e 6, mutatis mutandis ai principi

di cui all'articolo 7, e alle norme generali di produzione di cui agli articoli da 9 a 11" (...) uno Stato membro può, per quanto riguarda i prodotti di cui al paragrafo 1, applicare norme nazionali di produzione dettagliate, a condizione che tali norme siano conformi al presente regolamento e che non vietino, limitino o ostacolino l'immissione sul mercato di prodotti che sono stati ottenuti al di fuori del suo territorio e che sono conformi al presente regolamento."

Per quanto riguarda l'uso di prodotti e sostanze, il rispetto dei principi della produzione biologica comprende, ad esempio, i seguenti requisiti del regolamento (UE) 2018/848:

- la produzione di tali prodotti risponde alla domanda dei consumatori di beni ottenuti mediante l'uso di processi che non danneggiano l'ambiente e la salute umana, la salute delle piante o la salute e il benessere degli animali [articolo 5, lettera d)];
- la restrizione dell'uso di fattori di produzione esterni [articolo 5, lettera g)];
- la restrizione dell'uso di prodotti e sostanze in modo che siano utilizzati in misura minima e solo in caso di necessità tecnologica essenziale [articolo 7, lettera b), *mutatis mutandis*];
- l'esclusione delle sostanze e dei metodi di trasformazione che potrebbero essere fuorvianti per quanto riguarda la vera natura del prodotto [articolo 7, lettera c), *mutatis mutandis*]; e
- la lavorazione accurata dei tappi di sughero, preferibilmente mediante l'uso di metodi biologici, meccanici e fisici [articolo 7, lettera d), *mutatis mutandis*].

18) È possibile certificare l'olio di alghe ricco di DHA (acido docosaesaenoico) come alimento biologico?

Sì, ma a condizioni rigorose e limitate.

In primo luogo, l'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/848 prevede quanto segue: "1. Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti provenienti dall'agricoltura, compresi l'acquacoltura e l'apicoltura, elencati nell'allegato I del TFUE, nonché ai prodotti ottenuti da tali prodotti, qualora tali prodotti siano o siano destinati a essere prodotti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati o esportati dall'Unione:

- (a) prodotti agricoli vivi o non trasformati, comprese le sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
- (b) prodotti agricoli trasformati destinati all'uso alimentare;
- (c) Nutrire.

Il presente regolamento si applica anche a determinati altri prodotti strettamente connessi all'agricoltura elencati nell'allegato I del presente regolamento, qualora siano o siano destinati a essere prodotti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati o esportati dall'Unione."

Dato che le alghe sono incluse come prodotti agricoli nell'allegato I, capitolo 12, del TFUE, l'olio di alghe ricco di DHA può pertanto costituire un alimento trasformato biologico quando proviene da alghe ed è prodotto in conformità al regolamento (UE) 2018/848.

In secondo luogo, il DHA è un componente strutturale primario del cervello, della corteccia cerebrale, della pelle e della retina. È un acido grasso essenziale di cui il corpo umano ha bisogno in piccole quantità⁴.

In terzo luogo, il DHA costituisce un "micronutriente" ai sensi dell'allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f), del regolamento (UE) 2018/848. Sebbene il termine "micronutriente" non sia definito in alcuna legislazione dell'UE, il glossario dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare definisce un micronutriente come un "nutriente richiesto dall'organismo in piccole quantità per la normale crescita, lo sviluppo e il mantenimento della salute; ad esempio, vitamine e minerali".

In quarto luogo, poiché il DHA è un micronutriente, il suo uso negli alimenti biologici trasformati è strettamente limitato, conformemente all'allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f), del regolamento (UE) 2018/848:

"2.2.2. Nella lavorazione degli alimenti, i seguenti prodotti e sostanze possono essere Utilizzato: (...)

(f) minerali (inclusi gli oligoelementi), vitamine, aminoacidi e micronutrienti, a condizione che:

(i) il loro uso negli alimenti di consumo corrente è «direttamente prescritto dalla legge», nel senso che sono direttamente prescritto da disposizioni del diritto dell'Unione o da disposizioni del diritto nazionale compatibili con il diritto dell'Unione, con la conseguenza che l'alimento non può essere immesso sul mercato come alimento di consumo corrente se tali minerali, vitamine, amminoacidi o micronutrienti non sono aggiunti; o

(ii) per quanto riguarda gli alimenti immessi sul mercato che presentano caratteristiche o effetti particolari in relazione alla salute o all'alimentazione o in relazione alle esigenze di gruppi specifici di consumatori:

— nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), il loro uso è autorizzato da tale regolamento e dagli atti adottati sulla base dell'articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento per i prodotti interessati, o

— nei prodotti disciplinati dalla direttiva 2006/125/CE della Commissione (2), il loro uso è autorizzato da tale direttiva".

19) È possibile certificare come biologici i fogli di fondotinta a pettine in cera d'api biologica?

Sì. In primo luogo, l'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/848 estende l'ambito di applicazione della legislazione dell'UE in materia di agricoltura a "determinati altri prodotti strettamente connessi all'agricoltura elencati nell'allegato I del presente regolamento, quando sono o sono destinati a essere prodotti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati o esportati dall'Unione".

⁴ <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2010.1734>

In secondo luogo, la cera d'api è elencata nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/848 ⁵ e pertanto il regolamento (UE) 2018/848 si applica quando la cera d'api è - o è destinata a essere - prodotta, preparata, etichettata, distribuita, immessa sul mercato, importata o esportata dall'Unione.

La cera d'api può quindi essere certificata biologica quando è - o è destinata a essere - prodotta, preparata, etichettata, distribuita, immessa sul mercato, importata o esportata dall'Unione, nel rispetto di tutte le disposizioni applicabili.

In terzo luogo, le disposizioni dell'allegato II, parte II, punto 1.9.6.5, lettera e), del regolamento (UE) 2018/848 relative alle pratiche di stabulazione e di allevamento delle api prevedono che:

"Per quanto riguarda le pratiche di stabulazione e di allevamento, si applicano le seguenti regole: (...)

(e) la cera d'api per le nuove fondazioni deve provenire da unità di produzione biologica;"

I fogli di base a pettine in cera d'api sono costituiti da cera d'api che viene riscaldata per essere modellata sotto forma di fogli a pettine. Tale riscaldamento e questa formatura costituiscono una preparazione, quale definita all'articolo 3, punto 44, del regolamento (UE) 2018/848.

Dato che i fogli di base a pettine di cera d'api a base di cera d'api biologica possono essere considerati cera d'api preparata, gli operatori che producono cera d'api biologica o che preparano fogli di base a pettine d'api a partire da cera d'api biologica possono quindi essere certificati come biologici, a condizione che i prodotti siano ottenuti in conformità al regolamento (UE) 2018/848.

20) È possibile certificare gli additivi e gli aromi come biologici?

Sì. In primo luogo, l'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/848 prevede quanto segue:

"1. Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti provenienti dall'agricoltura, compresi l'acquacoltura e l'apicoltura, elencati nell'allegato I del TFUE, nonché ai prodotti ottenuti da tali prodotti, qualora tali prodotti siano o siano destinati a essere prodotti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati o esportati dall'Unione:

(a) prodotti agricoli vivi o non trasformati, comprese le sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;

(b) prodotti agricoli trasformati destinati all'uso alimentare;

(c) Nutrire.

Il presente regolamento si applica anche a taluni altri prodotti strettamente connessi con l'agricoltura elencati nell'allegato I del presente regolamento, qualora siano o siano destinati ad essere prodotti,

⁵ Nella casella 6 della parte I del certificato dell'operatore, la cera d'api deve quindi essere menzionata come appartenente alla "categoria di prodotti g)" dell'articolo 35, paragrafo 7, del regolamento 2018/848 [ossia "altri prodotti elencati nell'allegato I del regolamento 2018/848 o non compresi nelle categorie precedenti elencate all'articolo 35, paragrafo 7]. Il certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 è rilasciato dalle autorità nazionali (o dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo) conformemente al modello di cui all'allegato VI di tale regolamento. Questo documento conferma che l'attività dell'operatore è conforme al Regolamento (UE) 2018/848.

preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati o esportati dall'Unione."

In secondo luogo, l'articolo 3, punto 45, del regolamento (UE) 2018/848 definisce gli alimenti con riferimento all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002: "gli alimenti comprendono qualsiasi sostanza destinata ad essere ingerita o di cui si può ragionevolmente prevedere che l'uomo possa essere ingerita".

Gli additivi e gli aromi destinati ad essere incorporati negli alimenti durante la loro fabbricazione, preparazione o trattamento sono pertanto considerati alimenti. Di conseguenza, gli additivi e gli aromi ottenuti dai prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, compresa la trasformazione, rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 e possono essere certificati come biologici, a condizione che siano prodotti in conformità del regolamento (UE) 2018/848. Un elenco di additivi alimentari che possono essere utilizzati nella produzione biologica è contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione.

21) È possibile certificare l'olio di fico d'India come biologico?

Sì, ma a condizioni rigorose.

Innanzitutto, il fico d'India è uno dei nomi comuni⁶ per il frutto di *Opuntia ficus-indica*.

In secondo luogo, sia il frutto commestibile di *Opuntia ficus-indica* (L.) e il succo derivato dal frutto e dai platicladi dei «fichi d'India» sono considerati, ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti, come alimenti già utilizzati per il consumo umano ("non nuovi prodotti alimentari")⁷. Tuttavia, l'olio estratto dai semi di *Opuntia ficus-indica* non è ancora stato valutato ai sensi del regolamento sui nuovi prodotti alimentari. L'articolo 4 del Romano Regolamento alimentare impone agli operatori del settore alimentare di verificare se l'alimento che intendono immettere sul mercato dell'UE rientra nell'ambito di applicazione del regolamento sui nuovi prodotti alimentari, ossia se l'alimento è nuovo o meno. Se, dopo aver esaminato tutte le informazioni disponibili, gli operatori del settore alimentare non sono ancora sicuri che un alimento sia nuovo, devono consultare lo Stato membro dell'UE in cui intendono immettere per la prima volta l'alimento sul mercato. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/456 della Commissione stabilisce gli obblighi di informazione che devono essere inclusi nella richiesta di consultazione, comprese le disposizioni sulla riservatezza della richiesta, e le fasi procedurali che gli operatori devono seguire per il processo di consultazione. L'eventuale certificazione del prodotto dipenderà quindi dal potenziale utilizzo finale di questo olio estratto dai semi di fico d'India.

Da un lato, se l'olio derivato dai semi di *Opuntia ficus-indica* è destinato a essere immesso sul mercato come alimento, l'olio deve essere prima valutato ai sensi del regolamento sui nuovi alimenti. È solo dopo questa valutazione, e se considerato adatto per alimenti e mangimi, che l'olio di semi di fico d'India può essere qualificato come prodotto agricolo biologico

⁶ Altri nomi comuni di questo prodotto sono fico di barberia, fico di India, fico di India opuntia.

⁷ [Banca dati del portale di informazioni su alimenti e mangimi | FIP \(europa.eu\)](#) In base alle informazioni di cui dispongono le autorità competenti degli Stati membri, questo prodotto è stato utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell'Unione prima del 15 maggio 1997. Pertanto, non è considerato «nuovo» ai sensi delle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti e il suo accesso al mercato non è subordinato all'autorizzazione pre-commercializzazione a norma del regolamento (UE) 2015/2283. Tuttavia, altre normative possono limitare l'immissione sul mercato di questo prodotto come alimento nell'UE o in alcuni Stati membri. Pertanto, si consiglia di verificare con il autorità/e competenti/i dello Stato membro o degli Stati membri.

prodotto a norma del regolamento (UE) 2018/848, a condizione che tale olio sia prodotto in conformità al regolamento (UE) 2018/848.

D'altra parte, se l'olio di semi di fico d'india è destinato ad essere immesso sul mercato come cosmetico, non può essere certificato come biologico. In generale, non è possibile certificare questo prodotto come biologico quando è stato etichettato e immesso sul mercato come prodotto cosmetico né esporre su di esso il logo di produzione biologica dell'Unione Europea perché tali prodotti non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848. A norma dell'articolo 2 e dell'allegato I, del regolamento (UE) 2018/848, tale regolamento si applica solo: i) ai prodotti agricoli non trasformati e ai prodotti trasformati provenienti dall'agricoltura, compresa l'acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti o mangimi; e alcuni altri prodotti strettamente connessi con l'agricoltura elencati nell'allegato I del presente regolamento, quando sono o sono destinati a essere prodotti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell'Unione o esportati dall'Unione.

22) È possibile (1) certificare un prodotto come biologico, quando è stato etichettato e immesso sul mercato come prodotto cosmetico e (2) recare su di esso il logo di produzione biologica dell'Unione Europea?

No, in generale, non è possibile certificare un prodotto come biologico quando è stato etichettato e immesso sul mercato come prodotto cosmetico né esporre su di esso il logo di produzione biologica dell'Unione Europea perché tali prodotti non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848. A norma dell'articolo 2 e dell'allegato I, del regolamento (UE) 2018/848, tale regolamento si applica solo: i) ai prodotti agricoli non trasformati e ai prodotti trasformati provenienti dall'agricoltura, compresa l'acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti o mangimi; e alcuni altri prodotti strettamente connessi con l'agricoltura elencati nell'allegato I del presente regolamento, quando sono o sono destinati a essere prodotti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell'Unione o esportati dall'Unione.

Poiché gli oli essenziali sono elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/848, rientrano nell'ambito di applicazione della legislazione biologica dell'UE e tali prodotti possono essere certificati come biologici indipendentemente dal loro uso finale, fatto salvo il rispetto di tutte le disposizioni applicabili. Ad esempio, gli oli essenziali utilizzati come prodotti cosmetici sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 e, in particolare, per quanto riguarda l'etichettatura, sono soggetti all'articolo 20 di tale regolamento, che stabilisce i requisiti relativi alle dichiarazioni sui prodotti (si veda la risposta alla domanda 1.10).

Si vedano anche le risposte alle domande 1.7 e 2.14.

23) È possibile certificare l'olio di argan o l'olio di jojoba come biologici per l'uso come cosmetici?

No, in generale, non è possibile certificare un prodotto come biologico quando è stato etichettato e immesso sul mercato come prodotto cosmetico né esporre su di esso il logo di produzione biologica dell'Unione Europea perché tali prodotti non rientrano

nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848. A norma dell'articolo 2 e dell'allegato I del regolamento (UE) 2018/848, tale regolamento si applica solo: i) non trasformati ai prodotti agricoli e ai prodotti trasformati provenienti dall'agricoltura, compresa l'acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti o mangimi; e alcuni altri prodotti strettamente connessi con l'agricoltura elencati nell'allegato I del presente regolamento, quando sono o sono destinati a essere prodotti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell'Unione o esportati dall'Unione.

Se l'olio di argan o l'olio di jojoba (che sono oli vegetali ottenuti dalla spremitura dei noccioli dell'albero di argan o dei semi di jojoba) sono destinati a essere immessi sul mercato come alimenti, possono essere considerati prodotti agricoli trasformati biologici a norma del regolamento (UE) 2018/848, a condizione che tali oli siano prodotti in conformità del regolamento (UE) 2018/848.

24) È possibile certificare le lumache di terra come biologiche e, in caso affermativo, quali sono le regole specifiche di produzione biologica da applicare?

Sì, le lumache di terra possono essere certificate biologiche perché: (i) rientrano nella categoria "prodotti agricoli vivi" ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2018/848; e ii) la loro produzione rientra nella definizione di produzione animale ai sensi dell'articolo 3, punto 27, di tale regolamento.

Tuttavia, attualmente il regolamento (UE) 2018/848 non prevede norme biologiche per la produzione di lumache di terra. A norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, in assenza di tali norme dettagliate di produzione, gli operatori che producono lumache sbarcate con metodo biologico "rispettano, per quanto riguarda i prodotti di cui al paragrafo 1, i principi di cui agli articoli 5 e 6, mutatis mutandis, i principi di cui all'articolo 7 e le norme generali di produzione di cui agli articoli da 9 a 11; b) uno Stato membro può applicare, per quanto riguarda i prodotti di cui al paragrafo 1, norme nazionali di produzione dettagliate, purché tali norme siano conformi al presente regolamento e non vietino, limitino o ostacolino l'immissione sul mercato di prodotti ottenuti al di fuori del suo territorio e conformi al presente regolamento."

25) È possibile certificare la fibra tessile di cotone come biologica?

No. Solo il cotone "non cardato o pettinato" rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848, in quanto solo tale forma è inclusa nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/848.

Pertanto, solo gli operatori che producono, preparano, etichettano, distribuiscono, immettono sul mercato, importano o esportano dall'Unione cotone non cardato o pettinato possono essere certificati come biologici in conformità al regolamento (UE) 2018/848 e possono utilizzare il logo di produzione biologica dell'Unione europea nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei loro prodotti conformi al regolamento (UE) 2018/848.

26) È possibile certificare la fibra tessile di lana come biologica?

No. Solo la lana "non cardata o pettinata" rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848, in quanto solo tale forma è inclusa nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/848.

Pertanto, solo gli operatori che producono, preparano, etichettano, distribuiscono, immettono sul mercato, importano o esportano dall'Unione lana non cardata o pettinata possono essere certificati come biologici in conformità al regolamento (UE) 2018/848 e che possono utilizzare il logo di produzione biologica dell'Unione europea nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei loro prodotti che sono conformi al regolamento (UE) 2018/848.

27) È possibile certificare il mate come biologico?

Sì. Il mate è elencato nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/848⁸ e il regolamento (UE) 2018/848 si applica pertanto a tale prodotto quando è o è destinato a essere prodotto, preparato, etichettato, distribuito, immesso sul mercato, importato o esportato dall'Unione.

Le norme di produzione biologica per i prodotti vegetali di cui agli articoli da 9 a 12 del regolamento (UE) 2018/848 e all'allegato II, parte I, di tale regolamento si applicano alla produzione delle foglie di *Ilex paraguariensis*, da cui è prodotto l'infuso tradizionale di erbe. Per la produzione biologica di mate come infuso di erbe, come per altri prodotti biologici, si applicano le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/848 relativo alle norme di produzione degli alimenti trasformati.

28) È possibile certificare il mais dolce come biologico?

Sì. Il granturco dolce è elencato nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/848⁹ e il regolamento (UE) 2018/848 si applica pertanto a tale prodotto, quando è o è destinato a essere prodotto, preparato, etichettato, distribuito, immesso sul mercato, importato o esportato dall'Unione.

Le norme di produzione biologica per i prodotti vegetali di cui agli articoli da 9 a 12 del regolamento (UE) 2018/848 e all'allegato II, parte I, di tale regolamento si applicano alla produzione di granturco dolce da immettere sul mercato come materia prima.

Per il granturco dolce immesso sul mercato come prodotto alimentare trasformato, come per altri prodotti biologici, si applicano le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/848 relativo alle norme di produzione degli alimenti trasformati.

⁸ Nella casella 6 della parte I del certificato dell'operatore, il mate deve quindi essere cui si fa riferimento come appartenente alla "categoria di prodotti g)" di cui all'articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 (ossia "altri prodotti elencati nell'allegato I del regolamento 2018/848 o non compresi nelle precedenti categorie di cui all'articolo 35, paragrafo 7)]. Il certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 è rilasciato dalle autorità nazionali (o dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo) conformemente al modello di cui all'allegato VI di tale regolamento. Questo documento conferma che l'attività dell'operatore è conforme al Regolamento (UE) 2018/848.

⁹ Nella casella 6 della parte I del certificato dell'operatore, il granturco dolce deve quindi essere indicato come appartenente alla "categoria di prodotti g)" dell'articolo 35, paragrafo 7, del regolamento 2018/848 [ossia "altri prodotti elencati nell'allegato I del regolamento 2018/848 o non compresi nelle categorie precedenti elencate all'articolo 35, paragrafo 7)]. Il certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 è rilasciato dalle autorità nazionali (o dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo) conformemente al modello di cui all'allegato VI di tale regolamento. Questo documento conferma che l'attività dell'operatore è conforme al Regolamento (UE) 2018/848.

29) È possibile certificare le foglie di vite come biologiche?

Sì. Le foglie di vite sono elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/848¹⁰ e il regolamento (UE) 2018/848 si applica pertanto a tali prodotti, quando sono o sono destinati a essere prodotti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati o esportati dall'Unione.

Le norme di produzione biologica per i prodotti vegetali di cui agli articoli da 9 a 12 del regolamento (UE) 2018/848 e all'allegato II, parte I, di tale regolamento si applicano alla produzione di foglie di vite (le piante). Per la produzione biologica delle foglie di vite trasformate, come per altri prodotti biologici, si applicano le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/848 relativo alle norme di produzione degli alimenti trasformati.

30) È possibile certificare i cuori di palma come biologici?

Sì. I cuori di palma sono elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/848¹¹ e il regolamento (UE) 2018/848 si applica pertanto a tali prodotti, quando sono o sono destinati a essere prodotti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati o esportati dall'Unione.

Alla produzione di cuori di palma (piante) si applicano le norme di produzione biologica per i prodotti vegetali di cui agli articoli da 9 a 12 del regolamento (UE) 2018/848 e all'allegato II, parte I, di tale regolamento. Per la produzione biologica di cuori di palma trasformati, come per altri prodotti biologici, si applicano le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/848 relativo alle norme di produzione degli alimenti trasformati.

31) È possibile certificare i germogli di luppolo come biologici?

Sì. I germogli di luppolo sono elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/848¹² e il regolamento (UE) 2018/848 si applica pertanto a tali prodotti, quando sono o sono destinati a essere prodotti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati o esportati dall'Unione.

¹⁰ Nella casella 6 della parte I del certificato dell'operatore, le foglie di vite devono quindi essere indicate come appartenenti alla "categoria di prodotti g)" dell'articolo 35, paragrafo 7, del regolamento 2018/848 [vale a dire "altri prodotti elencati nell'allegato I del regolamento 2018/848 o non compresi nelle categorie precedenti elencate all'articolo 35, paragrafo 7]. Il certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 è rilasciato dalle autorità nazionali (o dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo) conformemente al modello di cui all'allegato VI di tale regolamento. Questo documento conferma che l'attività dell'operatore è conforme al Regolamento (UE) 2018/848.

¹¹ Nella casella 6 della parte I del certificato dell'operatore, i cuori di palma devono quindi essere indicati come appartenenti alla "categoria di prodotti g)" dell'articolo 35, paragrafo 7, del regolamento 2018/848 [ossia "altri prodotti elencati nell'allegato I del regolamento 2018/848 o non compresi nelle categorie precedenti elencate all'articolo 35, paragrafo 7]. Il certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 è rilasciato dalle autorità nazionali (o dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo) conformemente al modello di cui all'allegato VI di tale regolamento. Questo documento conferma che l'attività dell'operatore è conforme al Regolamento (UE) 2018/848.

¹² Nella casella 6 della parte I del certificato dell'operatore, i germogli di luppolo devono quindi essere indicati come appartenenti alla "categoria di prodotti g)" dell'articolo 35, paragrafo 7, del regolamento 2018/848 [vale a dire "altri prodotti elencati nell'allegato I del regolamento 2018/848 o non compresi nelle categorie precedenti elencate all'articolo 35, paragrafo 7]. Il certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 è rilasciato dalle autorità nazionali (o dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo) conformemente al modello di cui all'allegato VI di tale regolamento. Questo documento conferma che l'attività dell'operatore è conforme al Regolamento (UE) 2018/848.

Le norme di produzione biologica per i prodotti vegetali di cui agli articoli da 9 a 12 del regolamento (UE) 2018/848 e all'allegato II, parte I, di tale regolamento si applicano alla produzione di germogli di luppolo (piante). Per la produzione biologica dei germogli di luppolo trasformati, come per altri prodotti biologici, si applicano le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/848 relativo alle norme di produzione degli alimenti trasformati.

32) È possibile certificare le gomme e le resine naturali come biologiche?

Sì. Le gomme e le resine naturali sono elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/848¹³ e il regolamento (UE) 2018/848 si applica pertanto a tali prodotti quando sono o sono destinati a essere prodotti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati o esportati dall'Unione.

Le norme di produzione biologica per i prodotti vegetali di cui agli articoli da 9 a 12 del regolamento (UE) 2018/848 e all'allegato II, parte I, di tale regolamento si applicano alla produzione delle piante da cui provengono gomme e resine naturali. Non esistono norme di produzione specifiche dettagliate per la produzione biologica delle gomme e delle resine naturali trasformate. Tuttavia, come per altri prodotti biologici, si applicano le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/848 relativo alle norme di produzione degli alimenti trasformati.

A norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, in assenza di norme di produzione dettagliate, gli operatori che producono gomme e resine naturali trasformate "(...) rispettare i principi pertinenti di cui agli articoli 5 e 6, mutatis mutandis ai principi di cui all'articolo 7, e alle norme generali di produzione di cui agli articoli da 9 a 11" (...) uno Stato membro può applicare, per quanto riguarda i prodotti di cui al paragrafo 1, norme nazionali di produzione dettagliate, purché tali norme siano conformi al presente regolamento, e a condizione che tali norme siano conformi al presente regolamento e che non vietino, limitino o ostacolino l'immissione sul mercato di prodotti che sono stati ottenuti al di fuori del suo territorio e che sono conformi al presente regolamento".

33) È possibile certificare il cibo per animali domestici come biologico?

Sì. Il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce norme sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici. Tale regolamento si applica sia ai mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti sia ai mangimi per animali da compagnia, in particolare agli alimenti per animali da compagnia. Gli operatori che producono alimenti biologici per animali da compagnia devono rispettare, in particolare, l'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/848 e

¹³ Nella casella 6 della parte I del certificato dell'operatore, le gomme e le resine naturali devono quindi essere indicate come appartenenti alla "categoria di prodotti g)" dell'articolo 35, paragrafo 7, del regolamento 2018/848 [ossia "altri prodotti elencati nell'allegato I del regolamento 2018/848 o non compresi nelle categorie precedenti elencate all'articolo 35, paragrafo 7]. Il certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 è rilasciato dalle autorità nazionali (o dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo) conformemente al modello di cui all'allegato VI di tale regolamento. Questo documento conferma che l'attività dell'operatore è conforme al Regolamento (UE) 2018/848.

norme dettagliate di produzione di cui all'allegato II, parte V, di tale regolamento e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.

Il regolamento (UE) 2023/2419 stabilisce prescrizioni specifiche in materia di etichettatura per gli alimenti per animali da compagnia prodotti conformemente alle norme relative alla produzione biologica di mangimi di cui al regolamento (UE) 2018/848.

2. ETICHETTATURA E LOGO

1) Che aspetto ha il logo biologico dell'Unione Europea?

Viene spesso chiamata "foglia europea". Simboleggia il matrimonio dell'Europa (le stelle derivato dalla bandiera europea) e la natura (la foglia stilizzata e il colore verde).

2) Qual è il significato del logo biologico dell'UE?

Per i prodotti trasformati, il logo biologico dell'UE indica che il prodotto è pienamente conforme alle norme e alle condizioni applicabili alla produzione di alimenti trasformati e che almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola è biologico. Accanto al logo biologico dell'UE deve essere riportato il numero di codice dell'organismo di controllo e il luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole che compongono il prodotto.

3) A cosa bisogna prestare attenzione quando si utilizza il logo biologico dell'UE?

La legislazione dell'UE pertinente è il regolamento (UE) 2018/848. Inoltre, la Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea ha sviluppato un manuale utente dettagliato, che include linee guida concrete per l'uso del logo biologico dell'UE. Il manuale d'uso è disponibile per il download sul sito web dell'UE dedicato all'agricoltura biologica al seguente indirizzo:

https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-logo_en#displayingthelogo

4) L'uso del logo biologico dell'UE è obbligatorio e, in caso affermativo, può coesistere con altre etichette nazionali e private?

Quando sono utilizzati i termini di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 (ad esempio biologico, biologico, eco...), il logo biologico dell'UE è obbligatorio per l'etichettatura e la pubblicità dei prodotti alimentari preconfezionati biologici che soddisfano i requisiti della legislazione dell'UE in materia di biologico,

in particolare si veda l'articolo 32, paragrafo 1, lettera b).

In conformità all'articolo 33, paragrafo 5, i loghi nazionali e privati possono essere utilizzati ed esposti anche sui prodotti conformi al medesimo Regolamento.

5) Per quali prodotti non deve essere utilizzato il logo biologico dell'UE?

Il logo biologico dell'UE non può essere utilizzato per prodotti che non rientrano nell'ambito di applicazione della legislazione dell'UE in materia di agricoltura biologica o che non soddisfano i requisiti di cui al regolamento (UE) 2018/848. Il logo biologico dell'UE non è utilizzato nel caso di prodotti in conversione e di alimenti trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2018/848, ossia prodotti contenenti meno del 95 % di ingredienti biologici o contenenti principalmente prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici.

Esempi di utilizzo:

Il logo biologico dell'UE può essere utilizzato sul materiale di imballaggio dei seguenti prodotti a condizione che soddisfino i requisiti stabiliti dal regolamento (UE) 2018/848?

- Sarde in olio d'oliva biologico: NO
- Salmone da allevamento biologico: SI
- Vino biologico: SI
- Zuppa a base di verdure biologiche: SI
- Lana da pecora biologica: SI
- Latte proveniente da un'azienda lattiero-casearia in periodo di conversione: NO

6) Quali informazioni aggiuntive sono obbligatorie quando si utilizza il logo biologico dell'UE?

Ogni volta che il logo biologico dell'UE viene utilizzato su un prodotto, deve sempre essere accompagnato dal numero di codice dell'organismo di controllo e dal luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto.

7) Dove devono essere collocate le informazioni supplementari obbligatorie?

Il numero di codice dell'organismo o dell'autorità di controllo è collocato nello stesso campo visivo del logo biologico dell'UE. L'indicazione del luogo di produzione deve figurare direttamente sotto il riferimento all'organismo di controllo. Al seguente indirizzo è possibile trovare ulteriori informazioni, tra cui un manuale utente:

https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-logo_en

8) Come deve essere visualizzato il numero di codice dell'organo di controllo?

Il numero di codice è il seguente: AB-CDE-999, dove "AB" è il codice ISO del paese in cui vengono effettuati i controlli, "CDE" è un termine che stabilisce un legame con la produzione biologica come "bio" o "eko" e "999" è il numero di riferimento attribuito composto da 1 a 3 cifre.

9) Come deve essere visualizzata l'indicazione del luogo di origine dell'allevamento?

L'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole che compongono il prodotto è la seguente:

- «agricoltura dell'UE», se la materia prima agricola è stata coltivata nell'UE;
- «agricoltura non UE», se la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi Paesi;
- «Agricoltura UE/non UE», in cui una parte delle materie prime agricole è stata coltivata nell'Unione e una parte è stata coltivata in un paese terzo. L'indicazione «UE» o «non UE» può essere sostituita o integrata da un paese in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto sono state coltivate in tale paese. Per l'indicazione «UE» o «non UE» di cui sopra, piccole quantità in peso di ingredienti possono essere ignorate, a condizione che la quantità totale degli ingredienti non presi in considerazione non superi il 5% della quantità totale in peso di materie prime di origine agricola.

10) È obbligatorio indicare il numero di codice dell'organismo di controllo e il luogo di produzione sull'etichetta dei prodotti in cui non viene utilizzato il logo biologico dell'UE?

Sì. Il numero di codice dell'organismo di controllo deve figurare su tutti i prodotti che utilizzano i termini che si riferiscono alla produzione biologica, indipendentemente dall'uso del logo biologico dell'UE. Tuttavia, il luogo di coltivazione è obbligatorio solo quando si utilizza il logo.

11) Sul sito Europa è disponibile una banca dati o un catalogo delle aziende che producono prodotti biologici certificati?

Non ancora. Tuttavia, un elenco degli organismi di controllo riconosciuti e delle autorità di controllo incaricate dei controlli è disponibile sul sito web dell'UE dedicato al biologico. Questi organismi di controllo possono essere distinti dal numero di codice che viene visualizzato sotto il logo biologico dell'UE. Visitando i siti web di questi organismi di controllo e autorità di controllo riconosciuti, possono accedere all'elenco

degli operatori e dei prodotti che producono e che sono certificati come biologici.

Sito web dell'UE dedicato al biologico:

https://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/index.html

12) Quali sono gli aspetti tecnici dell'apposizione del logo sulla confezione?

Per gli aspetti tecnici, consultare il manuale d'uso del logo biologico dell'UE.

https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-logo_en

13) Posso ridurre le dimensioni del logo per confezioni molto piccole?

L'allegato V del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce il modello del logo biologico dell'UE. In particolare, il punto 1.7 stabilisce che "il logo biologico dell'UE deve avere un'altezza di almeno 9 mm e una larghezza di almeno 13,5 mm; Il rapporto altezza/larghezza deve essere sempre 1:1,5. Eccezionalmente, la dimensione minima può essere ridotta a un'altezza di 6 mm per i 'pacchi molto piccoli'".

Il concetto di "imballaggi di dimensioni molto piccole" non è definito nel regolamento (UE) 2018/848. Tuttavia, l'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1169/2011 relativo alle informazioni sugli alimenti destinate ai consumatori consente l'omissione di alcune informazioni obbligatorie sugli alimenti "nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore è inferiore a 10 cm²". Pertanto, se, alla luce dei requisiti di etichettatura previsti dai suddetti Regolamenti, si può ritenere che la confezione sia troppo piccola per essere etichettata con tali requisiti di etichettatura e mantenere l'integrità del logo biologico dell'UE alla dimensione minima di 9 mm/13,5 mm, il logo può essere ridotto, eccezionalmente, ad un'altezza di 6 mm.

Sul sito web della DG AGRI è disponibile un manuale d'uso del logo biologico dell'UE, scaricabile, con tutti i dettagli tecnici pertinenti:

[https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-logo_en#when-to-
usa-il-logo-biologico](https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-logo_en#when-to-
usa-il-logo-biologico)

14) Posso utilizzare il logo biologico dell'UE in un opuscolo relativo ai prodotti cosmetici?

No. L'ambito di applicazione della legislazione dell'UE in materia di prodotti biologici è stabilito all'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/848. I prodotti agricoli trasformati non destinati all'uso alimentare (ad esempio i prodotti cosmetici) non rientrano nell'ambito di applicazione della legislazione dell'UE in materia di prodotti biologici. Di conseguenza, non possono essere certificati come biologici, né etichettati o pubblicizzati utilizzando il logo biologico dell'UE. La produzione e l'etichettatura di cosmetici biologici non sono regolamentate a livello dell'UE.

15) L'elenco degli ingredienti deve indicare quali ingredienti sono biologici?

Sì. L'elenco degli ingredienti indica quali ingredienti sono biologici come stabilito all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848. L'elenco degli ingredienti degli alimenti trasformati deve indicare quali ingredienti sono biologici anche se sono tutti biologici.

16) L'uso di un marchio biologico di un paese terzo per i prodotti importati nell'UE è sufficiente o il prodotto deve recare anche il marchio biologico dell'UE?

L'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce che l'uso del logo biologico dell'UE per i prodotti importati da paesi terzi è facoltativo: "L'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea è facoltativo per i prodotti importati da paesi terzi. Se il logo figura nell'etichettatura di tali prodotti, l'indicazione di cui all'articolo 32, paragrafo 2, figura anche nell'etichettatura." Pertanto, in conformità con quanto sopra, l'uso del marchio certificato biologico del paese terzo è sufficiente e l'uso del logo biologico dell'UE è facoltativo.

Tuttavia, occorre ricordare che un prodotto può essere importato da un paese terzo per essere immesso sul mercato dell'UE solo se soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) 2018/848.

17) Posso usare il logo biologico dell'UE nel menu del mio ristorante?

No. Le norme sulla produzione biologica e l'uso del logo biologico dell'UE nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti immessi sul mercato dell'UE come biologici sono stabilite nel regolamento (UE) 2018/848. L'ambito di applicazione del regolamento è definito all'articolo 2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, gli Stati membri possono applicare le norme nazionali o, in mancanza di queste, le norme relative alla produzione, all'etichettatura e al controllo dei prodotti provenienti da attività di ristorazione collettiva. Il logo di produzione

biologica dell'Unione europea non può essere utilizzato nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di tali prodotti e non può essere utilizzato per pubblicizzare la ristorazione collettiva.

18) Quali indicazioni obbligatorie devono figurare sull'etichettatura dei prodotti biologici non confezionati?

A norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/848, il numero di codice dell'organismo o dell'autorità di controllo è un requisito obbligatorio per i prodotti che recano termini che si riferiscono al biologico. Pertanto, il numero di codice degli organismi di controllo deve figurare su tutti i prodotti biologici, indipendentemente dal fatto che venga utilizzato o meno il logo biologico dell'UE. In caso di utilizzo del logo, è obbligatorio anche il luogo di coltivazione della materia prima agricola. Tali indicazioni devono essere etichettate conformemente all'articolo 32, nel senso che devono essere "apposte in un punto ben visibile in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili".

19) Posso usare il logo biologico dell'UE in bianco e nero e può essere usato sotto forma di adesivo?

L'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce che "il logo di produzione biologica dell'UE segue il modello di cui all'allegato V ed è conforme alle norme di cui a tale allegato". Inoltre, al punto 1.3 di tale allegato V: "il logo di produzione biologica dell'UE può essere utilizzato anche in bianco e nero, come indicato solo quando non è possibile applicarlo a colori". Come indicato agli articoli 32 e 33 del regolamento (UE) 2018/848, ogni volta che il logo biologico dell'UE è utilizzato su un prodotto, esso deve figurare insieme ad altri requisiti obbligatori in materia di etichettatura. Pertanto, un adesivo apposto su un prodotto che riporta solo il logo, senza i requisiti obbligatori di etichettatura, non è considerato conforme alla legislazione biologica dell'UE.

20) Un cittadino può utilizzare e pubblicare il logo biologico dell'UE in una pubblicazione o su un sito web?

L'uso del logo biologico dell'UE nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti immessi sul mercato dell'UE come biologici è disciplinato dal regolamento (UE) 2018/848. L'articolo 33 di tale regolamento stabilisce che il logo biologico dell'UE può essere utilizzato anche a fini informativi ed educativi relativi all'esistenza e alla pubblicità del logo stesso, a condizione che tale uso non sia tale da indurre in errore il consumatore per quanto riguarda la produzione biologica di prodotti specifici e che il logo è riprodotto conformemente alle norme di cui all'allegato V di tale regolamento.

21) È possibile etichettare sulla parte anteriore di una confezione di un Alimento trasformato "Il prodotto ha un ingrediente biologico"?

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 5, un prodotto con meno del 95% dei suoi ingredienti agricoli come biologici non può utilizzare il termine biologico sulla parte anteriore dell'imballaggio, ma può indicare quali ingredienti sono biologici nell'elenco degli ingredienti. L'articolo 30, paragrafo 5, lettera b), stabilisce specificamente che, per gli alimenti trasformati, i termini che si riferiscono al metodo di produzione biologico, come "biologico", possono essere utilizzati "solo nell'elenco degli ingredienti, a condizione che i) meno del 95% degli ingredienti agricoli del prodotto in peso siano biologici e che tali ingredienti siano conformi alle norme di produzione stabilite nel presente regolamento e ii) gli alimenti trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all'articolo all'allegato II, parte IV, punti 1.5, 2.1, paragrafo 1, e 2.2.1, lettera b), e 2.2.1 e ad eccezione delle norme sull'uso limitato di ingredienti agricoli non biologici di cui all'allegato II, parte IV, punto 2.2.1, e delle norme stabilite conformemente all'articolo 16, paragrafo 3".

Questo è il caso quando gli alimenti trasformati contengono ingredienti biologici insieme a ingredienti non biologici. In tali casi:

"L'elenco degli ingredienti di cui al primo comma, lettere a), b) e c), indica quali ingredienti sono biologici. I riferimenti alla produzione biologica possono apparire solo in relazione agli ingredienti biologici. L'elenco degli ingredienti di cui al primo comma, lettere b) e c), comprende un'indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti agricoli. I termini di cui al paragrafo 1, se utilizzati nell'elenco degli ingredienti di cui al primo comma, lettere a), b) e c), del presente paragrafo, sono redatti nello stesso colore, nelle stesse dimensioni e nello stesso stile delle altre indicazioni dell'elenco degli ingredienti."

22) Il logo biologico dell'UE è obbligatorio sulla confezione e sulla bolla di consegna ricevuta da un fornitore europeo (Business to business) per la materia prima biologica?

A norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2018/848, si considera che un prodotto "rechi termini che si riferiscono al metodo di produzione biologico quando, nell'etichettatura, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali, tale prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi utilizzati per la sua produzione sono descritti in termini che suggeriscono all'acquirente che il prodotto, gli ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti in conformità al presente regolamento. In particolare, i termini elencati nell'allegato IV e i loro derivati e abbreviativi, quali "bio" ed "eco", da soli o in combinazione, possono essere utilizzati in tutta l'Unione e in qualsiasi lingua elencata in tale allegato per l'etichettatura e la pubblicità dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, conformi

al presente regolamento."

Ai sensi dell'articolo 32 dello stesso Regolamento, laddove compaiano tali termini, è obbligatorio indicare, nell'etichettatura, il numero di codice dell'organismo di controllo/autorità di controllo a cui è soggetto l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di produzione o preparazione. L'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), prevede in particolare che l'uso del logo biologico dell'UE sia obbligatorio solo per gli alimenti biologici preconfezionati prodotti all'interno dell'Unione europea e se conformi, tra l'altro, al requisito di cui all'articolo 30 secondo cui almeno il 95% degli ingredienti agricoli del prodotto è biologico, in peso.

Pertanto, quando si fa riferimento al metodo di produzione biologico nell'imballaggio di un prodotto non destinato al consumo finale o la documentazione che accompagna la materia prima biologica è consegnata da impresa a impresa, l'imballaggio e i documenti commerciali devono recare il numero di codice dell'organismo di controllo competente, ma non sono tenuti a utilizzare il logo biologico dell'UE.

23) Un fico biologico (che rappresenta il 75% dell'intero prodotto) ricoperto di cioccolato non biologico (25% dell'intero prodotto) può essere etichettato come "Biologico"?

No. Il prodotto non è conforme all'articolo 30, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, che stabilisce che "almeno il 95% dei suoi ingredienti di origine agricola sono biologici".

Tuttavia, a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, il termine "biologico" può essere utilizzato nell'elenco degli ingredienti, a condizione che l'alimento sia conforme alle norme di produzione di cui ai punti 1.5, 2.1, lettera a), e 2.1.(b) e 2.2.1. dell'allegato II, parte IV, di tale regolamento, ad eccezione delle norme sull'uso limitato di ingredienti agricoli non biologici di cui al punto 2.2.1.

Quando il termine "biologico" figura solo nell'elenco degli ingredienti, l'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 prevede inoltre che: "L'elenco degli ingredienti di cui al primo comma, lettere a), b) e c), indica quali ingredienti sono biologici. I riferimenti alla produzione biologica possono apparire solo in relazione agli ingredienti biologici. L'elenco degli ingredienti di cui al primo comma, lettere b) e c), comprende un'indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti agricoli."

24) I termini che si riferiscono alla produzione biologica possono essere utilizzati nella denominazione di vendita di alimenti trasformati che contengono come ingrediente principale un prodotto della caccia o della pesca?

Sì, ma solo a determinate condizioni. Ciò deriva dalla natura specifica dei prodotti della caccia o della pesca di animali selvatici che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, non possono essere considerati prodotti biologici.

L'articolo 30, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848 prevede la

possibilità di utilizzare i termini che si riferiscono alla produzione biologica nella denominazione di vendita di un prodotto quando l'ingrediente principale è un prodotto della caccia o della pesca a condizioni specifiche. In particolare, il punto ii) di tale disposizione richiede che l'espressione che si riferisce alla produzione biologica nella denominazione di vendita sia chiaramente correlata all'ingrediente biologico e non al prodotto della caccia e della pesca (ad esempio: tonno in olio d'oliva biologico).

25) *Il logo biologico dell'UE può essere applicato sulla copertina di un album musicale?*

No. L'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti immessi sul mercato dell'UE come biologici è disciplinato dal regolamento (UE) 2018/848. L'uso del logo di produzione biologica dell'Unione Europea è inoltre soggetto alle norme generali sulla protezione dei consumatori e sull'uso dei marchi registrati.

Tale logo è un marchio registrato (numero di registrazione 018055852) di proprietà dell'UE. Non può essere utilizzato in modo da fuorviare il pubblico o creare la falsa impressione che la musica sia stata sponsorizzata o approvata dall'UE.

26) *Il logo biologico dell'UE può essere riprodotto nel contesto di una mostra museale sul caffè?*

Sì. L'uso del logo UE di produzione biologica nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti biologici è disciplinato dal regolamento (UE) 2018/848. L'articolo 33 di tale regolamento prevede che il logo dell'Unione europea di produzione biologica possa essere utilizzato anche a fini informativi ed educativi relativi all'esistenza e alla pubblicità del logo stesso, a condizione che tale uso non sia tale da indurre in errore il consumatore per quanto riguarda la produzione biologica di determinati prodotti e a condizione che il logo sia riprodotto conformemente alle norme di cui all'allegato V di tale regolamento.

Su questa base, il logo biologico dell'UE può essere riprodotto a fini didattici in una mostra museale.

27) *Il logo dell'UE può essere utilizzato a fini didattici in un libro di testo o nel materiale didattico di accompagnamento in formato digitale?*

Sì. L'uso del logo UE di produzione biologica nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti immessi sul mercato dell'UE come biologici è disciplinato dall'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/848, che stabilisce che il logo di produzione biologica può essere utilizzato anche a fini informativi ed educativi relativi all'esistenza e alla pubblicità del logo stesso, a condizione che tale uso non sia tale da indurre in errore il consumatore per quanto riguarda la produzione biologica di prodotti specifici e che il logo sia riprodotto conformemente alle norme di cui all'allegato V di tale regolamento.

28) *Un logo biologico nazionale che ne limiti l'uso agli operatori che operano in un determinato paese o che utilizzano materie prime provenienti da quel determinato paese può essere in linea con il diritto dell'UE?*

Sì, ma a condizioni rigorose.

L'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 dispone quanto segue: "i loghi nazionali e i loghi privati possono essere utilizzati nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti conformi al presente regolamento".

È pertanto prerogativa di ciascuno Stato membro stabilire norme specifiche per l'uso del proprio logo nazionale di produzione biologica, a condizione che i prodotti siano conformi al regolamento (UE) 2018/848 e agli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base di tale regolamento.

29) *È possibile esportare prodotti biologici certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 e correttamente etichettati in conformità a tale regolamento ma senza il logo dell'UE?*

Sì.

L'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848 prevede l'indicazione obbligatoria del logo dell'UE di produzione biologica solo in determinate circostanze:

«Se i prodotti recano le diciture di cui all'articolo 30, paragrafo 1, compresi i prodotti etichettati come prodotti in conversione a norma dell'articolo 30, paragrafo 3:

a) ...

b) nel caso di alimenti preimballati, sull'imballaggio figura anche il logo di produzione biologica dell'Unione europea di cui all'articolo 33, tranne nei casi di cui all'articolo 30, paragrafo 3, e all'articolo 30, paragrafo 5, lettere b) e c).»

Per contro, per l'esportazione di prodotti biologici, l'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 prevede quanto segue:

«Un prodotto può essere esportato dall'Unione come prodotto biologico e può recare il logo di produzione biologica dell'Unione europea, a condizione che sia conforme alle norme per la produzione biologica di cui al presente regolamento».

Un operatore che esporta prodotti biologici che non recano il logo di produzione biologica dell'UE può rispettare il regolamento (UE) 2018/848 e di conseguenza può essere certificato a condizione che vi sia conformità al regolamento (UE) 2018/848.

30) Come dovrebbero essere etichettati gli alimenti biologici per animali domestici in conformità al Regolamento (UE) 2018/848?

Gli alimenti per animali da compagnia sono mangimi destinati a una categoria specifica di animali, gli animali da compagnia; le disposizioni del regolamento (UE) 2018/848 che si applicano ai mangimi sono pertanto applicabili agli alimenti per animali da compagnia, in particolare quelle relative alla produzione, alla certificazione, al controllo, alla commercializzazione e al commercio con i paesi terzi. L'articolo 2 del regolamento (UE) 2023/2419 stabilisce che per alimenti per animali da compagnia si intendono i mangimi ai sensi dell'articolo 3, punto 46, del regolamento (UE) 2018/848 destinati agli animali da compagnia quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 767/2009.

Considerando che gli alimenti per animali da compagnia sono venduti principalmente al dettaglio ai consumatori finali, il regolamento (UE) 2023/2419 stabilisce requisiti specifici per l'uso di termini che si riferiscono alla produzione biologica e per l'uso del logo dell'UE di produzione biologica sull'etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia.

Si veda anche sopra (domanda/risposta numero 16 sulla certificazione degli alimenti biologici per animali da compagnia).

31) Quali indicazioni degli ingredienti biologici devono essere riportate nell'elenco degli ingredienti di un alimento biologico trasformato nel caso di un prodotto con un solo ingrediente?

Per gli alimenti costituiti da un unico ingrediente, l'articolo 19, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1169/2011 è pertinente e stabilisce quanto segue: *«Articolo 19 Omissione dell'elenco degli ingredienti 1. I seguenti alimenti non devono recare un elenco di ingredienti: (...) e) alimenti costituiti da un unico ingrediente, qualora: i) il nome dell'alimento sia identico al nome dell'ingrediente; o ii) la denominazione dell'alimento consente di identificare chiaramente la natura dell'ingrediente»*.

Quando l'elenco degli ingredienti non è obbligatorio, le disposizioni dell'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 sulle modalità di compilazione di tale elenco non possono essere applicate. Tuttavia, per quanto riguarda la denominazione di vendita, si noti che si applicano le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, in particolare l'articolo 30 sull'uso dei termini che si riferiscono alla produzione biologica.

Inoltre, qualora il logo di produzione biologica dell'Unione europea sia utilizzato su tali alimenti che non devono recare un elenco di ingredienti, l'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 richiede l'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto. L'indicazione deve apparire nello stesso campo visivo del logo e deve assumere una delle seguenti forme, a seconda dei casi: «Agricoltura dell'UE», «Agricoltura di paesi terzi» o «Agricoltura dell'UE/di paesi terzi».

Di conseguenza, se il luogo di produzione di un prodotto con un solo ingrediente è indicato come «agricoltura UE/non UE», significa che alcune delle materie prime agricole sono state coltivate nell'Unione e le altre materie prime agricole sono state coltivate in un paese terzo. Se le materie prime agricole provengono dallo stesso luogo, l'indicazione del luogo di produzione deve essere "agricoltura dell'UE" o "agricoltura di paesi terzi", a seconda dei casi.

Su tali questioni, si vedano le risposte alle domande 9 e 15 di cui sopra.

32) Quale indicazione dovrebbe essere fatta nell'elenco degli ingredienti di un alimento biologico per gli ingredienti composti organici?

Tutti gli ingredienti biologici, compresi gli ingredienti composti organici, devono quindi essere indicati come biologici nell'elenco degli ingredienti.

Ciò risulta da una lettura combinata dell'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848, dell'articolo 3, paragrafo 51, del regolamento (UE) 2018/848 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011.

L'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 recita: «L'elenco degli ingredienti di cui al primo comma, lettere a), b) e c), indica quali ingredienti sono biologici. I riferimenti alla produzione biologica possono figurare solo in relazione agli ingredienti biologici».

La definizione di ingrediente è contenuta all'articolo 3, punto 51, del regolamento (UE) 2018/848 come segue: «*ingrediente: un ingrediente quale definito al punto all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 o, per i prodotti diversi dagli alimenti, qualsiasi sostanza o prodotto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di prodotti che sia ancora presente nel prodotto finito, anche in forma modificata*».

All'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 si legge quanto segue: «*f) ingrediente: qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi alimentari e gli enzimi alimentari, nonché qualsiasi componente di un ingrediente composto, utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata; i residui non sono considerati «ingredienti*».

33) I prodotti biologici non confezionati etichettati al laser possono essere conservati insieme ai prodotti non biologici nello stesso punto vendita?

No. Questi prodotti biologici devono essere immagazzinati separatamente dagli altri prodotti agricoli o alimentari. L'allegato III, punto 7, del regolamento (UE) 2018/848 è pertinente e prevede quanto segue:

' 7. Stoccaggio dei prodotti

7.1. Le aree destinate allo stoccaggio dei prodotti sono gestite in modo da garantire l'identificazione dei lotti ed evitare qualsiasi mescolanza o contaminazione con prodotti o sostanze non conformi alle norme di produzione biologica. I prodotti biologici e in conversione devono essere chiaramente identificabili in ogni momento.

7.2. Nessun fattore di produzione o sostanza diversa da quelle autorizzate a norma degli articoli 9 e 24 per l'uso nella produzione biologica è immagazzinata in impianti biologici o in conversione e in unità di produzione animale. [...]

7.4. Quando gli operatori trattano prodotti biologici, in conversione o non biologici in qualsiasi combinazione e i prodotti biologici o in conversione sono immagazzinati in strutture di magazzino in cui sono immagazzinati anche altri prodotti agricoli o alimentari;

(a) i prodotti biologici o in conversione sono tenuti separati dagli altri prodotti agricoli o alimentari;

(b) sono adottate tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze o scambi tra prodotti biologici, in conversione e non biologici;

(c) Prima del magazzino dei prodotti biologici o in conversione devono essere state adottate adeguate misure di pulizia, la cui efficacia è stata verificata, e gli operatori tengono un registro di tali operazioni.

7.5. A tal fine, negli impianti di magazzino sono utilizzati solo i prodotti per la pulizia e la disinfezione autorizzati a norma dell'articolo 24 per l'uso nella produzione biologica».

Inoltre, l'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848 è pertinente e recita:

«Se i prodotti biologici, in conversione e non biologici sono raccolti contemporaneamente dagli operatori, sono preparati o immagazzinati nella stessa unità di preparazione, nella stessa area o nello stesso locale o sono trasportati verso altri operatori o unità, la verifica dei registri e delle misure, procedure o disposizioni in atto per garantire che le operazioni siano effettuate separatamente per luogo o per ora, che siano attuate adeguate misure di pulizia e, se del caso, misure per impedire la sostituzione dei prodotti, che i prodotti biologici e i prodotti in conversione siano identificati in ogni momento e che i prodotti biologici, in conversione e non biologici prodotti vengono immagazzinati, prima e dopo le operazioni di preparazione, separati l'uno dall'altro per luogo o per ora;».

34) Le bevande a base d'acqua contenenti ingredienti agricoli biologici possono essere considerate ed etichettate come biologiche anche se costituite principalmente da acqua?

Sì, a determinate condizioni.

In primo luogo, l'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/848 prevede quanto segue:

"Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti provenienti dall'agricoltura, compresi l'acquacoltura e l'apicoltura elencati nell'allegato I del TFUE, e ai prodotti derivati da tali prodotti, qualora tali prodotti siano o siano destinati a essere prodotti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati o esportati dall'Unione: a) prodotti agricoli vivi o non trasformati, comprese le sementi e altro materiale riproduttivo vegetale; b) i prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti; c) mangimi.

Il presente regolamento si applica anche a determinati altri prodotti strettamente connessi all'agricoltura elencati nell'allegato I del presente regolamento, qualora siano o siano destinati a essere prodotti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati o esportati dall'Unione."

Rientrano pertanto nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 gli ingredienti agricoli elencati nell'allegato I del TFUE (ad esempio caffè, tè) o gli ingredienti agricoli che sono prodotti agricoli trasformati per essere utilizzati come alimenti (ad esempio aromi, estratti), nonché i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/848 (ad esempio il mate, i preparati vegetali tradizionali a base vegetale).

In secondo luogo, l'allegato II, parte IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848 prevede quanto segue:

"Alla composizione degli alimenti biologici trasformati si applicano le seguenti condizioni: a) il prodotto è ottenuto principalmente da ingredienti agricoli o da prodotti destinati ad essere utilizzati come alimenti elencati nell'allegato I; Al fine di determinare se un prodotto è stato ottenuto principalmente da tali prodotti, non si tiene conto dell'acqua e del sale aggiunti".

Le bevande a base di acqua a base di acqua e ingredienti agricoli biologici, o a base di acqua e prodotti agricoli trasformati biologici destinati all'uso alimentare, o a base di acqua e prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/848, possono pertanto essere considerate alimenti biologici trasformati ed etichettate come biologiche se sono rispettate tutte le disposizioni applicabili, in particolare le norme di produzione per gli alimenti biologici trasformati e le norme di etichettatura.

35) *L'uso del logo biologico dell'UE è consentito per le bevande a base d'acqua?*

Sì, a determinate condizioni.

Le bevande a base d'acqua identificate come prodotti alimentari biologici trasformati possono essere etichettate con termini che si riferiscono alla produzione biologica nella denominazione di vendita quando almeno il 95 % degli ingredienti agricoli è biologico (articolo 30, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848) e quando il prodotto è conforme a tutte le norme applicabili. Il logo di produzione biologica dell'Unione europea può essere utilizzato nell'etichettatura di tali prodotti se l'intero prodotto è conforme al regolamento (UE) 2018/848.

Tuttavia, a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, il logo biologico dell'UE e i termini che si riferiscono alla produzione biologica non devono essere utilizzati nell'etichettatura se possono indurre in errore il consumatore o l'utilizzatore suggerendo che l'acqua presente in questo prodotto è conforme al presente regolamento.

36) *I prodotti realizzati durante il periodo di conversione possono essere etichettati o pubblicizzati come prodotti in conversione?*

No, in linea di principio, i prodotti ottenuti durante il periodo di conversione non devono essere etichettati o pubblicizzati come prodotti biologici o come prodotti in conversione conformemente all'articolo 30, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2018/848.

Tuttavia, l'articolo 30, paragrafo 3, secondo comma, prevedeva la seguente eccezione: "*il materiale riproduttivo vegetale, i prodotti alimentari di origine vegetale e i mangimi di origine vegetale ottenuti durante il periodo di conversione e conformi all'articolo 10, paragrafo 4, [del regolamento (UE) 2018/848] possono essere etichettati e pubblicizzati come prodotti in conversione utilizzando il termine 'in conversione' o un termine corrispondente, nonché alle condizioni di cui al paragrafo 1.*"

Al fine di conformarsi all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/848, i prodotti alimentari di origine vegetale devono contenere "*un solo ingrediente per le colture agricole*" e rispettare "*un periodo di conversione di almeno 12 mesi prima del raccolto.*"»

L'articolo 10, paragrafo 4, si applica quindi ai prodotti alimentari di origine vegetale, come i semi di frumento, il succo d'arancia ottenuto esclusivamente da arance, il vino non arricchito, il sidro ottenuto esclusivamente da mele e la farina di soia, in quanto tali prodotti sono tutti composti da un solo ingrediente per le colture agricole.

Per contro, l'articolo 10, paragrafo 4, non riguarda i prodotti di origine vegetale, quali una miscela di sementi di piante foraggere, succo di mele e di mango, vino arricchito con zucchero e sidro a base di mele e pere o

zucchero, in quanto tali prodotti sono tutti composti da più di un ingrediente di colture agricole.

3. SISTEMA DI CERTIFICAZIONE

1) Un operatore che vende prodotti biologici via internet (cioè una piattaforma online su internet) deve ottenere una "certificazione biologica", o equivale a vendere prodotti in un negozio?

Sì, l'operatore deve ottenere una certificazione biologica perché la piattaforma internet non può essere considerata come "stoccaggio in connessione con il punto vendita". Il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce le norme relative alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. L'articolo 34, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce che "prima dell'immissione sul mercato di prodotti come "biologici" o "in conversione" o prima dei periodi di conversione, gli operatori e le associazioni di operatori di cui all'articolo 36 che [...] [...] o che immettono tali prodotti sul mercato notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui viene esercitata e in cui la loro impresa è soggetta al sistema di controllo."

Inoltre, l'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848 prevede che "qualora gli operatori o i gruppi di operatori subappaltino una delle loro attività a terzi, sia l'operatore che i gruppi di operatori e i terzi si conformano al paragrafo 1, a meno che l'operatore o il gruppo di operatori non abbia dichiarato nella notifica di cui al paragrafo 1 di rimanere responsabile per quanto riguarda la produzione biologica e di non aver trasferito tale responsabilità a subappaltatore. In tali casi, l'autorità competente o, se del caso, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo verifica che le attività subappaltate siano conformi al presente regolamento nel contesto del controllo che effettua sugli operatori o sui gruppi di operatori che hanno subappaltato le loro attività."

Ciò significa che una piattaforma commerciale su Internet, anche quando la distribuzione o l'immissione del prodotto sul mercato" è stata subappaltata, deve aderire al sistema di certificazione biologica.

Inoltre, l'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 prevede che "Gli operatori che vendono prodotti biologici preimballati direttamente al consumatore o all'utilizzatore finale sono esentati dall'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e dall'obbligo di essere in possesso di un certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 2, a condizione che non [...] negozio diverso da quello collegato al punto vendita [...]". Affinché i prodotti possano essere venduti «direttamente al consumatore finale nel punto di vendita» ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, è necessario che la vendita avvenga in presenza sia dell'operatore o del suo personale di vendita sia del

consumatore finale. Nel caso delle vendite via Internet, i prodotti sono immagazzinati nel punto di spedizione, ma c'è una fase tra lo stoccaggio e la consegna al consumatore finale (cioè per posta).

Inoltre, lo stoccaggio di prodotti biologici è soggetto a determinati requisiti, come indicato nell'allegato III del regolamento (UE) 2018/848. L'operatore che ha il possesso fisico del prodotto biologico durante lo stoccaggio è tenuto a sottoporre il proprio impegno al sistema di controllo biologico come sopra indicato. A questo proposito, considerando la somiglianza tra l'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e l'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, va tenuto presente la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-289/16 relativa all'interpretazione delle disposizioni analoghe di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, disponibile al pubblico qui:

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-289/16>

"L'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, deve essere interpretato nel senso che, affinché si possa ritenere che i prodotti siano venduti "direttamente", ai sensi di tale disposizione, al consumatore o all'utilizzatore finale, è necessario che la vendita avvenga in presenza sia dell'operatore o del suo personale di vendita che del consumatore finale". Questo conferma che una piattaforma internet non può essere esentata dalla certificazione biologica perché la vendita del prodotto non avviene in presenza di entrambi gli operatori.

2) È possibile esentare una piattaforma internet dal sistema di controllo biologico quando si tratta di prodotti biologici preconfezionati, che non subiranno alcuna modifica e sono pronti per il consumatore finale?

No, il distributore che subappalta la vendita di prodotti biologici via Internet è tenuto ad aderire al sistema di certificazione biologica.

Il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce le norme relative alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. L'articolo 34, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce che "prima dell'immissione sul mercato di prodotti come "biologici" o "in conversione" o prima dei periodi di conversione, gli operatori e le associazioni di operatori di cui all'articolo 36 che [...] [...] o che immettono tali prodotti sul mercato notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui viene esercitata e in cui la loro impresa è soggetta al sistema di controllo."

Inoltre, l'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848 prevede che "qualora gli operatori o i gruppi di operatori subappaltino una delle loro attività a terzi, sia l'operatore che i gruppi di operatori e i terzi si conformano al paragrafo 1, a meno che

l'operatore o il gruppo di operatori non abbia dichiarato nella notifica di cui al paragrafo 1 che rimane responsabile per quanto riguarda la produzione biologica e che non ha trasferito tale responsabilità al subappaltatore. In tali casi, l'autorità competente o, se del caso, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo verifica che le attività subappaltate siano conformi al presente regolamento nel contesto del controllo che effettua sugli operatori o sui gruppi di operatori che hanno subappaltato le loro attività."

Inoltre, l'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce che "Gli operatori che vendono prodotti biologici preimballati direttamente al consumatore o all'utilizzatore finale sono esentati dall'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e dall'obbligo di essere in possesso di un certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 2, a condizione che non [...] negozio diverso da quello collegato al punto vendita [...]".

Affinché i prodotti possano essere venduti «direttamente al consumatore finale nel punto vendita» ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, è necessario che la vendita avvenga in presenza sia dell'operatore o del suo personale di vendita sia del consumatore finale. Nel caso delle vendite via Internet, i prodotti sono immagazzinati nel punto di spedizione, ma c'è una fase tra lo stoccaggio e la consegna al consumatore finale (cioè per posta). Pertanto, una piattaforma Internet non può essere considerata come "stoccaggio in connessione con il punto vendita".

Inoltre, lo stoccaggio di prodotti biologici è soggetto a determinati requisiti, come indicato nell'allegato III del regolamento (UE) 2018/848. L'operatore che ha il possesso fisico del prodotto biologico durante lo stoccaggio è tenuto a sottoporre il proprio impegno al sistema di controllo biologico come sopra indicato.

3) Un cittadino può acquistare erbe aromatiche da un'azienda biologica certificata e poi sulla propria confezione ed etichettarle in capsule a base vegetale e successivamente vendere il prodotto confezionato con un'etichettatura e un logo biologici dell'UE?

No, un prodotto che utilizza termini che si riferiscono alla produzione biologica deve rispettare il Regolamento (UE) 2018/848 che stabilisce le norme sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici.

L'articolo 32 di tale regolamento prevede che sia obbligatorio indicare "a) il numero di codice dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo cui è soggetto l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di produzione o preparazione figura anche nell'etichettatura e b) nel caso di alimenti preimballati, sull'imballaggio figura anche il logo di produzione biologica dell'Unione europea di cui all'articolo 33, tranne nei casi di cui all'articolo 30, paragrafo 3, e all'articolo 30, paragrafo 5, lettere b) e c)."

L'articolo 34, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce inoltre che "prima dell'immissione sul mercato di prodotti "biologici" o "in conversione" o prima dei periodi di conversione, gli operatori e i gruppi di operatori di cui all'articolo 36 che producono, preparano, distribuiscono [...] o che immettono tali prodotti sul mercato notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui essa è esercitata e in cui la loro impresa è soggetta al sistema di controllo."

Ciò significa che l'operatore che ha effettuato l'ultima preparazione del prodotto – per l'imballaggio, l'etichettatura o la modifica dell'etichettatura – deve presentare l'impegno all'organismo di controllo/autorità competente del luogo in cui viene svolta l'attività prima dell'immissione del prodotto sul mercato, e il numero di codice di tale organismo di controllo/autorità competente deve figurare sull'imballaggio se conforme alle disposizioni sopra citate.

4) Come si può consentire a un piccolo produttore di miele biologico di utilizzare la certificazione biologica dell'UE e quale sarà il costo?

Il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce le norme relative alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Gli operatori devono aderire al sistema di controllo biologico, che richiede la notifica dell'attività alle autorità competenti e l'assoggettamento dell'impegno al sistema di controllo a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848.

Per quanto riguarda il costo della certificazione biologica, l'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce che "gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi operatore o gruppo di operatori che rispetti il presente regolamento e, nei casi in cui sia riscossa una tariffa a norma degli articoli 78 e 80 del regolamento (UE) 2017/625, che paghi una tariffa ragionevole a copertura dei costi dei controlli, abbia diritto a essere coperto dal sistema di controllo. Gli Stati membri provvedono affinché le tariffe eventualmente rimosse siano rese pubbliche."

Inoltre, l'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce disposizioni specifiche per consentire agli operatori di disporre di sistemi di certificazione di gruppo al fine di ridurre i costi di certificazione e gli oneri amministrativi associati.

5) I prodotti biologici dell'UE possono essere venduti via Internet e come?

Sì. Il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce le norme relative alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Tutti i prodotti di produzione biologica che utilizzano termini che si riferiscono alla produzione biologica devono rispettare questo regolamento. L'articolo 32 di tale regolamento stabilisce le indicazioni obbligatorie di etichettatura obbligatorie e l'articolo 33 i requisiti per l'uso del logo biologico dell'UE.

Gli operatori che vendono prodotti biologici devono aderire al sistema di certificazione biologica conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848:

"Prima dell'immissione sul mercato di prodotti biologici o in conversione o prima del

periodo di conversione, gli operatori e i gruppi di operatori di cui all'articolo 36 che producono, preparano, distribuiscono o immagazzinano prodotti biologici o in conversione, che importano tali prodotti da un paese terzo o esportano tali prodotti in un paese terzo o che immettono tali prodotti sul mercato, notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui viene effettuata la questione e in cui la loro impresa è soggetta al sistema di controllo."

Il regolamento (UE) 2018/848 non prevede norme relative all'uso del logo biologico dell'UE in contesti diversi dai prodotti immessi sul mercato come biologici. Pertanto, il logo biologico dell'UE può essere utilizzato sul prodotto stesso se soddisfa i requisiti del regolamento (UE) 2018/848. Se il logo biologico dell'UE viene utilizzato sul sito di e-commerce, ciò può essere fatto a condizione che il logo sia presentato in relazione a un prodotto specifico e sia visualizzato insieme alle indicazioni obbligatorie richieste dalla legislazione biologica dell'UE.

Se sul sito web sono utilizzati termini che si riferiscono alla produzione biologica, deve essere rispettato l'articolo 30, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/848: "Per i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono utilizzati in nessuna parte dell'Unione, in nessuna delle lingue elencate nell'allegato IV, per l'etichettatura, il materiale pubblicitario o i documenti commerciali di un prodotto non conforme al presente regolamento. Inoltre, nell'etichettatura o nella pubblicità non possono essere utilizzati termini, compresi i termini utilizzati nei marchi o nelle denominazioni sociali, o pratiche che possano indurre in errore il consumatore o l'utilizzatore suggerendo che un prodotto o i suoi ingredienti sono conformi al presente regolamento."

In linea di principio, le descrizioni del prodotto biologico e le traduzioni di tali descrizioni sono possibili. Tuttavia, per quanto riguarda la lingua dell'etichettatura, devono essere rispettate le seguenti normative:

L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari stabilisce che: "le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono redatte in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori degli Stati membri in cui un alimento è commercializzato."

- L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce che: "Nel loro territorio, gli Stati membri in cui un alimento è commercializzato possono stabilire che le indicazioni siano fornite in una o più lingue tra le lingue ufficiali dell'Unione"

- L'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce che: "I paragrafi 1 e 2 non ostano a che le indicazioni siano indicate in più lingue".

6) Nell'UE, i grossisti che trattano solo prodotti preimballati devono essere certificati biologici (certificato bio) per poter vendere i loro prodotti ai dettaglianti?

Sì. Il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce le norme relative alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

Gli operatori che vendono prodotti biologici devono aderire al sistema di certificazione biologica ai sensi dell'articolo 34 di tale regolamento:

"Prima dell'immissione sul mercato di prodotti biologici o in conversione o prima del periodo di conversione, gli operatori e i gruppi di operatori di cui all'articolo 36 che producono, preparano, distribuiscono o immagazzinano prodotti biologici o in conversione, che importano tali prodotti da un paese terzo o li esportano in un paese terzo, o che immettono tali prodotti sul mercato, notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui essa è esercitata e in cui la loro impresa è soggetta al sistema di controllo."

Inoltre, l'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 prevede che "Gli operatori che vendono prodotti biologici preimballati direttamente al consumatore o all'utilizzatore finale sono esentati dall'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e dall'obbligo di essere in possesso di un certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 2, a condizione che non [...] negozio diverso da quello collegato al punto vendita [...]". Affinché i prodotti possano essere venduti «direttamente al consumatore finale nel punto vendita» ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, è necessario che la vendita avvenga in presenza sia dell'operatore o del suo personale di vendita sia del consumatore finale.

Pertanto, i distributori e i grossisti di prodotti biologici non possono essere soggetti all'esenzione dal sistema di controllo biologico.

7) Quando i rivenditori che vendono prodotti biologici possono essere esentati dal sistema di notifica e certificazione?

Il considerando 84 del regolamento (UE) 2018/848 afferma che "i piccoli negozi al dettaglio che non vendono prodotti biologici diversi dai prodotti biologici preimballati presentano un rischio relativamente basso di non conformità alle norme di produzione biologica e non dovrebbero essere soggetti a oneri sproporzionati per la vendita di prodotti biologici. Essi non dovrebbero pertanto essere soggetti agli obblighi di notifica e certificazione, ma dovrebbero rimanere soggetti a controlli ufficiali effettuati per verificare il rispetto delle norme che disciplinano la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici [...]".

L'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce che "gli operatori che vendono prodotti biologici preimballati direttamente al consumatore o all'utilizzatore finale sono esentati dall'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e dall'obbligo di essere in possesso di un certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 2, a condizione che non producano, preparare, immagazzinare o importare tali prodotti da un paese terzo o subappaltare tali attività a un altro operatore".

L'esenzione può essere concessa solo agli operatori che vendono prodotti biologici preimballati direttamente al consumatore o all'utilizzatore finale e a condizione che:

- produrre, preparare,
- negozio diverso da quello collegato al punto vendita, o
- importare tali prodotti da un paese terzo, o
- subappaltare tali attività ad un altro operatore (= produzione, preparazione, compresa l'etichettatura, magazzinaggio, importazione).

Le nozioni di "vendita diretta" e di "magazzinaggio in connessione con il punto di vendita" si riferiscono a una situazione in cui la vendita dei prodotti biologici preimballati avviene quando i prodotti sono stoccati e quando sono presenti contemporaneamente sia l'operatore o il suo personale di vendita che il consumatore finale.

Un dettagliante che vende prodotti biologici preimballati ma subappalta la produzione, la preparazione (compresa l'etichettatura o le modifiche apportate all'etichettatura relativa alla produzione biologica), le attività di magazzinaggio o di importazione a un altro operatore non può pertanto beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 ed è soggetto al sistema di certificazione e controllo biologico.

8) *Un gruppo di operatori certificati come biologici (regolamento (UE) 2018/848) può essere composto da membri che non sono agricoltori biologici o operatori biologici che producono alghe o animali d'acquacoltura?*

No. Il gruppo di operatori può essere composto solo da soci che sono agricoltori o operatori che producono alghe o animali d'acquacoltura e che possono inoltre essere coinvolti nella trasformazione, preparazione o immissione sul mercato di alimenti e mangimi. Inoltre, gli agricoltori o gli operatori che non rispettano il regolamento (UE) 2018/848 non possono far parte di un gruppo di operatori certificati come biologici. In primo luogo, l'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), definisce il tipo di operatori che possono essere membri di un gruppo di operatori e le attività che i membri di un gruppo di operatori possono svolgere: "Ciascun gruppo di operatori: a) è composto esclusivamente da soci che sono agricoltori o operatori che producono alghe o animali d'acquacoltura e che possono inoltre essere coinvolti nella trasformazione, preparazione o immissione sul mercato di alimenti o mangimi;".

In secondo luogo, sono pertinenti anche le seguenti disposizioni del regolamento (UE) 2018/848:

- all'articolo 3, punto 13, che fornisce la seguente definizione di "operatore": "per operatore si intende la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto del presente regolamento in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione che sono sotto il suo controllo"; e
- all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), che dispone quanto segue: "Ciascun gruppo di operatori [...] istituisce un sistema di controlli interni comprendente un insieme documentato di attività e procedure di controllo in base alle quali una persona o un organismo identificato è responsabile della verifica del rispetto del presente regolamento da parte di ciascun membro del gruppo."

9) *Nel caso di una cooperativa che ha più di 2000 soci, questa cooperativa può avere come sottounità della cooperativa gruppi di operatori, che sono certificati come gruppi di operatori ma che rimangono sotto la cooperativa o condividono la stessa personalità giuridica di quest'ultima?*

No. Da un lato, nel contesto del presente esempio, le sottounità menzionate sono gruppi di operatori ai fini della certificazione biologica ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848, che prevede quanto segue: "Ciascun gruppo di operatori (...) ha personalità giuridica". Pertanto, le suddette sottounità non possono condividere la personalità giuridica con altre sottounità e/o cooperative. D'altro canto, il regolamento (UE) 2018/848 non osta a che un gruppo di operatori partecipi all'adesione ad altri tipi di associazioni di agricoltori o a meccanismi quali una cooperativa, nel rispetto di tutte le disposizioni applicabili. Infine, come stabilito all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/279, la dimensione di un gruppo di operatori non può superare i 2000 membri.

10) Quando i membri di un gruppo certificato di operatori non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), e b) del regolamento (UE) 2018/848: possono rimanere membri del gruppo di operatori?

No. L'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento 2018/848 prevede che ciascun gruppo di operatori "è composto esclusivamente da membri" che soddisfano, tra l'altro, le condizioni di cui alle lettere a) e b). Di conseguenza, un operatore che non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e/o b), del regolamento 2018/848 non può essere membro del gruppo di operatori se tale gruppo è destinato a essere controllato e certificato come gruppo di operatori ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848.

11) Il gruppo di operatori può svolgere attività di preparazione sui prodotti che riceve dai suoi membri?

Sì. Un gruppo di operatori certificati come biologici nell'UE o un gruppo di operatori certificati come biologici nei paesi terzi che è stato sottoposto ai controlli di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/848 può svolgere qualsiasi attività, compresa la "preparazione", con la certificazione del gruppo. Tali attività sono:

i) la "produzione, la preparazione, la distribuzione/immissione sul mercato, lo stoccaggio, l'importazione e l'esportazione" nell'UE (allegato VI del regolamento (UE) 2018/848); e ii) "produzione, preparazione, distribuzione, magazzinaggio, importazione ed esportazione" in paesi terzi [allegato I del regolamento (UE) 2021/1378].

12) Quali sono i requisiti affinché un operatore entri a far parte di un gruppo di operatori?

Per entrare a far parte di un gruppo di operatori, un operatore deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848. In primo luogo, l'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), definisce il tipo di operatori che possono essere membri di un gruppo di operatori e le attività che i membri di un gruppo di operatori possono svolgere: "Ciascun gruppo di operatori: a) è composto esclusivamente da soci che

sono agricoltori o operatori che producono alghe o animali d'acquacoltura e che possono inoltre essere coinvolti nella trasformazione, preparazione o immissione sul mercato di alimenti o mangimi;"

In secondo luogo, l'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), impone ai membri di un gruppo di operatori di soddisfare uno dei tre criteri alternativi in termini di fatturato o di dimensioni dell'azienda per poter far parte di un gruppo di operatori:

"essere composto solo da membri (...) il cui costo di certificazione individuale rappresenta più del 2 % del fatturato o della produzione standard di produzione biologica di ciascun membro e il cui fatturato annuo della produzione biologica non supera i 25 000 EUR";

"essere composto solo da membri (...) la cui produzione standard di produzione biologica non sia superiore a 15 000 EUR all'anno"; o

"essere composto solo da membri (...) che hanno ciascuna un'azienda di un importo massimo:

- cinque ettari,
- 0,5 ettari, nel caso di serre, o
- 15 ettari, esclusivamente nel caso di prato permanente".

In terzo luogo, l'articolo 36, paragrafo 1, lettera e), stabilisce che "un raggruppamento di operatori è composto esclusivamente da membri le cui attività di produzione o eventuali attività aggiuntive di cui alla lettera a) si svolgono in prossimità geografica l'una dell'altra nello stesso Stato membro o nello stesso paese terzo".

13) Che cosa significa che un gruppo di operatori "ha personalità giuridica" come richiesto dall'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848?

Sebbene il regolamento (UE) 2018/848 non definisca il termine "personalità giuridica", tale nozione si riferisce alle entità che sono riconosciute dal diritto nazionale come aventi un'identità distinta, nonché diritti e doveri giuridici, e sono quindi in grado di fare le cose giuridiche che una persona fisica può fare (ad esempio possedere beni, stipulare contratti, ecc.) secondo le leggi di tale paese.

4. DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

4.1 REGOLE GENERALI DI PRODUZIONE

1) Cosa può succedere in caso di contaminazione di un terreno agricolo biologico da parte di sostanze chimiche utilizzate da vicini che operano come agricoltori convenzionali?

Il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce norme di produzione e requisiti specifici di etichettatura che gli operatori biologici devono rispettare, nonché requisiti di controllo che le autorità che svolgono compiti di controllo e certificazione, devono rispettare. Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del suddetto regolamento, un operatore biologico deve elaborare e successivamente mantenere misure pratiche a livello dell'unità e/o dei locali e/o dell'attività per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica nonché delle misure precauzionali per ridurre il rischio di contaminazione da prodotti o sostanze non autorizzati.

Tuttavia, il regolamento (UE) 2018/848 non prevede una procedura per la risoluzione delle richieste di risarcimento relative alla contaminazione non intenzionale da un'azienda limitrofa. In questi casi, l'agricoltore può contattare le autorità competenti, gli organismi di controllo o le autorità di controllo del proprio Stato membro, a seconda delle leggi nazionali. Quando l'operatore è a conoscenza di una contaminazione, il prodotto non deve essere commercializzato come biologico.

2) Come si evita l'uso e l'eventuale presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) nella produzione biologica?

L'uso di OGM nella produzione biologica è vietato, ad eccezione dei medicinali veterinari. L'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce il divieto di utilizzare OGM e prodotti derivati da OGM o da OGM come alimenti, mangimi, coadiuvanti tecnologici, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, ammendanti, materiale riproduttivo vegetale, microrganismi e animali nella produzione biologica. All'articolo 3, punto 58, lo stesso regolamento definisce "OGM" i seguenti termini: "organismo geneticamente modificato" o "OGM": un organismo geneticamente modificato quale definito all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che non è ottenuto mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato I, parte B, di tale direttiva;"

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, ai fini del divieto di cui all'articolo 11, paragrafo 1, per quanto riguarda gli OGM e i prodotti ottenuti da OGM per l'alimentazione umana e animale, gli operatori possono fare affidamento sulle etichette che accompagnano un prodotto o su qualsiasi altro documento di accompagnamento, apposto o fornito a norma della direttiva 2001/18/CE, del regolamento (CE) n.

1829/2003 o del regolamento (CE) n. 1830/2003. Tali soglie di etichettatura rappresentano dei massimali legati esclusivamente alla presenza accidentale e tecnicamente inevitabile di OGM.

Come previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, gli operatori possono presumere che nessun OGM o prodotto ottenuto da OGM sia stato utilizzato nella fabbricazione di alimenti e mangimi acquistati quando questi ultimi non sono etichettati o accompagnati da un documento a norma di tali regolamenti, a meno che non abbiano ottenuto altre informazioni indicanti che l'etichettatura dei prodotti in questione non è conforme a tali regolamenti.

Sulla base delle disposizioni giuridiche sopra citate, nessun prodotto contenente OGM può essere utilizzato nella produzione biologica, ad eccezione dei prodotti veterinari e dei prodotti le cui etichette non indicano la presenza di OGM sulla base della direttiva 2001/18/CE, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e del regolamento (CE) n. 1830/2003, in quanto la presenza è dovuta a una presenza accidentale e tecnicamente inevitabile che è inferiore alla soglia di etichettatura di 0,9%.

Infine, l'articolo 11, paragrafo 4, prevede che, per quanto riguarda i prodotti non coperti dai suddetti requisiti di etichettatura, gli operatori che utilizzano prodotti non biologici acquistati da terzi impongano al venditore di confermare che tali prodotti non sono ottenuti da OGM o prodotti da OGM.

3) I rodenticidi possono essere utilizzati nella produzione biologica?

L'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce che "ai fini e agli usi di cui agli articoli 24 e 25 e all'allegato II, solo i prodotti e le sostanze che sono stati autorizzati a norma di tali disposizioni possono essere utilizzati nella produzione biologica, a condizione che il loro uso nella produzione non biologica sia stato autorizzato anche in conformità delle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e, se del caso, conformemente alle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione."

L'autorizzazione all'uso e alla commercializzazione del rodenticida come nei prodotti fitosanitari (PPP) è di competenza di ciascuno Stato membro, mentre la valutazione e l'approvazione delle sostanze attive, che sono incluse nei prodotti fitosanitari, sono effettuate a livello dell'UE. L'elenco delle sostanze attive approvate per l'uso nei prodotti fitosanitari è stabilito nel regolamento (CE) n. 1107/2009 e nel regolamento (UE) n. 540/2011. Tra le sostanze attive autorizzate a livello dell'UE, solo quelle elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione possono essere utilizzate nella composizione dei prodotti fitosanitari da utilizzare nella produzione biologica.

Sebbene in tale elenco non siano menzionati specificamente singoli rodenticidi, il gruppo di sostanze denominato "sostanze di base" può essere utilizzato come rodenticida, a condizione che tale uso sia autorizzato a livello di Stato membro per l'agricoltura generale.

4) L'acqua del rubinetto può essere utilizzata nella produzione biologica?

L'uso dell'acqua nella produzione biologica è autorizzato conformemente all'allegato II, parte IV, punto 2.2.2, del regolamento (UE) 2018/848 e) acqua potabile ... generalmente utilizzato nella lavorazione degli alimenti.

Inoltre, nell'allegato V, sezione A2 (Coadiuvanti tecnologici e altri prodotti che possono essere utilizzati per la trasformazione di ingredienti di origine agricola ottenuti da produzione biologica) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, l'acqua è autorizzata nella trasformazione di alimenti biologici con la condizione specifica che si tratti di "acqua potabile ai sensi della direttiva 98/83/CE del Consiglio".

5) Le radiazioni ionizzanti possono essere utilizzate per la produzione biologica?

No. L'uso di radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti o mangimi biologici, o di materie prime utilizzate in alimenti o mangimi biologici, è vietato a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/848. Il divieto riguarda l'intera catena alimentare biologica.

Si noti che l'articolo 3, paragrafo 67, del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce che per «radiazioni ionizzanti» si intendono le radiazioni ionizzanti quali definite al punto 46 della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio.

4.2 REGOLE DI PRODUZIONE DELL'IMPIANTO

1) Quali fertilizzanti possono essere utilizzati in agricoltura biologica?

A norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/848, la produzione biologica si basa, tra l'altro, sul mantenimento e il miglioramento della vita e della fertilità naturale del suolo, sulla stabilità del suolo, sulla ritenzione idrica e sulla biodiversità del suolo, sulla prevenzione e la lotta contro la perdita di materia organica del suolo, la compattazione e l'erosione del suolo e il nutrimento delle piante principalmente attraverso l'ecosistema del suolo. Inoltre, si basa anche sulla limitazione al minimo dell'uso di risorse non rinnovabili e di input esterni.

L'allegato II, parte I, punto 1.9.2, del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce che "la fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e aumentate, tranne nel caso di prati o foraggi perenni, mediante l'uso di una rotazione pluriennale delle colture, comprese le leguminose obbligatorie come coltura principale o di copertura per le colture a rotazione e altre colture da sovescio".

Inoltre, i fertilizzanti e gli ammendanti possono essere utilizzati solo se autorizzati dalla

Commissione europea per l'uso nella produzione biologica e inclusi in un elenco ristretto di prodotti e sostanze (allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione).

I concimi minerali azotati non devono essere utilizzati conformemente al punto 1.9.8. della parte 1 del regolamento (UE) 2018/848 e, conformemente all'articolo 24 di tale regolamento, i concimi in agricoltura biologica possono essere autorizzati solo se rispettano gli obiettivi, i criteri e i principi della produzione biologica, come stabilito dalla legislazione dell'UE in materia di biologico. La Commissione ha la possibilità di chiedere al gruppo di esperti di consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP) un parere in merito alla compatibilità di prodotti o sostanze con gli obiettivi, i criteri e i principi della produzione biologica. Ciò può essere fatto dopo che uno Stato membro ha presentato una richiesta pertinente alla Commissione.

2) Le piretrine contenenti piperonilbutossido (PBO) possono essere utilizzate in agricoltura biologica?

L'UPB è un sinergizzante e non esiste un elenco UE di sinergizzanti che possono essere aggiunti ai prodotti fitosanitari. Le sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari sono autorizzate a livello dell'UE. Il regolamento (UE) n. 540/2011, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 798/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013, ha approvato la piretrina come sostanza attiva a condizione di limitarne l'uso come insetticida.

Tuttavia, l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario e le sue condizioni d'uso (compresa la sua composizione) sono di competenza degli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Pertanto, la questione se un prodotto fitosanitario possa contenere il PBO come sinergizzante fa parte dell'autorizzazione rilasciata da tale Stato membro. Pertanto, la possibilità di utilizzare l'UPB nel territorio di uno Stato membro dipenderà dalle autorizzazioni nazionali che consentono l'uso di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze.

Per quanto riguarda il biologico, l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione stabilisce l'elenco delle sostanze attive autorizzate nei prodotti fitosanitari da utilizzare in agricoltura biologica. Le piretrine estratte da piante come il *Chrysanthemum cinerariaefolium* sono elencate nell'allegato I. Ciò significa che i prodotti fitosanitari contenenti piretrine di origine vegetale come sostanza attiva possono essere utilizzati nell'agricoltura biologica nella misura in cui sono autorizzati dalle autorità competenti in cui i prodotti fitosanitari che li contengono sono commercializzati e utilizzati e in base alla composizione (compreso l'uso di sinergizzanti) approvata da tali autorità.

3) Quali limiti massimi di residui (LMR) si applicano ai prodotti biologici?

L'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce che, salvo

disposizione contraria, la legislazione dell'UE in materia di biologico si applica fatta salva la legislazione dell'Unione in materia, in particolare la legislazione in materia di sicurezza della filiera alimentare, salute e benessere degli animali, salute delle piante e materiale riproduttivo vegetale. Pertanto, tutti i prodotti biologici devono rispettare le leggi generali applicate alla produzione convenzionale, compreso il regolamento (CE) n. 396/2005 sugli LMR di pesticidi.

Inoltre, i fattori di produzione destinati all'uso nell'agricoltura biologica devono essere elencati nell'allegato I (pesticidi) e nell'allegato II (fertilizzanti) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione. Le sostanze elencate nei presenti allegati possono essere utilizzate solo nella misura in cui l'uso corrispondente è autorizzato nell'agricoltura convenzionale nello Stato membro interessato conformemente alla pertinente legislazione dell'UE o alle disposizioni nazionali conformi al diritto dell'UE di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848.

4) Quali e come sono autorizzati i prodotti fitosanitari (PPP) nell'agricoltura biologica?

A norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/848, le sostanze possono essere autorizzate per l'uso nella produzione biologica se sono elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione. Tuttavia, l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848 prevede che "ai fini e agli usi di cui agli articoli 24 e 25 e all'allegato II, solo i prodotti e le sostanze che sono stati autorizzati a norma di tali disposizioni possono essere utilizzati nella produzione biologica, a condizione che il loro uso nella produzione non biologica sia stato autorizzato anche conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e, se del caso, conformemente alle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione." Pertanto, l'autorizzazione per l'uso dei prodotti fitosanitari è rilasciata a livello nazionale e le condizioni d'uso e la composizione dei prodotti fitosanitari possono differire da uno Stato membro all'altro. Tuttavia, quando è utilizzato in uno o più Stati membri, i residui della sostanza attiva sono disciplinati dalla legislazione dell'UE sui livelli massimi di residui (regolamento (CE) n. 396/2005) e gli Stati membri devono accettare i prodotti trattati se tali residui sono pari o inferiori al livello massimo di residui fissato.

Nell'UE, l'autorizzazione all'uso e alla commercializzazione di un prodotto fitosanitario è di competenza di ciascuno Stato membro, mentre la valutazione e l'approvazione delle sostanze attive incluse nei prodotti fitosanitari sono effettuate a livello dell'UE. L'elenco delle sostanze attive approvate per l'uso nei prodotti fitosanitari è costituito dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e dal regolamento (UE) n. 540/2011. Tra le sostanze attive autorizzate a livello dell'UE, solo quelle elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione possono essere utilizzate nella composizione dei prodotti fitosanitari da utilizzare nella produzione biologica.

5) I cespi di cicoria prodotti dall'idrocoltura possono essere venduti come prodotti biologici?

Conformemente all'allegato II, parte I, punto 1.2, del regolamento (UE) 2018/848, la produzione idroponica, che è un metodo di coltivazione di piante che non

È vietato crescere in acqua con le radici solo in una soluzione nutritiva o in un mezzo inerte a cui viene aggiunta una soluzione nutritiva.

Tale divieto deriva dal fatto che la produzione idroponica, un metodo di coltivazione delle piante con le radici in una sola soluzione nutritiva o in un mezzo inerte a cui è aggiunta una soluzione nutritiva, non è in linea con il principio generale della coltivazione di colture legate al suolo della produzione biologica di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/848. Tuttavia, ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 1.3, di tale regolamento, è concessa una deroga alla produzione di cespi di cicoria come segue: "In deroga al punto 1.1, sono consentiti: b) l'ottenimento di cespi di cicoria, anche immergendoli in acqua limpida, a condizione che il materiale riproduttivo vegetale sia biologico. L'uso di un substrato di coltivazione è consentito solo se i suoi componenti sono autorizzati a norma dell'articolo 24."

6) È possibile utilizzare una potenziale nuova tecnologia per la produzione di fertilizzanti azotati a basso costo nell'agricoltura biologica?

Conformemente all'allegato II, parte I, punto 1.9, del regolamento (UE) 2018/848, la fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e aumentate mediante la rotazione pluriennale delle colture, compresi i legumi e altre colture da sovescio, e mediante l'applicazione di effluenti di allevamento o di materiale organico, entrambi preferibilmente compostati, provenienti da produzione biologica. In conformità al punto 1.9.3, inoltre, i fertilizzanti e gli ammendanti possono essere utilizzati solo se autorizzati dalla Commissione per l'uso nella produzione biologica e inclusi in un elenco ristretto di prodotti e sostanze (allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione). Infine, ai sensi del punto 1.9.8 sono vietati i concimi minerali azotati.

A norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/848, i fertilizzanti in agricoltura biologica possono essere autorizzati a condizione che rispettino gli obiettivi, i criteri e i principi della produzione biologica, come stabilito dalla legislazione dell'UE in materia di biologico. La Commissione ha la possibilità di chiedere al gruppo di esperti di consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP) un parere in merito alla compatibilità di prodotti o sostanze con gli obiettivi, i criteri e i principi della produzione biologica. Ciò può essere fatto dopo che uno Stato membro ha presentato una richiesta pertinente alla Commissione.

Tuttavia, la legislazione dell'UE in materia di biologico non prevede la possibilità di autorizzare o testare nuove tecnologie per la loro produzione. Pertanto, un'eventuale autorizzazione riguarderebbe il prodotto finale e non la tecnologia specifica, che deve comunque essere in linea con la legislazione biologica dell'UE.

7) Il prodotto matrino può essere utilizzato nella produzione biologica?

No. A norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/848, è possibile utilizzare sostanze attive solo nei prodotti fitosanitari (PPP), nei fertilizzanti, negli ammendanti e nei nutrienti che sono stati autorizzati ed elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione. Inoltre, l'uso della matrino o di suoi composti simili come prodotti fitosanitari non è consentito nell'agricoltura biologica perché tali sostanze non sono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione in commercio delle piante prodotti di protezione presenti sul mercato e non inclusi nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione.

Prima che un fertilizzante/ammendante/nutriente o prodotto fitosanitario possa essere autorizzato per l'uso nell'agricoltura biologica, deve essere autorizzato e, sulla base della richiesta di uno Stato membro, dovrebbe essere valutato da EGTOP. Dopo un parere positivo da parte dell'EGTOP, la sostanza può essere inclusa nel pertinente allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione.

8) Le piante ornamentali e le erbe aromatiche possono essere prodotte "fuorisuolo" e certificato biologico ?

Sì, fatto salvo il rispetto di determinate condizioni.

L'allegato II, parte I, punto 1.4, del regolamento (UE) 2018/848 prevede che "In deroga al punto 1.1, sono consentite le seguenti pratiche: a) coltivazione di piante per la produzione di piante ornamentali ed erbe aromatiche in vaso da vendere insieme al vaso al consumatore finale; b) la coltivazione di piantine o trapianti in contenitori per ulteriori trapianti".

Le piante ornamentali e le erbe aromatiche possono quindi essere prodotte non solo in terreni vivi, come stabilito nell'allegato II, parte I, punto 1.1, del regolamento (UE) 2018/848, ma anche in vasi da vendere insieme al vaso al consumatore finale.

La certificazione come biologica è subordinata al rispetto di tutte le norme applicabili. In particolare, i terricci vivi e i vasi devono essere in linea con la definizione di "coltivazione di colture legate al suolo" di cui all'articolo 3, punto 70, del regolamento (UE) 2018/848: "per coltura di colture legate al suolo si intende la produzione in suolo vivo o in un suolo miscelato o fertilizzato con materiali e prodotti consentiti nella produzione biologica in relazione al sottosuolo e al substrato roccioso".

9) È possibile produrre microgreens in modo biologico?

Sì. Sebbene il termine "microgreens" non sia utilizzato nel regolamento (UE) 2018/848, dato che i microgreens sono piante, sono soggetti a tutte le disposizioni relative alle piante di cui a tale regolamento.

Conformemente all'allegato II, parte I, punto 1.1, del regolamento (UE) 2018/848 "Le colture biologiche, ad eccezione di quelle che crescono naturalmente in acqua, sono prodotte in suolo vivo o in suolo vivo mescolato o concimato con materiali e prodotti consentiti nella produzione biologica, in connessione con il sottosuolo e il substrato roccioso".

Quando i microgreens sono "germogli", l'allegato II, parte I, punto 1.3, del regolamento (UE) 2018/848 è pertinente e prevede quanto segue:

"1.3.By deroga al punto 1.1, è consentito quanto segue:

- (a) la produzione di semi germogliati, che comprendono germogli, germogli e crescita, che vivono esclusivamente delle riserve nutritive disponibili nei semi, inumidendoli in acqua limpida, a condizione che i semi siano biologici. È vietato l'uso di substrato di coltivazione, ad eccezione dell'uso di un substrato inerte destinato esclusivamente a mantenere umide le sementi, quando i componenti di tale substrato inerte sono autorizzati a norma dell'articolo 24;
- (b) l'ottenimento di cespi di cicoria, anche immergendoli in acqua limpida, a condizione che il materiale riproduttivo vegetale sia biologico. L'uso di un substrato di coltivazione è consentito solo se i suoi componenti sono autorizzati a norma dell'articolo 24."

Quando i microgreens sono "erbe", l'allegato II, parte I, punto 1.4, del regolamento (UE) 2018/848 è pertinente e prevede quanto segue:

"1.4.By deroga al punto 1.1, sono consentite le seguenti pratiche:

- (a) coltivazione di piante per la produzione di piante ornamentali ed erbe aromatiche in vaso da vendere insieme al vaso al consumatore finale;
- (b) piantine in crescita o trapianti in contenitori per ulteriori trapianti".

10) *L'agricoltura verticale è un sistema di produzione compatibile con i principi biologici?*

No, perché l'uso della produzione idroponica è vietato dal regolamento (UE) 2018/848 (allegato II, parte I, punto 1.2, del regolamento (UE) 2018/848): "La produzione idroponica, che è un metodo di coltivazione di piante che non crescono naturalmente in acqua con le radici solo in una soluzione nutritiva o in un mezzo inerte a cui viene aggiunta una soluzione nutritiva, è proibito".

Ciò riflette uno dei principi generali della produzione biologica di cui all'articolo 5, lettera f), del regolamento (UE) 2018/848 ed è il seguente: "la progettazione e la gestione adeguate dei processi biologici, basati su sistemi ecologici e utilizzando le risorse naturali interne al sistema di gestione, utilizzando metodi che (...) praticare la coltivazione di colture legate al suolo e la produzione zootecnica legata alla terra (...)".

Infatti, sin dal primo regolamento dell'UE sulla produzione biologica (regolamento (CEE) n. 2092/91), la produzione vegetale biologica si è basata sul nutrimento delle piante principalmente attraverso l'ecosistema del suolo. Le piante devono essere prodotte in un terreno vivente che si trova in connessione con il sottosuolo e il substrato roccioso.

Ciò si riflette nell'allegato II, parte I, punto 1.1, del regolamento (UE) 2018/848, che stabilisce quanto segue: "Le colture biologiche, ad eccezione di quelle coltivate naturalmente nell'acqua, sono prodotte in suolo vivo o in suolo vivo mescolato o fertilizzato con materiali e prodotti consentiti nella produzione biologica, in relazione al sottosuolo e al substrato roccioso".

Tuttavia, l'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 contiene alcune eccezioni limitate alla coltivazione legata al suolo:

- punto 1.3. per la produzione di semi germogliati o cespi di cicoria perché tale produzione richiede tecniche particolari tra cui in particolare un periodo di tempo fuori suolo;
- punto 1.4. per la produzione di piante ornamentali ed erbe aromatiche vendute in vaso ai consumatori per i quali il principio della coltivazione in terra non è adattato o per i quali non esiste alcun rischio che il consumatore possa essere indotto in errore riguardo al metodo di produzione;
- punto 1.4. per la coltivazione di piantine o trapianti in contenitori per ulteriori trapianti al fine di facilitare la disponibilità di materiale riproduttivo sano per giovani piante; e
- punto 1.5. per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2031 per la coltivazione di colture in aiuole delimitate in Finlandia, Svezia e Danimarca, ma limitatamente alle superfici già certificate prima del 28 giugno 2017.

Queste eccezioni riguardano solo il requisito della coltivazione in suolo vivo in relazione al sottosuolo e al substrato roccioso, e tutte le altre regole di produzione biologica continuano ad applicarsi, compreso il divieto di produzione idroponica.

11) Le radiazioni UV possono essere utilizzate nella produzione biologica di funghi per aumentare il contenuto di vitamina D?

No. L'utilizzo di radiazioni UV alla fine del ciclo di produzione per generare vitamina D nei funghi non è compatibile con gli obiettivi e i principi della produzione biologica stabiliti nel regolamento (UE) 2018/848.

A norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/848, la legislazione dell'UE in materia di produzione biologica e di etichettatura dei prodotti biologici si basa sul rispetto dei sistemi e dei cicli della natura, sull'uso di processi biologici basati su sistemi ecologici e risorse naturali e sulla restrizione dell'uso di fattori di produzione esterni: "La produzione biologica (...) si basa sui seguenti principi generali: a) **rispetto dei sistemi e dei cicli della natura**, nonché sul mantenimento e il miglioramento dello stato del suolo, dell'acqua e dell'aria, della salute delle piante e degli animali e dell'equilibrio tra di essi; (...)f) la progettazione e la gestione adeguate di **processi biologici basati su sistemi ecologici e sull'utilizzo di risorse naturali** interne al sistema di gestione, utilizzando metodi che i) utilizzano organismi viventi e metodi di produzione meccanica, g) la **limitazione dell'uso di fattori di produzione esterni**, qualora siano necessari fattori di produzione esterni o non

esistano le pratiche e i metodi di gestione appropriati di cui alla lettera f); Gli input esterni sono limitati a: i) input provenienti dalla produzione biologica; ii) sostanze naturali o di derivazione naturale; [...]"

12) La luce UV può essere applicata durante la post-raccolta in prodotti orticoli", in particolare l'applicazione di "irradiazione UV-B (280-315 nm) o UV-C (100-280 nm) negli ortaggi dopo il raccolto al fine di prevenire la loro decomposizione causata dai funghi" ?

No. Radiazioni ionizzanti, definite all'articolo 3, punto 67, del regolamento (UE) 2018/848,¹⁴ è vietato nel trattamento di alimenti e mangimi biologici o di altre materie prime utilizzate in alimenti o mangimi biologici a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/848. Il divieto riguarda l'intera catena alimentare biologica.

Inoltre, l'articolo 5 di tale regolamento stabilisce che l'agricoltura biologica deve basarsi sui seguenti principi specifici: "c) l'uso responsabile dell'energia" e "g) la limitazione dell'uso di fattori di produzione esterni..."

13) La produzione parallela di funghi biologici e non biologici può avvenire nella stessa unità di produzione?

No. Le specie di funghi sono perenni. Un'azienda deve pertanto essere suddivisa in unità di produzione distinte chiare ed efficaci per la produzione biologica, in conversione e non biologica, in linea con le seguenti disposizioni del regolamento (UE) 2018/848.

In primo luogo, l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce quanto segue: "L'intera azienda è gestita nel rispetto dei requisiti del presente regolamento che si applicano alla produzione biologica".

In secondo luogo, l'articolo 9, paragrafi 7 e 8, prevede inoltre quanto segue:

"(7) In deroga al paragrafo 2, un'azienda può essere suddivisa in unità di produzione chiaramente ed efficacemente distinte per la produzione biologica, in conversione e non biologica, a condizione che per le unità di produzione non biologica: a) per quanto riguarda il bestiame, siano coinvolte specie diverse; b) per quanto riguarda le piante, si tratta di diverse varietà che possono essere facilmente differenziate. Per quanto riguarda le alghe e gli animali d'acquacoltura, possono essere coinvolte le stesse specie, a condizione che vi sia una separazione chiara ed efficace tra i siti o le unità di produzione."

"(8) In deroga al paragrafo 7, lettera b), **nel caso di colture perenni che richiedono un periodo di coltivazione di almeno tre anni, possono essere coinvolte varietà diverse che non possono essere facilmente**

differentiate, o le stesse varietà, a condizione che la produzione in questione rientri nel contesto di un piano di conversione e che la conversione dell'ultima parte della superficie relativa alla produzione in questione sia in La produzione inizia il prima possibile e si completa entro un massimo di cinque anni. In tale

¹⁴ Per "radiazioni ionizzanti" si intendono le radiazioni ionizzanti quali definite all'articolo 4, punto 46, della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio".

Casi: a) l'agricoltore notifica all'autorità competente o, se del caso, all'autorità di controllo o all'organismo di controllo, l'inizio del raccolto di ciascuno dei prodotti in questione con almeno 48 ore di anticipo; b) al termine del raccolto, l'agricoltore informa l'autorità competente o, se del caso, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo, dei quantitativi esatti raccolti presso le unità interessate e delle misure adottate per separare i prodotti; c) il piano di conversione e le misure da adottare per garantire una separazione effettiva e chiara sono confermati ogni anno dall'autorità competente o, se del caso, dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo, dopo l'avvio del piano di conversione."

14) *È possibile produrre piante biologiche o prodotti vegetali in cassette?*

No, perché le piante prodotte in scatole non sono prodotte in un suolo vivo che si trova in connessione con il sottosuolo e il substrato roccioso e non vi sono eccezioni per la produzione in scatole nel regolamento (UE) 2018/848.

L'articolo 5, lettera f), del regolamento (UE) 2018/848 è pertinente e prevede quanto segue: "la progettazione e la gestione adeguate dei processi biologici, basati su sistemi ecologici e utilizzando risorse naturali interne al sistema di gestione, utilizzando metodi che (...) praticare la coltivazione di colture legate al suolo e la produzione zootecnica legata alla terra (...)".

Infatti, sin dal primo regolamento dell'UE sulla produzione biologica (regolamento (CEE) n. 2092/91), la produzione vegetale biologica si è basata sul nutrimento delle piante principalmente attraverso l'ecosistema del suolo. Le piante devono essere prodotte su e nel suolo vivo in connessione con il sottosuolo e il substrato roccioso.

Ciò si riflette nell'allegato II, parte I, punto 1.1, del regolamento (UE) 2018/848, che prevede quanto segue: L'allegato II, parte I, punto 1.1, del regolamento (UE) 2018/848 aggiunge: "Le colture biologiche, ad eccezione di quelle che sono naturalmente coltivate in acqua, sono prodotte in suolo vivo o in suolo vivo mescolato o concimato con materiali e prodotti consentiti nella produzione biologica, in connessione con il sottosuolo e il substrato roccioso".

Tuttavia, l'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 contiene alcune

eccezioni limitate alla coltivazione legata al suolo:

- punto 1.3. per la produzione di semi germogliati o cespi di cicoria perché queste produzioni richiedono tecniche particolari tra cui in particolare un periodo di tempo fuori suolo;
- punto 1.4. per la produzione di piante ornamentali ed erbe aromatiche vendute in vaso ai consumatori per i quali il principio della coltivazione in terra non è adattato o per i quali non esiste alcun rischio che il consumatore possa essere indotto in errore riguardo al metodo di produzione;
- punto 1.4. per la coltivazione di piantine o trapianti in contenitori per ulteriori trapianti al fine di facilitare la disponibilità di materiale riproduttivo sano per giovani piante; e
- punto 1.5. per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2031 per la coltivazione di colture in aiuole delimitate in Finlandia, Svezia e Danimarca, ma limitatamente alle superfici già certificate prima del 28 giugno 2017.

Queste eccezioni riguardano solo il requisito della coltivazione in suolo vivo in relazione al sottosuolo e al substrato roccioso, e tutte le altre regole di produzione biologica continuano ad applicarsi, compreso il divieto di produzione idroponica.

15) È possibile produrre piante biologiche o prodotti vegetali in idroponia ?

No. Punto 1.2. dell'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 vieta tale metodo di produzione: "È vietata la produzione idroponica, che è un metodo di coltivazione di piante che non crescono naturalmente in acqua con le radici solo in una soluzione nutritiva o in un mezzo inerte a cui viene aggiunta una soluzione nutritiva. "

16) È possibile utilizzare la paglia convenzionale nella produzione biologica?

Sì, ma a condizioni rigorose.

In primo luogo, l'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/848 che stabilisce i principi generali della produzione biologica prevede quanto segue: "La produzione biologica è un sistema di gestione sostenibile che si basa sui seguenti principi generali:

(f) la progettazione e la gestione appropriate di processi biologici basati su sistemi ecologici e **utilizzando le risorse naturali interne al sistema con metodi che:**

(i) utilizzare organismi viventi e metodi di produzione meccanica;

(ii) **praticare la coltivazione di colture legate al suolo e l'allevamento legato alla terra** o praticare un'acquacoltura conforme al principio dello sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche;

(iii) escludere l'uso di OGM, prodotti ottenuti da OGM e prodotti ottenuti da OGM diversi dai medicinali veterinari;

(iv) si basano sulla valutazione dei rischi e, **se del caso, sull'uso di misure precauzionali e preventive;**

(g) **la restrizione dell'uso di input esterni.** Qualora siano necessari contributi esterni o le pratiche e i metodi di gestione appropriati di cui al punto

f) non esistono, l'input esterno è limitato a:

(i) **i fattori produttivi provenienti dalla produzione biologica, nel caso del materiale riproduttivo vegetale, sono privilegiati le varietà selezionate in base alla loro capacità di soddisfare le esigenze e gli obiettivi specifici dell'agricoltura biologica;**

(ii) **sostanze naturali o di derivazione naturale;**

(iii) fertilizzanti minerali a bassa solubilità;"

In secondo luogo, l'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/848 prevede che la produzione biologica sia basata, tra l'altro, sul principio secondo cui "b) la limitazione al minimo dell'uso di risorse non rinnovabili e di fattori di produzione esterni".

In terzo luogo, l'allegato II, parte I, punto 1.9.2, del regolamento (UE) 2018/848 prevede quanto segue: "la fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e aumentate a) tranne nel caso dei prati o dei foraggi perenni, mediante il ricorso alla rotazione pluriennale delle colture, comprese le colture leguminose obbligatorie come coltura principale o di copertura per le colture a rotazione e altre colture da sovescio; b) nel caso di serre o colture perenni diverse dal foraggio, mediante l'uso di colture da sovescio a breve termine e leguminose, nonché l'uso della diversità vegetale; e c) in ogni caso, mediante l'applicazione di effluenti di allevamento o di materia organica, entrambi preferibilmente compostati, provenienti da produzione biologica."

In quarto luogo, il punto 1.9.1.2, lettera b), della parte II dello stesso allegato richiede che le stabulazioni e le pratiche zootecniche specifiche per gli animali siano dotate di un'area di deposizione o di riposo confortevole, pulita e asciutta di dimensioni sufficienti, che consista in una struttura solida e non fessurata. Nell'area di riposo deve essere fornita un'ampia lettiera asciutta e cosparsa di lettiera. La lettiera deve **essere costituita da paglia o altro materiale naturale idoneo. La lettiera può essere migliorata e arricchita con qualsiasi prodotto minerale autorizzato a norma dell'articolo 24 come fertilizzante o ammendante per l'uso nella produzione biologica.**"

In quinto luogo, l'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/848 impone agli operatori di elaborare e successivamente mantenere in vigore misure precauzionali per evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati.

Sulla base di quanto sopra, è quindi possibile utilizzare la paglia convenzionale per le lettiere nella produzione zootecnica biologica. Tuttavia, gli operatori devono dare la priorità all'uso di paglia biologica o in conversione.

Inoltre, dato che, a causa di condizioni impreviste quali eventi climatici avversi, la disponibilità di paglia biologica e in conversione potrebbe essere limitata, gli operatori potrebbero dover fare affidamento su fattori di produzione non biologici al di fuori dell'azienda, anche se questa non dovrebbe essere la pratica comune.

Gli operatori devono inoltre garantire che qualsiasi fase critica della lavorazione non metta a repentaglio l'integrità dei prodotti biologici. Ciò è particolarmente importante

quando si utilizzano fattori di produzione esterni all'azienda agricola, come la paglia, dati i rischi di contaminazione, poiché la paglia convenzionale può contenere, tra l'altro, residui di pesticidi.

Infine, le misure precauzionali per evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati potrebbero includere analisi di input esterni. È responsabilità degli operatori individuare e applicare le misure precauzionali appropriate per garantire l'integrità della specifica produzione biologica.

17) *E' possibile utilizzare le traversine ferroviarie per il sostegno delle recinzioni in un'azienda agricola biologica?*

Sì.

L'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/848 impone agli operatori biologici di elaborare e mantenere tutte le misure pratiche per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica e di adottare misure precauzionali per ridurre il rischio di contaminazione della loro produzione biologica da parte di prodotti o sostanze non autorizzati.

Dato che le traversine ferroviarie sono spesso trattate con sostanze chimiche tossiche come il creosoto, il rischio di contaminazione deve quindi essere preso in considerazione se vengono utilizzate nella produzione biologica.

18) *Gli estratti di foglie di stevia possono essere certificati secondo la legislazione biologica?*

No.

Gli estratti di Stevia rebaudiana Bertoni sono glicosidi steviolici, estratti dalle foglie di Stevia rebaudiana Bertoni, autorizzati nell'UE come E960 ai sensi del Regolamento (CE) 1333/2008 sugli additivi alimentari.

Inoltre, l'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/848 dispone quanto segue: "La produzione di alimenti biologici trasformati si basa, in particolare, sui seguenti principi specifici: a) la produzione di alimenti biologici a partire da ingredienti agricoli biologici;

b) la limitazione dell'uso di additivi alimentari, di ingredienti non biologici con funzioni principalmente tecnologiche e sensoriali, nonché di micronutrienti e coadiuvanti tecnologici, in modo che siano utilizzati in misura minima e solo in caso di necessità tecnologiche essenziali o per particolari fini nutrizionali; c) l'esclusione di sostanze e metodi di trasformazione che potrebbero essere fuorvianti per quanto riguarda la vera natura del prodotto. d) la lavorazione degli alimenti biologici con cura, preferibilmente attraverso l'uso di metodi biologici, meccanici e fisici."

I glicosidi steviolici non sono quindi consentiti per l'uso nella produzione biologica.

19) *L'olio di chiodi di garofano non biologico può essere utilizzato come prodotto fitosanitario sui lime biologici?*

Sì.

L'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce che: "La Commissione può autorizzare l'uso di determinati prodotti e sostanze nella produzione biologica e include tali prodotti e sostanze autorizzati in elenchi restrittivi, ai fini della seguenti scopi: a) come sostanze attive da utilizzare nei prodotti fitosanitari; (...)"

L'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce inoltre che: "Ai fini e agli usi di cui agli articoli 24 e 25 e all'allegato II, solo i prodotti e le sostanze che sono stati autorizzati a norma di tali disposizioni possono essere utilizzati nella produzione biologica, a condizione che il loro uso nella produzione non biologica sia stato autorizzato anche in conformità delle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e, se del caso, conformemente alle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione."

Ai sensi delle disposizioni di cui sopra, nella produzione biologica possono quindi essere utilizzate solo le sostanze attive che devono essere utilizzate nei prodotti fitosanitari autorizzati ed elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/1165. Uno dei prodotti autorizzati nella produzione biologica ed elencato in tale allegato è l'"olio di chiodi di garofano". L'uso dell'olio di chiodi di garofano è autorizzato nella produzione biologica, ad eccezione dell'uso come erbicida. L'olio di chiodi di garofano non deve essere certificato biologico o ottenuto da materie prime biologiche.

20) *Gli erbicidi possono essere utilizzati nella produzione biologica*

No.

Gli erbicidi non sono stati inclusi nell'elenco delle sostanze attive approvate da utilizzare nella produzione biologica, come stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione.

Come previsto all'allegato II, parte I, punto 1.10.1, del regolamento (UE) 2018/848: "La prevenzione dei danni causati da organismi nocivi ed erbe infestanti si basa principalmente sulla protezione:

- nemici naturali,
- la scelta delle specie, delle varietà e dei materiali eterogenei,
- rotazione delle colture
- coltivazione tecniche tale come biofumigazione, meccanico e metodi fisici, e
- processi termici quali la solarizzazione e, nel caso di colture protette, trattamento a vapore superficiale del terreno (fino a una profondità massima di 10 cm)."

Nella produzione biologica devono quindi essere applicate principalmente pratiche agronomiche e metodi biologici e fisici per il controllo delle erbe infestanti.

Tuttavia, il punto 1.10.2 della parte I dell'allegato II prevede le seguenti eccezioni in

caso di presenza di organismi nocivi o di una minaccia accertata per una coltura: "1.10.2. Se le piante non possono essere adeguatamente protette dagli organismi nocivi mediante le misure di cui al punto 1.10.1 o in caso di minaccia accertata per una coltura, sono utilizzati solo i prodotti e le sostanze autorizzati a norma degli articoli 9 e 24 per l'uso nella produzione biologica, e solo nella misura necessaria. Gli operatori tengono la documentazione comprovante la necessità di utilizzare tali prodotti, compresi la data o le date in cui ciascun prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto, le sue sostanze attive, la quantità applicata, la coltura e le parcelle interessate e l'organismo nocivo o la malattia da combattere."

La definizione di "organismo nocivo", di cui all'articolo 3, punto 24, del regolamento (UE) 2018/848, è la seguente: "24) "organismo nocivo": un organismo nocivo quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio"

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 dispone che: "1. Il presente regolamento stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassitarie dannosi per le piante o i prodotti vegetali ('organismi nocivi') e misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile."

L'allegato I, punti 1 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione ha approvato l'uso di diverse sostanze di base e attive, ad eccezione degli erbicidi.

Le piante parassite sono quindi incluse nella definizione di parassita. Le sostanze attive da utilizzare come erbicidi nella produzione biologica se sono soddisfatte le circostanze di cui al punto 1.10.2 potrebbero essere valutate e approvate a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/848. Attualmente, nessun principio attivo è stato autorizzato per l'uso come erbicida nella produzione biologica e le disposizioni attuali vietano l'uso di sostanze di base autorizzate come erbicidi.

21) *Il diserbo elettrico può essere applicato alle colture biologiche?*

Sì, ma a condizioni rigorose.

La legislazione dell'UE sulla produzione biologica non contiene disposizioni specifiche relative alle tecniche di diserbo elettrico. Tuttavia, dall'allegato II, parte I, punto 1.10.1, si può dedurre che tali tecniche, che sono "metodi fisici", potrebbero essere consentite: "La prevenzione dei danni causati da organismi nocivi ed erbe infestanti si basa principalmente sulla protezione mediante: — nemici naturali, — la scelta delle specie, delle varietà e dei materiali eterogenei, — la rotazione delle colture, — tecniche colturali quali la biofumigazione, i metodi meccanici e fisici, e — i processi termici quali la solarizzazione e, nel caso di colture protette, il trattamento superficiale del suolo con vapore (fino a una profondità massima di 10 cm)".

Tali metodi fisici devono rispettare tutte le disposizioni applicabili in materia di produzione biologica e, in particolare, essere applicati nel rispetto dei principi generali della produzione biologica. L'articolo 5, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2018/848 è pertinente e prevede quanto segue: "il rispetto dei sistemi e dei cicli della natura e il mantenimento e il miglioramento dello stato del suolo, dell'acqua e dell'aria, della salute delle piante e degli animali e dell'equilibrio tra di essi"; e "l'uso responsabile dell'energia e delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria".

4.2.1. MATERIALE RIPRODUTTIVO VEGETALE

Introduzione

Le piante possono riprodursi per seme (riproduzione sessuale, tranne i casi di apomissia) o per propagazione vegetativa (riproduzione asessuata). A seconda delle caratteristiche della specie vegetale e degli obiettivi di allevamento, esistono diverse tecniche possibili per riprodurre una pianta attraverso semi, tuberi, bulbi, piantine, talee, margotta, innesti tramite gemme, marze, portainnesti ecc.

L'articolo 3, punto 17, del regolamento (UE) 2018/848 fornisce la seguente definizione di materiale riproduttivo vegetale (PRM): "materiale riproduttivo vegetale": le piante e tutte le parti di piante, comprese le sementi, in qualsiasi fase di crescita, che sono in grado e destinate alla produzione di piante intere".

Inoltre, l'articolo 3, punto 20, del regolamento (UE) 2018/848 fornisce la seguente definizione di pianta madre: "pianta madre" indica una pianta identificata da cui è prelevato materiale riproduttivo vegetale per la riproduzione di nuove piante".

In pratica, tutti i tipi di PMR hanno inizialmente una "pianta madre" ai sensi dell'articolo 3, punti 17 e 20, del regolamento (UE) 2018/848 perché la funzione delle PMR è la riproduzione delle piante.

Per citare cinque esempi: i) nel caso dei cereali, le sementi da utilizzare come PMR sono raccolte da "piante madri" che sono state coltivate per produrre sementi come PRM per riprodurre le piante finali; ii) le piantine di pomodoro sono PRM derivate da semi di pomodoro prelevati da una pianta madre di pomodoro per riprodurre le piante; (iii) gli stoloni sono PRM prelevati da una pianta madre di fragola per riprodurre le piante; iv) le marze sono talee prelevate da una pianta madre per essere innestate su un portainnesto per riprodurre le piante; e (v) il portainnesto è derivato da una pianta madre per riprodurre la pianta.

Le varietà biologiche o i materiali organici eterogenei utilizzati nella produzione di PMR adatti all'agricoltura biologica possono essere allevati e commercializzati in linea con le disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, del regolamento delegato (UE) 2021/1189 della Commissione e delle pertinenti norme orizzontali¹⁵.

I servizi della Commissione stanno attualmente esaminando nuove disposizioni relative a un esperimento temporaneo sulle varietà biologiche per tenere conto dell'elevato

livello di diversità genetica e fenotipica di queste varietà biologiche e per stabilire principi per il loro esame che siano adattati al settore biologico.

¹⁵ [Materiale di moltiplicazione vegetale \(europa.eu\)](https://europa.eu)

1) Il materiale organico eterogeneo può essere venduto a qualsiasi operatore non certificato biologico?

Sì. L'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/848 prevede deroghe specifiche alle pertinenti norme orizzontali ¹⁶ . Tali deroghe disciplinano la commercializzazione delle PMR di materiale organico eterogeneo per facilitarne la disponibilità. Tali norme orizzontali riguardano varie specie di sementi di piante foraggere, sementi di cereali, viti, piante ornamentali, specie di piante agricole, ortaggi e frutta, barbabietole, tuberi-seme di patate, impianti oleari e da fibra.

Sulla base dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 38, paragrafo 8, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2018/848, la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2021/1189 che integra tale regolamento stabilendo norme che disciplinano la produzione e la commercializzazione di materiali organici eterogenei per le persone a mobilità ridotta.

Tali disposizioni non limitano la vendita di materiale organico eterogeneo ai soli operatori biologici.

2) Le piantine sono materiale riproduttivo vegetale?

Sì. Le "piantine" sono giovani piante originate da semi e non da talee. Esse rientrano nella definizione di PMR di cui all'articolo 3, punto 17, del regolamento (UE) 2018/848.

3) Le "piantine di alberi di Natale" certificate biologiche in uno Stato membro possono essere commercializzate come biologiche in un altro Stato membro?

Sì. Le piantine di alberi di Natale sono PMR ai sensi dell'articolo 3, punto 17, del regolamento (UE) 2018/848 quando sono utilizzate per produrre piccoli alberi di Natale. Ciò è dovuto al fatto che l'articolo 3, paragrafo 17, definisce le piante a mobilità ridotta e tutte le parti di piante, comprese le sementi, in qualsiasi fase di crescita, che sono in grado e destinate a produrre piante intere" (il corsivo è mio).

¹⁶ i) direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298); — direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309); direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15); iii) direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16); iv) direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1); v) direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del

13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietola (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12); vi) direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33); vii) direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60); viii) direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74); ix) direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, diversi dalle sementi (GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 28); e x) direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8).

Di conseguenza, le piantine di alberi di Natale certificate come biologiche in uno Stato membro devono essere riconosciute e ammesse per la produzione di alberi di Natale biologici in tutti gli altri Stati membri.

4) Gli agricoltori biologici possono utilizzare le loro sementi autoprodotte?

Sì. Gli agricoltori biologici, come tutti gli agricoltori, possono utilizzare sementi autoprodotte purché rispettino le pertinenti norme orizzontali in materia di privativa per ritrovati vegetali di cui al regolamento (CE) n. 2100/94 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Da un lato, l'articolo 13 di tale regolamento prevede che il titolare di varietà soggette alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali può autorizzare, a determinate condizioni, la produzione, la riproduzione o la commercializzazione di tali varietà. Dall'altro lato, l'articolo 14 di tale regolamento prevede che, per talune specie di piante agricole, gli agricoltori sono autorizzati a utilizzare liberamente il prodotto del raccolto che hanno ottenuto nella propria azienda, piantando materiale di moltiplicazione di una varietà diversa da una varietà ibrida o sintetica, che è coperto da una privativa comunitaria per ritrovati vegetali a determinate condizioni a fini di moltiplicazione in campo (nella loro azienda). Infine, l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2100/94 prevede alcune limitazioni degli effetti della privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Questi includono "gli atti compiuti allo scopo di selezionare, o scoprire e sviluppare altre varietà" che sono considerati come una "esenzione per i costitutori".

Per ulteriori informazioni: https://food.ec.europa.eu/plants/plant-variety-property-rights_en.

5) Quando il materiale riproduttivo vegetale può essere etichettato come "biologico" e recano il logo biologico dell'UE?

Le persone a mobilità ridotta possono essere etichettate come biologiche e recare il logo biologico dell'UE quando soddisfano i requisiti di cui all'allegato II, parte I, punto 1.8.2, del regolamento (UE) 2018/848, che prevede che: "Per ottenere **materiale riproduttivo vegetale biologico** da utilizzare per la produzione di prodotti diversi dal materiale riproduttivo vegetale, **la pianta madre e, se del caso, le altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale devono essere state prodotte conformemente al presente regolamento per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per almeno**

una generazione nel corso di due periodi vegetativi."

Le persone a mobilità ridotta possono anche essere etichettate come biologiche e recare il logo biologico dell'UE quando le autorità competenti ne autorizzano la produzione alle condizioni di cui al punto

1.8.6 dell'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848, ossia "quando le piante madri o, se del caso, altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale e prodotte in conformità al punto 1.8.2 non sono disponibili in quantità o qualità sufficienti".

6) Quando potere pianta riproduttivo materiale essere targato come "in conversione"?

A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, e dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, le PMR possono essere etichettate come in conversione una volta che l'appezzamento di terreno su cui è coltivato ha completato un periodo di riconversione di 12 mesi.

L'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/848 prevede quanto segue: "...I seguenti prodotti ottenuti durante il periodo di conversione e conformi al paragrafo 1 possono essere commercializzati come prodotti in conversione: a) materiale riproduttivo vegetale, a condizione che sia stato rispettato un periodo di conversione di almeno 12 mesi;....

L'articolo 30, paragrafo 3, stabilisce quanto segue: "I prodotti ottenuti durante il periodo di conversione non sono etichettati o pubblicizzati come prodotti biologici o in conversione. Tuttavia, il materiale riproduttivo vegetale, i prodotti alimentari di origine vegetale e i mangimi di origine vegetale **ottenuti durante il periodo di conversione e conformi all'articolo 10, paragrafo 4**, possono essere etichettati e pubblicizzati come prodotti in conversione utilizzando il termine 'in conversione' o un termine corrispondente, unitamente ai termini di cui al paragrafo 1."

7) Il materiale riproduttivo vegetale in conversione può recare il logo biologico dell'UE?

No. Per i prodotti in conversione (e quindi per le PMR in conversione), il logo biologico dell'UE non può essere utilizzato in quanto ciò è vietato dall'articolo 33, paragrafo 1, ultimo comma, del Regolamento (UE) 2018/848: "Il logo dell'Unione europea relativo alla produzione biologica non è utilizzato per gli alimenti trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettere b) e c), e per i prodotti in conversione di cui all'articolo 30, paragrafo 3."

8) L'autorizzazione a favore di un operatore di vivai biologici per la produzione di materiale riproduttivo vegetale biologico sia in

caso di mancanza di piante madri prodotte conformemente al punto 1.8.2. dell'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848?

Sì. Le PRM biologiche devono essere utilizzate dai produttori biologici come stabilito nell'allegato II, parte I, punto 1.8.1, del regolamento (UE) 2018/848: "per la produzione di piante e prodotti vegetali. Oltre al materiale riproduttivo vegetale, è utilizzato solo materiale riproduttivo vegetale biologico".

Per i produttori di PMR, il punto 1.8.2 dell'allegato II, parte I, dispone quanto segue: "Per ottenere **materiale riproduttivo vegetale biologico** da utilizzare per la produzione di prodotti diversi dal materiale riproduttivo vegetale, **la pianta madre e, se del caso, altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale devono essere state prodotte conformemente al presente regolamento per almeno una generazione, o, nel caso di colture perenni, per almeno una generazione nel corso di due stagioni vegetative**".

Data la scarsa disponibilità di PMR biologiche e in conversione in diverse colture e varietà, nell'allegato II, parte I, punto 1.8.5, del regolamento (UE) 2018/848 è istituito un sistema di deroghe al fine di consentire agli agricoltori di utilizzare le PMR non biologiche per le varie produzioni biologiche, **diverse dalle PRM**, quando le PRM biologiche e in conversione non sono disponibili.

Le autorità competenti possono autorizzare gli operatori di vivai a produrre PMR per la produzione biologica alle condizioni di cui all'allegato, parte I, punto 1.8.6 II del regolamento (UE) 2018/848. Le PMR autorizzate ai sensi del punto 1.8.6 saranno prodotte in conformità con i requisiti biologici e potranno quindi essere etichettate come biologiche con l'eventuale utilizzo del logo biologico dell'UE.

9) Cosa dovrebbe essere inteso come "pianta madre" di cui al punto 1.8.2 dell'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 e qual è il rapporto di tale disposizione con le norme orizzontali che si riferiscono anche alle piante madri nell'ambito del sistema di certificazione dei materiali di moltiplicazione dei frutti?

L'espressione "pianta madre" di cui all'allegato II, parte I, punto 1.8.2, del regolamento (UE) 2018/848 dovrebbe essere intesa allo stesso modo dell'articolo 3, paragrafo 20, del regolamento (UE) 2018/848, che definisce la "pianta madre" con riferimento all'origine della PRM biologica finale immessa sul mercato come prodotto biologico.

Ad esempio, nel caso di piante da frutto innestate da trapiantare e utilizzare per la produzione biologica (come le mele), la "pianta madre" è l'origine vegetale dell'innesto nonché l'origine vegetale del portainnesto da cui vengono prodotte le piante da frutto commercializzate come biologiche.

Per quanto riguarda il rapporto tra l'allegato II, parte I, punto 1.8.2, del regolamento (UE) 2018/848 e le norme orizzontali che fanno riferimento anche alle piante madri,

queste ultime norme stabiliscono requisiti specifici per la certificazione delle PMR (identità, salute e qualità) per le specie raggruppate (ad esempio sementi di cereali, materiale di moltiplicazione delle piante da frutto, ecc)¹⁷.

10) Come dovrebbero applicarsi le disposizioni dell'allegato II, parte I, punto 1.8.2, del regolamento (UE) 2018/848 relative all'origine delle piante biologiche?

Le disposizioni dell'allegato II, parte I, punto 1.8.2, del regolamento (UE) 2018/848 relative all'origine delle piante biologiche prevedono che i periodi minimi di crescita dovrebbero applicarsi quando si coltiva la pianta madre o altre piante che sono all'origine del materiale riproduttivo vegetale biologico finale.

L'allegato II, parte I, punto 1.8.2, del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce quanto segue: "Per ottenere **materiale riproduttivo vegetale biologico** da utilizzare per la produzione di prodotti diversi dal materiale riproduttivo vegetale, **la pianta madre e, se del caso, altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale devono essere state prodotte conformemente al presente regolamento per almeno una generazione, o, nel caso di colture perenni, per almeno una generazione nel corso di due stagioni vegetative**".

L'allegato I, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce le norme di produzione vegetale, in particolare al punto 1.8. La voce "Origine delle piante, compreso il materiale riproduttivo vegetale", stabilisce disposizioni dettagliate relative all'origine delle PMR utilizzate per la produzione di prodotti biologici.

Mentre le PMR (ad esempio mele da frutto) utilizzate per la produzione di prodotti biologici (ad esempio mele biologiche) devono essere biologiche in conformità al punto 1.8.1 del regolamento (UE)

¹⁷ La pianta madre è definita solo all'articolo 1 della direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione che attua la direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per le piante da frutto: "1) 'pianta madre': una pianta identificata destinata alla moltiplicazione; (2) 'pianta madre di pre-base proposta': una pianta madre che il fornitore intende far accettare come pianta madre di pre-base; 3) 'pianta madre di pre-base': una pianta madre destinata alla produzione di materiali di pre-base; (4) 'pianta madre di base': una pianta madre destinata alla produzione di materiali di base; (5) 'pianta madre certificata': una pianta madre destinata alla produzione di materiale certificato".

2018/848¹⁸, nei casi di produzione di PRM biologico, la PRM (pianta madre/altra pianta) utilizzata per produrre la PRM biologica deve essere conforme al punto 1.8.2 del regolamento (UE) 2018/848. Si tratta quindi di requisiti specifici per i materiali di origine convenzionale da produrre in condizioni biologiche.

L'articolo 3, punto 20, del regolamento (UE) 2018/848 prevede una definizione di pianta madre come segue: "pianta madre: una pianta identificata da cui è prelevato materiale riproduttivo vegetale per la riproduzione di nuove piante".

L'articolo 3, punto 21, del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce la seguente definizione di "generazione": "'generazione' indica un insieme di piante che costituisce un unico passaggio nella linea di discesa delle piante".

L'allegato II, parte I, punto 1.8.2, del regolamento (UE) 2018/848 prevede che la produzione delle PMR organiche definitive provenga da piante coltivate in condizioni di produzione biologica (ad esempio uso limitato di fertilizzanti e pesticidi) per almeno un certo periodo di tempo.

Così: (i) nel caso di specie perenni¹⁹ (ad esempio mele, viti, ecc.), le PRM biologiche dovrebbero provenire da "piante madri" (indipendentemente dalla loro origine e dal fatto che siano biologiche o meno) coltivate per almeno due stagioni vegetative in condizioni biologiche; e

ii) nel caso di specie non perenni come le piante/colture annuali/semestrali (ad esempio grano, pomodori, cavolfiori, ecc...), le PRM biologiche dovrebbero provenire da "piante madri" coltivate per almeno una generazione. L'articolo 3, punto 21, del regolamento (UE) 2018/848 definisce la "generazione" come "un gruppo di piante che costituiscono un unico passaggio nella linea di discesa delle piante" (si veda la risposta alla domanda 12).

Inoltre, nei casi di innesto, la PRM prelevata dalla "pianta madre" non porta direttamente ad una nuova pianta definitiva ma può necessitare di alcuni stadi intermedi. In particolare, nel caso dell'innesto di frutta o vite così come di ortaggi (es. Solanaceae), la marza e il portainnesto provengono da piante madri diverse (in alcuni casi anche da specie diverse) e vengono coltivati e innestati in condizioni biologiche per sviluppare la nuova pianta finale.

Questo è il motivo per cui il punto 1.8.2 fa riferimento ad "se del caso" ad altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale". Infatti, nei casi di innesto, altre piante sono portinnesti e marze che potrebbero anche essere propagate e coltivate in condizioni biologiche per almeno due stagioni di crescita (nel caso di piante perenni) o almeno una generazione (nel caso di piante non perenni) e portare a un materiale di piantagione finale etichettato come biologico.

¹⁸ "Per la produzione di piante e prodotti vegetali diversi dal materiale riproduttivo vegetale, deve essere utilizzato solo materiale riproduttivo vegetale biologico."

¹⁹ L'articolo 9, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/848 fa riferimento alle colture perenni come se richiedessero "un periodo di coltivazione di almeno tre anni".

11) *In che modo i termini "due stagioni vegetative" di cui al punto 1.8.2 della parte I dell'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 essere compreso?*

L'espressione "due stagioni vegetative" di cui all'allegato II, parte I, punto 1.8.2, del regolamento (UE) 2018/848 si riferisce a un periodo di quasi due anni, a seconda del clima e del momento di semina della specie vegetale. Questo perché la stagione di crescita è il periodo dell'anno in cui le piante crescono e dipende dalle condizioni climatiche. In Europa, per la maggior parte delle specie, la stagione di crescita può essere considerata come il periodo che va dalla primavera all'autunno.

12) *Come si dovrebbe intendere il termine "una generazione" al punto 1.8.2 dell'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848?*

L'articolo 3, punto 21, del regolamento (UE) 2018/848 definisce la "generazione" come segue: "'generazione' indica un gruppo di piante che costituisce un unico passaggio nella linea di discesa delle piante".

Ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 1.8.2, del regolamento (UE) 2018/848, per "una generazione" si intende pertanto un ciclo di riproduzione delle piante madri/di altre piante che dovrebbe avvenire in condizioni organiche, ossia dalla PMR iniziale alla pianta finale.

Inoltre, nel caso delle piante perenni, dato che una "pianta madre" può vivere diversi anni, "una generazione" si riferisce ad almeno due stagioni di crescita. Dopo almeno due di queste stagioni, il tipo di materiale riproduttivo necessario (semi, marze, talee, ecc...) può essere raccolto dalla madre o da altre piante, come materiale vegetale di propagazione organica per propagare la coltura.

13) *Dato il divieto di autorizzare l'uso di piantine non biologiche di cui all'allegato II, parte I, punto 1.8.5.8, del regolamento (UE) 2018/848 per "specie il cui ciclo colturale è completato in un unico periodo vegetativo, dal trapianto della piantina al primo raccolto del prodotto", in che modo gli agricoltori possono coltivare queste specie in caso di mancanza di disponibilità di sementi e piantine biologiche o in conversione per tali specie?*

Gli agricoltori devono essere autorizzati a utilizzare sementi convenzionali per la coltivazione di specie il cui ciclo colturale si completa in una sola stagione di crescita, dal trapianto della piantina al primo raccolto del prodotto.

Gli agricoltori possono chiedere l'autorizzazione a utilizzare sementi convenzionali a norma dell'allegato II, parte I, punto 1.8.5.1, del regolamento (UE) 2018/848 e a

produrre le proprie piantine in modo biologico.

Inoltre, i vivai/operatori di PMR possono immettere sul mercato piantine biologiche previa autorizzazione delle autorità competenti degli Stati membri di cui al punto 1.8.6 dell'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848. Con tale autorizzazione, i vivai/PRM, gli operatori possono produrre piantine biologiche nel rispetto delle condizioni di cui al punto 1.8.6, quando si trovano di fronte alla mancanza di piante madri coltivate biologicamente per originare sementi per piantine biologiche.

14) *È possibile far immettere sul mercato lo stesso tipo di PMR autorizzato a norma dell'allegato II, parte I, punto 1.8.6, del regolamento (UE) 2018/848 se tale PRM è in conversione?*

Sì. La decisione in merito all'autorizzazione della produzione di persone a mobilità ridotta a norma dell'allegato II, parte I, punto 1.8.6, del regolamento (UE) 2018/848 è adottata dalle autorità competenti degli Stati membri.

Dato che la disponibilità sul mercato di persone a mobilità ridotta in conversione può essere insufficiente a coprire la domanda, le autorità competenti possono autorizzare gli operatori a produrre persone a mobilità ridotta alle condizioni di cui all'allegato II, parte I, punto 1.8.6, del regolamento (UE) 2018/848.

15) *Quale tipo di PMR può essere autorizzato per la produzione di PRM biologiche conformemente al punto 1.8.6. dell'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848?*

Tutti i tipi di PMR, ad eccezione delle piantine di specie il cui ciclo colturale è completato in un unico periodo vegetativo dal trapianto della piantina al primo raccolto del prodotto [cfr. allegato II, parte I, punto 1.8.6, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848], possono essere autorizzati a produrre PRM biologiche conformemente al punto 1.8.6 dell'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848.

16) *Come dovrebbe essere applicata la deroga per le piante coltivate in vaso e in contenitore di cui all'allegato II, parte I, punto 1.4, del regolamento (UE) 2018/848?*

L'allegato II, parte I, punto 1.4, riguarda determinate piante destinate alla coltivazione in vaso e in contenitore e costituisce una deroga al requisito relativo alle colture legate al suolo di cui al punto

16.1 dell'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848. Di conseguenza, tutte le altre norme pertinenti in materia di produzione biologica si applicano anche alle piante coltivate in vaso e in contenitore.

La suddetta deroga riguarda due diverse categorie di prodotti: (i) piante ornamentali ed erbe aromatiche che vengono vendute al consumatore finale in vaso; e (ii) piantine e trapianti in contenitori per ulteriori trapianti.

La prima categoria - piante ornamentali ed erbe aromatiche vendute ai consumatori finali in vaso - deve essere prodotta in conformità all'allegato II, parte I, punto 1.8.1, del regolamento (UE) 2018/848 per le PRM biologiche o all'allegato II, parte I, punto 1.8.5, del regolamento (UE) 2018/848 per le PRM in conversione o non biologiche in caso di mancanza di PRM biologiche.

La seconda categoria - piantine o trapianti coltivati in contenitori per ulteriori trapianti - deve essere prodotta nel rispetto di quanto previsto dal punto 1.8.2 della parte I dell'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 sulle PMR, che prevede che: "Per ottenere materiale riproduttivo vegetale biologico da utilizzare per la produzione di prodotti diversi dal materiale riproduttivo vegetale, la pianta madre e, se del caso, le altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale devono essere state prodotte conformemente al presente regolamento per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per almeno una generazione nel corso di due periodi vegetativi".

Inoltre, conformemente all'allegato II, parte I, punto 1.8.6, del regolamento (UE) 2018/848, quando gli operatori che producono PRM non dispongono di piante madri coltivate in conformità alle prescrizioni di cui al punto 1.8.2, possono essere autorizzati a produrre PRM originate da PRM convenzionali ma coltivate in modo biologico in linea con le condizioni di cui al punto 1.8.6, e possono essere autorizzati a etichettare queste PMR come biologiche.

17) Quando le piante erbacee e ornamentali, le piantine e i trapianti coltivati in vaso conformemente all'allegato II, parte I, punto 1.4, del regolamento (UE) 2018/848 possono essere etichettati in conversione?

Questo dipende dal tipo di prodotti.

L'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/848 prevede un periodo di conversione da rispettare e che il periodo di conversione sia correlato alla coltivazione della pianta in una determinata parcella [cfr. allegato II, parte I, punto 1.7.1, del regolamento (UE) 2018/848].

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/848, deve essere rispettato un periodo di conversione di almeno 12 mesi prima che il raccolto di un alimento/mangime di origine vegetale contenente un solo ingrediente di colture agricole possa essere etichettato come "in conversione". Ciò non vale quindi per le piante ornamentali che quindi non possono essere etichettate come in conversione. Nel caso di erbe commestibili in vaso (cioè cibo), queste erbe devono essere raccolte da una parcella in conversione che ha completato una conversione di 12 mesi.

Le piantine e i trapianti (che sono per definizione PRM) possono essere etichettati come "in conversione" ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/848, a condizione che sia stato rispettato un periodo di conversione di 12 mesi. Anche in questo caso, il riferimento è a un periodo di riconversione legato alla parcella e le piantine e i trapianti possono quindi essere etichettati come "in conversione" solo se sono stati raccolti da una coltura che aveva già soddisfatto il periodo di conversione di 12 Mesi.

Per le piantine che provengono da seme e che potrebbero essere coltivate in vaso fin dall'inizio, l'allegato II, parte I, punto 1.8.5.1, del regolamento (UE) 2018/848 prevede quanto segue: "Inoltre, in caso di mancanza di disponibilità di piantine biologiche, le "piantine in conversione", commercializzate conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera a), può essere utilizzato se coltivato come segue:

- (a) attraverso un ciclo colturale dalle sementi alla piantina finale della durata di almeno 12 mesi su un appezzamento di terreno che, durante lo stesso periodo, abbia completato un periodo di conversione di almeno 12 mesi; o
- (b) su una parcella organica o in conversione o in contenitori, se contemplata dalla deroga di cui al punto 1.4, a condizione che le piantine provengano da sementi in conversione, raccolte da una pianta coltivata su una parcella che ha completato un periodo di conversione di almeno 12 mesi.»;

Ciò significa che le piantine non devono essere raccolte prima che siano trascorsi i 12 mesi di conversione.

18) *Un agricoltore può utilizzare piantine autoprodotte se ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare sementi non biologiche ai sensi del punto 1.8.5.1 dell'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 e ha coltivato le piantine in contenitori per ulteriori trapianti?*

Sì. In caso di mancanza di disponibilità di sementi biologiche o in conversione, gli agricoltori dovranno essere autorizzati a utilizzare sementi non biologiche per coltivare le proprie piantine conformemente alle condizioni di cui all'allegato II, parte I, punto 1.8.5.1, del regolamento (UE) 2018/848. La produzione in contenitori è consentita a norma dell'allegato II, parte I, punto 1.4, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, che recita: "coltivare piantine o trapianti in contenitori per ulteriori trapianti".

19) *Un vivaio può commercializzare piantine di specie che hanno un ciclo di coltivazione completato in un unico periodo di crescita come piantine biologiche se il vivaio ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare sementi non biologiche conformemente all'allegato II, parte I, punto 1.8.6, del regolamento (UE) 2018/848 e ha coltivato le piantine dopo la semina nel rispetto di tutti gli altri requisiti pertinenti in materia di produzione biologica vegetale?*

Sì. Le autorità competenti possono autorizzare i vivai che producono e immettono sul mercato piantine biologiche alle condizioni di cui all'allegato II, parte I, punto 1.8.6, del regolamento (UE) 2018/848 quando le piante madri o, se del caso, altre piante destinate alla produzione di persone a mobilità ridotta e prodotte in conformità al punto 1.8.2 non sono disponibili in quantità o qualità sufficienti. La produzione deve poi rispettare le regole di produzione biologica e in particolare le condizioni di cui al punto 1.8.6.

20) *Come dovrebbe essere letto l'ultimo paragrafo del punto 1.8.5.1." ... Gli operatori possono utilizzare sia materiale di moltiplicazione vegetale organico che in conversione prelevato dalla propria azienda..."? Questo vale sia per le razze autoctone che per le varietà da catalogo prive di diritti di proprietà intellettuale?*

A norma dell'allegato II, parte I, punto 1.8.5.1, del regolamento (UE) 2018/848 e dell'articolo 6, lettera i), del regolamento (UE) 2018/848, il rispetto delle norme orizzontali è una condizione a priori e gli agricoltori possono utilizzare liberamente le sementi raccolte nella propria azienda alle condizioni stabilite all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94. Questo copre tutti i tipi di PRM, comprese le gare terrestri.

In primo luogo, l'allegato II, parte I, punto 1.8.5.1, ultimo comma, del regolamento (UE) 2018/848 prevede quanto segue: "Quando sono conformi all'articolo 6, lettera i), gli operatori possono utilizzare sia materiale riproduttivo vegetale biologico che in conversione ottenuto dalla propria azienda".

In secondo luogo, l'articolo 6, lettera i), del regolamento (UE) 2018/848 prevede che: "Fatti salvi l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 e le privative nazionali per ritrovati vegetali concesse a norma del diritto nazionale degli Stati membri, la possibilità per gli agricoltori di utilizzare materiale riproduttivo vegetale ottenuto dalla propria azienda al fine di promuovere risorse genetiche adeguate alle condizioni particolari della produzione biologica".

21) *Il micelio dei funghi può essere prodotto biologicamente?*

I funghi sono considerati piante ai fini della legislazione biologica dell'UE. Il micelio è paragonabile alle parti vegetative di piante annuali o perenni; mentre i funghi sono paragonabili alle parti riproduttive delle piante, come fiori e frutti.

Le norme relative alla produzione vegetale (allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848) e le norme specifiche relative ai funghi di cui al punto 2.1. della parte 1 di tale allegato deve essere rispettato per la produzione di funghi. Queste regole si applicano a tutto il corpo fungino, includendo quindi il micelio e i funghi.

Le regole di conversione per i vegetali e i prodotti vegetali di cui al punto 1.7. dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) 2018/848 si applica anche alla produzione biologica di funghi. Se la produzione di funghi (micelio e funghi) è gestita come coltura annuale sul terreno, è necessario un periodo di conversione di almeno due anni prima della "semina", cioè della dispersione delle spore nel terreno/substrato o dell'innesto del terreno/substrato con micelio. Nel caso in cui la produzione di funghi (micelio e funghi) sia gestita come coltura perenne sul terreno, è necessario applicare un periodo di conversione di almeno tre anni prima del primo raccolto di funghi biologici.

22) *La coltura di meristema può essere utilizzata nella produzione biologica?*

Sì. Tuttavia, la coltura meristemica non può essere certificata come biologica nella moltiplicazione delle piante.

L'allegato II, parte I, punto 1.8.4, del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce una disposizione specifica relativa alla coltura meristemica come segue: " 1.8.4. Per la produzione di varietà biologiche adatte alla produzione biologica, le attività di selezione biologica sono condotte in condizioni biologiche e si concentrano sul miglioramento della diversità genetica, sul ricorso alla capacità riproduttiva naturale, nonché sulle prestazioni agronomiche, sulla resistenza alle malattie e sull'adattamento alle diverse condizioni pedoclimatiche locali. Tutte le pratiche di moltiplicazione, ad eccezione della coltura meristemica, devono essere effettuate in regime di gestione biologica certificata.

Tale disposizione, di per sé, non costituisce un divieto di utilizzo della coltura meristemica. A causa del processo di selezione potenzialmente lungo per le varietà biologiche, una coltura meristemica potrebbe essere utilizzata, ad esempio, per garantire che il materiale iniziale sia disinfettato dai virus.

Tuttavia, nella moltiplicazione delle piante, la coltura meristemica non può essere certificata come biologica, perché il materiale riproduttivo vegetale biologico da utilizzare per la produzione di prodotti biologici devono essere conformi alle disposizioni di cui all'allegato II, parte I, punto 1.8.2, del regolamento (UE) 2018/848.

Il punto 1.8.2 recita: " 1.8.2. Per ottenere materiale riproduttivo vegetale biologico da utilizzare per la produzione di prodotti diversi dal materiale riproduttivo vegetale, la pianta madre e, se del caso, altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale devono essere state prodotte conformemente al presente regolamento per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per almeno una generazione nel corso di due stagioni vegetative."

23) I semi di grano biologico devono essere prodotti su terreni completamente convertiti nell'arco di due generazioni, se provengono da "piante madri" convenzionali?

No. Il grano è una pianta che ha un ciclo annuale. Una generazione per la pianta madre convenzionale è pertanto sufficiente conformemente all'allegato II, parte I, punto 1.8.2, del regolamento (UE) 2018/848, quando il frumento è prodotto su "terreni convertiti completamente biologici", ossia le norme di produzione biologica devono essere state applicate a tali terreni durante un periodo di conversione di almeno due anni prima della semina.

Le disposizioni dell'allegato II, parte I, punti 1.7.1 e 1.8.2, del regolamento (UE) 2018/848 sono pertinenti e prevedono quanto segue:

"1.7.1. Affinché i vegetali e i prodotti vegetali siano considerati prodotti biologici, le norme di produzione stabilite nel presente regolamento **devono essere state applicate alle parcelle durante un periodo di conversione di almeno due anni prima della semina** o, nel caso di prati o foraggi perenni, durante un periodo di almeno due anni prima del loro utilizzo come mangimi biologici, oppure, nel caso di colture perenni diverse da quelle foraggere , **per un periodo di almeno tre anni prima del primo raccolto di prodotti biologici. (...)**

1.8.2. Per ottenere materiale riproduttivo vegetale biologico da utilizzare per la produzione di prodotti, diversi dal materiale riproduttivo vegetale, la **pianta madre e, se del caso, altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale devono essere stati prodotti in conformità del presente regolamento per almeno una generazione** o, nel caso di colture perenni, per almeno una generazione nel corso di due periodi vegetativi."

Di conseguenza, se una particella è già stata convertita (2 anni secondo le norme biologiche di cui sopra), le piante madri che producono sementi di frumento biologico possono essere seminate su tale particella e le sementi di frumento raccolte (dopo una generazione, poiché il frumento è una pianta annuale) possono essere immesse sul mercato come biologiche, a condizione che siano rispettate tutte le altre norme pertinenti in materia di produzione biologica.

24) Dovere ambedue I portainnesti e talee in un reparto neonatale essere prodotto biologicamente per produrre un albero biologico?

Sì.

Le disposizioni di cui all'allegato II, parte I, punti 1.7.1, 1.8.2 e 1.8.6, del regolamento (UE) 2018/848 sono pertinenti e prevedono quanto segue:

"1.7.1. Affinché i vegetali e i prodotti vegetali siano considerati prodotti biologici, le norme di produzione stabilite nel presente regolamento **devono essere state applicate alle parcelle durante un periodo di conversione di almeno due anni prima della semina** o, nel caso di prati o foraggi perenni, durante un periodo di almeno due anni prima del loro utilizzo come mangimi biologici, oppure, nel caso di colture perenni diverse da quelle foraggere, **per un periodo di almeno tre anni prima del primo raccolto di prodotti biologici.**

(...)

1.8.2. Per ottenere materiale riproduttivo vegetale biologico da utilizzare per la produzione di prodotti, diversi dal materiale riproduttivo vegetale, la **pianta madre e, se del caso, altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale, deve essere stato prodotto in conformità del presente regolamento per almeno una generazione** o, nel caso di colture perenni, per almeno una generazione nel corso di due periodi vegetativi.

(...)

1.8.6. Le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, possono autorizzare gli operatori che producono materiale riproduttivo vegetale da utilizzare nella produzione biologica a utilizzare materiale riproduttivo vegetale non biologico, qualora le piante madri o, se del caso, altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale e prodotte in conformità al punto 1.8.2 non siano disponibili in quantità o qualità sufficienti, e di immettere sul mercato tale materiale per l'uso nella produzione biologica, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) il materiale riproduttivo vegetale non biologico utilizzato non è stato trattato dopo il raccolto con prodotti fitosanitari diversi da quelli autorizzati a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del presente regolamento, a meno che le autorità competenti dello Stato membro interessato non abbiano prescritto un trattamento chimico a fini fitosanitari a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per tutte le varietà e i materiali eterogenei di una determinata specie nella zona in cui il materiale riproduttivo vegetale deve essere usato. In caso di utilizzo di materiale riproduttivo vegetale non biologico trattato con tale trattamento chimico prescritto, la parcella su cui cresce il materiale riproduttivo vegetale trattato è soggetta, se del caso, a un periodo di conversione come previsto ai punti 1.7.3 e 1.7.4;

(b) il materiale riproduttivo vegetale non biologico utilizzato non è una piantina di specie il cui ciclo di coltivazione si completa in una sola stagione di crescita, dal trapianto della piantina al primo raccolto del prodotto;

(c) il materiale riproduttivo vegetale è coltivato nel rispetto di tutti gli altri requisiti pertinenti in materia di produzione vegetale biologica;

(d) l'autorizzazione all'uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico è ottenuta prima della semina o dell'impianto di tale materiale;

(e) l'autorità competente, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo responsabile dell'autorizzazione rilascia l'autorizzazione solo a singoli utilizzatori e per una stagione alla volta ed elenca le quantità di materiale riproduttivo vegetale autorizzato;

(f) in deroga alla lettera e), le autorità competenti degli Stati membri

Gli Stati possono rilasciare annualmente un'autorizzazione generale per l'uso di una determinata specie o sottospecie o varietà di materiale riproduttivo vegetale non biologico e rendere pubblico l'elenco delle specie, sottospecie o varietà e tenerlo aggiornato su base annuale. In tal caso, tali autorità competenti elencano le quantità di materiale riproduttivo vegetale non biologico autorizzato;

(g) le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo scadono il 31 dicembre 2036. Entro il 30 giugno di ogni anno, e per la prima volta entro il 30 giugno 2023, le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni sulle autorizzazioni concesse a norma del primo comma.

Gli operatori che producono e commercializzano il materiale riproduttivo vegetale prodotto conformemente al primo comma sono autorizzati a rendere pubbliche, su base volontaria, le pertinenti informazioni specifiche sulla disponibilità di tale materiale riproduttivo vegetale nei sistemi nazionali istituiti a norma dell'articolo 26, paragrafo 2. Gli operatori che scelgono di includere tali informazioni provvedono affinché le informazioni siano aggiornate regolarmente e siano ritirate dai sistemi nazionali non appena il materiale riproduttivo vegetale non è più disponibile. Quando si avvalgono dell'autorizzazione generale di cui alla lettera f), gli operatori tengono un registro dei quantitativi utilizzati."

Di conseguenza, dato che i portinnesti e le talee sono le "altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale" ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 1.8.2, del regolamento (UE) 2018/848, per produrre un albero biologico, sia il portainnesto che la talea devono essere prodotti in modo biologico per almeno due stagioni di crescita.

Quando ciò non è possibile, il vivaio deve essere autorizzato a utilizzare tale materiale riproduttivo vegetale non biologico a norma dell'allegato II, parte I, punto 1.8.6, del regolamento (UE) 2018/848 (si veda anche la risposta alla domanda 10).

25) L'allegato II, parte I, punto 1.8.6, del regolamento (UE) 2018/848 si applica ai produttori biologici di sementi, quali semi di cereali o di leguminose, che desiderano produrre sementi certificate a partire da sementi di base²⁰? In caso affermativo, tali produttori devono richiedere l'autorizzazione per l'utilizzo di sementi di base convenzionali?

No, l'allegato II, parte I, punto 1.8.6, del regolamento (UE) 2018/848 non si applica necessariamente ai produttori biologici di sementi quali cereali o sementi di leguminose quando intendono produrre sementi certificate a partire da sementi di base.

Le disposizioni dell'allegato II, parte I, punto 1.8.2, del regolamento (UE) 2018/848 sono pertinenti e prevedono quanto segue:

"Per ottenere materiale riproduttivo vegetale biologico da utilizzare per la produzione di prodotti, diversi dal materiale riproduttivo vegetale, la **pianta madre e, se del caso, altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale, devono essere stati prodotti in conformità del presente regolamento per almeno una generazione** o, nel caso di colture perenni, per almeno una generazione nel corso di due stagioni vegetative."

Pertanto, per le specie annuali di cereali e leguminose, è sufficiente che la pianta madre (una generazione) sia coltivata in modo biologico seminando sementi di base convenzionali su una parcella biologica per poter raccogliere sementi certificate biologiche. Per quanto riguarda le specie perenni, la pianta madre deve essere coltivata biologicamente per due stagioni di crescita per poter raccogliere da essa sementi certificate biologiche.

26) Se il termine "materiale riproduttivo vegetale" nel regolamento La versione 2018/848 si applica alle sementi?

Sì, quando le sementi sono destinate ad essere immesse sul mercato e ad essere utilizzate come materiale riproduttivo vegetale.

La definizione di materiale riproduttivo vegetale di cui all'articolo 3, punto 17, del regolamento (UE) 2018/848 è pertinente e prevede che "per materiale riproduttivo vegetale si intendono le piante e tutte le parti di piante, **comprese le sementi**, in qualsiasi fase di crescita, che sono in grado e destinate a produrre piante intere".

²⁰ I termini "sementi certificate" e "sementi di base" si riferiscono alle categorie stabilite dalle rispettive legislazioni in materia di commercializzazione delle sementi (ad esempio, l'articolo 2 della direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali)

27) Quando le sementi non biologiche di una coltura annuale (come i girasoli) sono seminate in condizioni biologiche, le loro «piantine» possono essere vendute come «biologiche» sulla base di un'autorizzazione a norma dell'allegato II, parte I, punto 1.8.6, del regolamento (UE) 2018/848?

Sì, ma a condizioni rigorose.

In primo luogo, una piantina biologica da utilizzare come materiale riproduttivo vegetale deve provenire da piante madri che soddisfano i requisiti di cui all'allegato II, parte I, punto 1.8.2, del regolamento (UE) 2018/848:

"1.8.2. Per ottenere materiale riproduttivo vegetale biologico da utilizzare per la produzione di prodotti, diversi dal materiale riproduttivo vegetale, la **pianta madre e, se del caso, altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale devono essere stati prodotti conformemente al presente regolamento per almeno una generazione** o, nel caso di colture perenni, per almeno una generazione nel corso di due stagioni vegetative."

In secondo luogo, se le piante madri non soddisfano i requisiti di cui al punto 1.8.2, l'autorità competente può autorizzare l'uso di sementi non biologiche per la produzione di piantine biologiche, a condizione che tali sementi soddisfino i requisiti di cui all'allegato II, parte I, punto 1.8.6, del regolamento (UE) 2018/848 (si veda la risposta alla domanda 25).

28) L'autorizzazione all'uso di piantine non biologiche si applica alle piantine di ortaggi la cui stagione di crescita è inferiore a 1 anno?

No.

L'allegato II, parte I, punti 1.8.5.8 e 1.8.6, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848 sono pertinenti e prevedono quanto segue:

"1.8.5.8. Le autorità competenti non autorizzano l'uso di piantine non biologiche nel caso di piantine di specie il cui ciclo colturale si è concluso in una sola stagione vegetativa, dal trapianto della piantina al primo raccolto del prodotto.

(...)

1.8.6. Le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, possono autorizzare gli operatori che producono materiale riproduttivo vegetale da utilizzare nella produzione biologica a utilizzare materiale riproduttivo vegetale non biologico, qualora le piante madri o, se del caso, altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale e prodotte in conformità al punto 1.8.2 non siano disponibili in quantità o qualità sufficienti, e di immettere sul mercato tale materiale per l'uso nella produzione biologica, a condizione che

sono soddisfatte le seguenti condizioni: (...) b) **il materiale riproduttivo vegetale non biologico utilizzato non è una piantina di specie il cui ciclo di coltivazione si completa in una sola stagione di crescita, dal trapianto della piantina al primo raccolto del prodotto (...);**".

Di conseguenza, un'autorizzazione per i produttori di materiale riproduttivo vegetale non può essere rilasciata per le piantine quando il ciclo per raggiungere il prodotto finale è di un solo periodo vegetativo che va dal trapianto della piantina al primo raccolto del prodotto. In tal caso, i produttori devono coltivare le proprie piantine in modo biologico, partendo dai semi.

29) È possibile mettere un seme non biologico di lattuga in terriccio/substrato "organico" in vaso e vendere la piccola pianta come biologica agli agricoltori?

Sì, ma a condizioni rigorose.

In primo luogo, un vivaio deve partire da sementi derivate da una pianta madre che è stata coltivata con metodo biologico conformemente ai requisiti di cui all'allegato II, parte I, punto 1.8.2, del regolamento (UE) 2018/848.

In secondo luogo, se non è disponibile una pianta madre coltivata biologicamente, un vivaio deve essere autorizzato a utilizzare sementi non biologiche per la produzione di piantine di lattuga da immettere sul mercato come biologiche.

In terzo luogo, è possibile coltivare e commercializzare la piantina in vaso in quanto verrà trapiantata nel rispetto della deroga di cui al punto 1.4, lettera b), dell'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848.

In quarto luogo, quando un vivaio non può fare affidamento su sementi derivate da piante madri coltivate con il metodo biologico in conformità all'allegato II, parte I, punto 1.8.2, del regolamento (UE) 2018/848, e quando il vivaio non è in grado di produrre la pianta madre in modo biologico, deve ottenere un'autorizzazione a norma dell'allegato II, parte I, punto 1.8.6, del regolamento (UE) 2018/848. Si vedano anche le risposte alle domande 16 e 17 di cui sopra.

30) È possibile fornire esempi di quali specie possono soddisfare la condizione di cui all'allegato II, parte I, punto 1.8.6, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848?

Il punto 1.8.6, lettera b), è pertinente e prevede quanto segue: "b) il materiale riproduttivo vegetale non biologico utilizzato non è una piantina di specie il cui ciclo di coltivazione si completa in un solo periodo vegetativo, dal trapianto della piantina al primo raccolto del prodotto (...)"...

Di conseguenza, esempi di specie che hanno un ciclo di coltivazione breve completato in una stagione di crescita e che possono essere riprodotte tramite piantine includono lattughe, pomodori, peperoni, melanzane, zucchine, ecc.

31) Le disposizioni dell'allegato II, parte I, punto 1.8.6, del regolamento (UE) 2018/848 creano una falsa concorrenza tra le PMR prodotte conformemente al presente punto 1.8.6 e le PMR "in conversione al biologico"?

No. Il punto 1.8.6 prevede un'eventuale autorizzazione rilasciata dalle autorità nazionali dopo una valutazione della situazione sul campo. Tale autorizzazione è limitata agli operatori, compresi i vivai, e può essere concessa in caso di impossibilità tecnica di coltivare piante madri biologiche/altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale in conformità alle disposizioni del punto 1.8.2.

Al contrario, il termine "in conversione" è legato alla parcella e al materiale in conversione derivato da sementi convenzionali o biologiche. Si tratta di materiale coltivato per un anno su un appezzamento in conversione. I prodotti PRM "in conversione" sono etichettati in modo diverso perché il pacco è ancora in conversione.

32) Qual è la differenza tra il punto 1.8.5.1 (autorizzazione individuale) della parte I dell'allegato II del regolamento (UE) 2018/848, punto 1.8.5.7 (autorizzazione generale) e il punto 1.8.6?

Da un lato, l'allegato II, parte I, punto 1.8.6, del regolamento (UE) 2018/848 disciplina la produzione di materiale riproduttivo vegetale da immettere sul mercato come biologico. Essa riguarda pertanto i costitutori/vivai biologici e prevede che le autorità competenti **Maggio** decidere se delegare²¹ il potere di rilasciare tali autorizzazioni agli organismi di controllo.

D'altro canto, i punti 1.8.5.1 e 1.8.5.7 disciplinano eventuali deroghe (individuali o generali) che le autorità competenti devono concedere a tutti gli operatori per l'utilizzo di PRM convenzionali non biologiche per determinate varietà o specie per la produzione di prodotti biologici finali.

Si prega di consultare ulteriormente le risposte alle domande 8 e 20 di cui sopra.

²¹ In caso di delegazioni, devono essere soddisfatte le condizioni di cui al capo III del regolamento (UE) 2017/625 e all'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848.

33) Gli agricoltori biologici o gli agricoltori "in conversione" possono richiedere l'autorizzazione per l'utilizzo di materiale riproduttivo vegetale non biologico ottenuto nelle proprie aziende da unità separate utilizzate per l'agricoltura non biologica?

Sì. Gli agricoltori devono ottenere un'autorizzazione perché utilizzeranno sementi non biologiche autoprodotte. Tuttavia, se gli agricoltori decidono di passare a nuove parcelle biologiche, devono rispettare il ciclo di conversione delle nuove parcelle conformemente all'allegato II, parte I, punto 1.7, del regolamento (UE) 2018/848 e le sementi prodotte dopo un anno possono essere utilizzate come sementi in conversione senza la necessità di ottenere un'autorizzazione.

34) Il materiale di moltiplicazione vegetale deve essere accompagnato da documenti giustificativi del fornitore (ad es. fattura, documento di qualità) o è possibile utilizzare materiale di moltiplicazione vegetale in un'azienda agricola biologica, se tale materiale è stato acquistato sul mercato libero (senza documenti pertinenti dal fornitore)?

Sì.

All'atto dell'immissione sul mercato, tutto il materiale riproduttivo vegetale deve essere etichettato in conformità alle pertinenti prescrizioni dell'UE in materia di commercializzazione orizzontale (cfr. [le norme dell'UE in materia di commercializzazione \(europa.eu\)](#)).

Inoltre, l'etichetta del materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione deve essere conforme ai pertinenti requisiti del regolamento (UE) 2018/848.

Pertanto, in un'azienda agricola biologica non è possibile utilizzare materiale riproduttivo vegetale acquistato senza etichetta in quanto l'agricoltore biologico deve essere in grado di identificare il materiale riproduttivo vegetale appropriato.

35) L'autorizzazione ricevuta in un paese è valida per offrire il materiale come "approvato in conformità al punto 1.8.6" in altri paesi dell'UE?

Sì.

Il materiale riproduttivo vegetale che soddisfa i requisiti di cui all'allegato II, parte I, punto 1.8.6, del regolamento (UE) 2018/848 può essere immesso sul mercato in tutta l'UE ed etichettato come "biologico".

36) Le "PRM biologiche" prodotte sulla base di un'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 1.8.6, del regolamento (UE) 2018/848 possono essere utilizzate in un altro Stato membro?

No. Un'autorizzazione ai sensi del punto 1.8.6. consiste nella produzione di materiale riproduttivo vegetale biologico nel territorio dello Stato membro da parte dell'operatore che ottiene l'autorizzazione.

Si veda anche la risposta alla domanda 8 di cui sopra.

37) L'innesto è soggetto alle disposizioni relative al materiale riproduttivo vegetale biologico?

Sì.

Gli operatori certificati come biologici devono rispettare i requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/848, compreso il punto 1.8.2. dell'allegato II, parte I, di tale regolamento.

Ciò è dovuto al fatto che il portainnesto/l'innesto o le talee sono "altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale" ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 1.8.6, del regolamento (UE) 2018/848.

Questo è il motivo per cui l'allegato II, parte I, punto 1.8.2, del regolamento (UE) 2018/848 fa riferimento ad altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale,":

"Per ottenere materiale riproduttivo vegetale biologico da utilizzare per la produzione di prodotti, diversi dal materiale riproduttivo vegetale, la **pianta madre e, se del caso, altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale, devono essere stati prodotti in conformità del presente regolamento per almeno una generazione** o, nel caso di colture perenni, per almeno una generazione nel corso di due stagioni vegetative."

Infatti, nel caso dell'innesto, le "altre piante" possono essere portainnesti e talee/marze che possono essere propagate e coltivate in condizioni biologiche per almeno due stagioni di crescita (nel caso di piante perenni) o almeno una generazione (nel caso di piante non perenni).

Si veda anche la risposta alle domande 9, 10 e 24 di cui sopra.

1) Posso utilizzare i sostituti del latte nella produzione biologica?

L'allegato II, parte II, punto 1.4.1, lettera g), del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce che "i mammiferi lattanti sono preferibilmente nutriti con latte materno per un periodo minimo stabilito dalla Commissione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, lettera a); Durante tale periodo non sono utilizzati sostituti del latte contenenti componenti di sintesi chimica o componenti di origine vegetale".

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione stabilisce un periodo minimo per l'alimentazione degli animali con latte materno per le diverse specie animali.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0464&from=EN>

2) È possibile produrre insetti biologici in Europa? In particolare per l'alimentazione del pollame biologico?

In linea di principio, è possibile produrre insetti per l'alimentazione umana e animale, ma ciò deve essere conforme alle norme orizzontali dell'UE in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

Le norme relative all'alimentazione per la produzione di insetti nell'UE sono contenute nel regolamento (CE) n. 999/2001, nel regolamento (CE) n. 183/2005, nel regolamento (CE) n. 767/2009 e nel regolamento (UE) n. 68/2013. Questi atti giuridici dell'UE disciplinano la produzione di insetti e prodotti da essi derivati, compreso l'uso di proteine animali trasformate (PAP) nei mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti. Le norme stabiliscono che gli insetti possono essere nutriti solo con substrati autorizzati nell'UE come materie prime per mangimi per animali d'allevamento. Pertanto, i rifiuti di cucina o il letame sono substrati vietati per gli insetti allevati nell'UE.

Attualmente i prodotti derivati da insetti, comprese le PAT originate da insetti d'allevamento, possono essere utilizzati nei mangimi per specie di acquacoltura, suini e pollame a norma dei regolamenti (UE) 2017/893 e 2021/1372. Il regolamento (UE) 2017/893 stabilisce inoltre l'elenco delle specie di insetti ammissibili alla produzione di proteine di insetti trasformate. Inoltre, il regolamento (UE) 2017/893 prevede che gli insetti siano nutriti con substrati per mangimi. Questi requisiti si applicano anche ai PAP importati.

Per quanto riguarda gli insetti vivi, sebbene il loro uso non sia consentito come mangime per ruminanti, essi possono essere utilizzati come mangimi per animali non ruminanti conformemente alla voce 9.16.1 («Invertebrati terrestri vivi») della parte C dell'allegato del regolamento (UE) n. 68/2013 e sotto la responsabilità dell'operatore del settore dei mangimi che immette gli insetti vivi sul mercato per la loro sicurezza e sotto il controllo dell'autorità competente del rispettivo Stato membro. Pertanto, le larve di mosca vive potrebbero essere utilizzate come mangime per il pollame a determinate condizioni, come spiegato sopra.

La produzione di insetti da utilizzare come alimenti è disciplinata dal regolamento (UE) 2015/2283 relativo ai nuovi alimenti, applicabile dal 1° gennaio 2018. Tutti gli insetti devono quindi essere autorizzati ai sensi di tale regolamento prima di poter essere collocati sul mercato nell'UE, compresi i nuovi prodotti alimentari importati da paesi terzi. I prodotti a base di insetti autorizzati nell'UE come nuovi alimenti sono disponibili al seguente indirizzo: EUR-Lex - 02017R2470-20210627 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Per quanto riguarda l'agricoltura biologica, gli animali vivi (compresi gli insetti) sono prodotti agricoli che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, in quanto costituiscono prodotti agricoli vivi o non trasformati, comprese le sementi e altro materiale riproduttivo vegetale. Inoltre, gli insetti rientrano nella definizione di produzione animale di cui all'articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) 2018/848, che stabilisce che per «produzione animale» si intende la produzione di animali terrestri domestici o domestici (compresi gli insetti). Tuttavia, al momento, non esistono regole specifiche per la produzione biologica di insetti diversi dalle api.

Fatte salve le norme per la produzione (convenzionale) di insetti vivi destinati all'alimentazione degli animali, devono essere applicati i principi generali e le norme pertinenti per quanto riguarda la produzione animale biologica e, conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) 2018/848, per determinate specie animali, in assenza di determinate norme di produzione dettagliate stabilite a livello dell'UE, Possono essere applicate norme nazionali. Pertanto, gli Stati membri hanno la possibilità di stabilire norme dettagliate per la produzione di insetti vivi biologici come le larve di mosca sul loro territorio.

3) Potere organico Apicoltori raccoltodrone larve per consumo umano?

Gli animali vivi, comprese le larve di fuco, sono elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Costituiscono pertanto prodotti agricoli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), – prodotti agricoli vivi o non trasformati.

Di conseguenza, un apicoltore che produce larve di fuchi nel territorio di uno Stato membro dovrà rispettare le disposizioni stabilite dalla legislazione dell'UE in materia di prodotti biologici.

Inoltre, le larve di fuco possono essere immesse sul mercato dell'UE come alimenti biologici solo dopo essere state autorizzate a norma del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti.

4) Come è animale benessere preso in conto in produzioni biologiche?

Il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce i principi, gli obiettivi e le norme generali della produzione biologica. Conformemente all'articolo 4, lettera e), di tale regolamento, la produzione biologica persegue l'obiettivo generale di contribuire a norme elevate in materia di benessere degli animali e, in particolare, a soddisfare le esigenze comportamentali specie-specifiche degli animali.

Le disposizioni specifiche applicabili alla produzione animale sono stabilite nella parte II dell'allegato

II sulla produzione animale e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione.

Tra l'altro, i punti 1.7.7 e 1.7.8 della parte II dell'allegato II stabiliscono che: "Qualsiasi sofferenza, dolore e angoscia deve essere evitato e ridotto al minimo durante l'intera vita dell'animale, anche al momento della macellazione". e "Fatti salvi gli sviluppi della legislazione dell'Unione in materia di benessere degli animali, il taglio della coda degli ovini, il taglio del becco effettuato nei primi tre giorni di vita e la decornazione possono essere eccezionalmente consentiti, ma solo caso per caso e solo quando tali pratiche migliorano la salute, il benessere o l'igiene del bestiame o quando la sicurezza dei lavoratori sarebbe altrimenti compromessa. La disbudazione può essere autorizzata solo caso per caso, quando migliora la salute, il benessere o l'igiene del bestiame o quando la sicurezza dei lavoratori sarebbe altrimenti compromessa. L'autorità competente autorizza tali operazioni solo se l'operatore le ha debitamente notificate e giustificate a tale autorità competente e se l'operazione deve essere effettuata da personale qualificato."

Considerando che le disposizioni dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 889/2008 relative alla sofferenza degli animali sono paragonabili alle disposizioni di cui all'allegato II, parte II, punti 1.7.7 e 1.7.9, del regolamento (UE) 2018/848, si veda anche la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-497/17 sulla protezione degli animali durante l'abbattimento, disponibile qui:

<http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-497/17>

La sentenza conclude che l'apposizione del logo dell'UE di produzione biologica non è autorizzata su prodotti derivati da animali macellati secondo riti religiosi senza essere stati prima storditi.

5) Qual è lo stato dei livelli massimi di residui (LMR) di diclorodifeniltricloroetano (DDT) nei grassi animali ottenuti da animali certificati biologici?

Gli LMR sono fissati a norma del regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e si applicano a tutti i prodotti interessati, senza distinzione tra produzione biologica e convenzionale.

A livello dell'UE non esiste un elenco di LMR specifici fissati per i prodotti biologici.

Nel caso del DDT, questa sostanza non è autorizzata nell'UE per la protezione delle piante, ma la sua persistenza nell'ambiente ha portato alla necessità di fissare gli LMR sulla base di una valutazione completa del rischio per i consumatori.

Tutti gli LMR fissati nell'Unione Europea, compresi quelli fissati nei grassi animali, sono disponibili al seguente indirizzo web: https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides_en

6) Gli animali non biologici possono essere portati in un'azienda agricola biologica per l'allevamento?

Allegato II, parte II, punto 1.3.4. del regolamento (UE) 2018/848 prevede la possibilità di introdurre animali non biologici in un'azienda agricola a fini di riproduzione, a condizioni dettagliate.

7) Le vacche possono essere legate per un periodo limitato durante la mungitura secondo le regole biologiche?

L'allegato II, parte 2, punto 1.7.5, del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce che "la legatura o l'isolamento del bestiame sono vietati, tranne in relazione a singoli animali per un periodo limitato e nella misura in cui ciò sia giustificato da motivi veterinari. L'isolamento del bestiame può essere autorizzato, e solo per un periodo limitato, qualora la sicurezza dei lavoratori sia compromessa o per motivi di benessere degli animali. Le autorità competenti possono autorizzare la legatura dei bovini in aziende con un massimo di 50 animali (esclusi i giovani animali) in cui non è possibile tenere i bovini in gruppi adeguati alle loro esigenze comportamentali, a condizione che abbiano accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e abbiano accesso a spazi all'aperto almeno due volte alla settimana quando il pascolo non è possibile."

8) Il regolamento (UE) 2018/848 si applica ai conigli e alle carni di coniglio?

Sì. I conigli biologici e la carne di coniglio biologica rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848. L'articolo 2, paragrafo 1, stabilisce che il regolamento si applica ai "prodotti agricoli vivi o non trasformati" e ai "prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti".

Inoltre, l'allegato II, parte II, punto 1.9.5, punto 1.9.5, dello stesso regolamento, stabilisce norme dettagliate di produzione per i conigli e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione.

Per la carne di coniglio biologica trasformata destinata all'uso alimentare, oltre alle norme generali dell'UE in materia di sicurezza alimentare (regolamento (CE) n. 178/2002), si applicano le disposizioni specifiche sugli alimenti biologici trasformati di cui all'allegato II, parte IV, del regolamento (UE) 2018/848.

9) La vaccinazione contro l'odore di verro è compatibile con la produzione biologica?

No. L'uso della vaccinazione contro l'odore di verro è incompatibile con la certificazione biologica ai sensi delle norme di cui all'allegato II, parte II, punto 1.5, del regolamento (UE) 2018/848, relative all'assistenza sanitaria. Sebbene il regolamento (UE) 2018/848 non consenta l'uso della vaccinazione contro l'odore di verro, l'allegato II, parte II, punto 1.7.10, del regolamento (UE) 2018/848 consente l'uso della castrazione fisica all'età più appropriata da parte di personale qualificato con anestesia e/o analgesia adeguate al fine di mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali nella produzione biologica.

10) La sabbia può essere utilizzata come lettiera esclusiva nelle cuccette per suini in produzione biologica?

No. Le prescrizioni relative alle lettiere per i suini sono stabilite al punto 1.9.3.2 dell'allegato II, parte II, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, che recita:

"L'alloggiamento deve essere dotato di un'area di posa o di riposo confortevole, pulita e asciutta, di dimensioni sufficienti, costituita da una struttura solida e non

fessurata. Nell'area di riposo deve essere fornita un'ampia lettiera asciutta e cosparsa di lettiera. La lettiera deve essere costituita da paglia o altro materiale naturale idoneo. La lettiera può essere migliorata e arricchita con qualsiasi prodotto minerale autorizzato a norma dell'articolo 24 come fertilizzante o ammendante per l'uso nella produzione biologica".

Il termine "lettiera" comprende la paglia o altre sostanze vegetali utilizzate come lettiera per gli animali.

11) Come si applica il limite di 170 Kg/ha di azoto organico all'anno?

Per i motivi illustrati di seguito, il limite di 170 Kg/ha è calcolato tenendo conto dell'azoto organico totale proveniente dagli effluenti di allevamento sparsi sulla superficie agricola totale dell'azienda per anno.

Infatti, da un lato, l'allegato II, parte II, punto 1.6.6, del regolamento 2018/848 prevede che "il coefficiente di densità totale non supera il limite di 170 kg di azoto organico per anno e ettaro di superficie agricola". Il punto 1.6.6 si riferisce quindi alla superficie agricola totale e non solo alla superficie effettivamente disponibile per gli animali.

In secondo luogo, il punto 1.9.8 della parte I del medesimo allegato II vieta l'uso di fertilizzanti azotati minerali e il punto 1.9.4 stabilisce un limite applicabile al tenore totale di azoto che può essere presente nei concimi organici: "La quantità totale di effluenti di allevamento, come definito nella direttiva 91/676/CEE, utilizzata nelle unità di produzione biologica e in conversione non deve superare i 170 kg di azoto all'anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica solo all'uso di effluente di allevamento, di effluente essiccato e di letame di pollame disidratato, di escrementi animali compostati, compreso l'effluente di pollame, l'effluente di allevamento compostato e di escrementi animali liquidi."

12) Come si potrebbero gestire le aree all'aperto per il pollame?

L'area all'aperto dovrebbe essere gestita in modo tale che ci sia vegetazione e sia attraente per gli uccelli.

Come stabilito all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/464, "le zone all'aperto per il pollame sono ricoperte principalmente da vegetazione composta da una gamma diversificata di piante". L'articolo 16, paragrafo 4, dello stesso regolamento stabilisce altri requisiti per le aree all'aperto e, tra l'altro, richiede che le aree all'aperto siano dotate di strutture di protezione o arbusti o alberi per garantire che gli uccelli possano utilizzare l'intera area in modo equilibrato.

Di conseguenza, sebbene non esista una percentuale minima prescritta di superficie che deve essere coperta da vegetazione, il termine "principalmente" indica che la maggior parte deve essere coperta da una gamma diversificata di piante.

13) Come dovrebbe essere inteso il termine "pollame giovane" in relazione alla potenziale deroga all'uso di mangimi proteici non biologici nella produzione avicola?

Il termine "giovane pollame" dovrebbe essere inteso come riferito alle esigenze specifiche dei giovani volatili di determinati amminoacidi per la loro crescita.

In primo luogo, l'allegato II, parte II, punto 1.9.4.2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848 fa riferimento al "pollame giovane" nel contesto di una possibile deroga all'uso di mangimi proteici non biologici nei mangimi per pollame.

In secondo luogo, sebbene il regolamento (UE) 2018/848 non definisca il termine "pollame giovane", per quanto riguarda la produzione di pollame *Gallus gallus*, la definizione può essere dedotta dal riferimento all'articolo 3, paragrafo 29, del regolamento (UE) 2018/848, che definisce "pollastre" come "giovani animali della specie *Gallus gallus* di età inferiore a 18 settimane".

14) Come vanno letti i requisiti relativi al pascolo e all'accesso ai pascoli?

I requisiti per il pascolo e l'accesso ai pascoli sono obbligatori per i ruminanti e gli equini nella produzione biologica perché il pascolo e l'accesso ai pascoli consentono agli animali di fare esercizio e mangiare erba, che sono benefici per il loro benessere e nutrizione.

Tuttavia, l'allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2018/848 prevede un numero limitato di eccezioni ai requisiti obbligatori per il pascolo e l'accesso ai pascoli.

In primo luogo, conformemente all'allegato II, parte II, punto 1.4.2.1, del regolamento (UE) 2018/848, gli animali biologici dovrebbero pascolare su terreni biologici, fatte salve le eccezioni di cui al punto 1.4.2.2 in caso di pascolo su terreni comuni e durante il periodo di transumanza.

In secondo luogo, l'allegato II, parte II, punto 1.7.3, del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce che "il bestiame ha accesso permanente a spazi all'aperto che consentano agli animali di fare esercizio, preferibilmente al pascolo, ogniquale volta le condizioni meteorologiche e stagionali e lo stato del suolo lo consentano, salvo nei casi in cui la legislazione dell'Unione abbia imposto restrizioni e obblighi connessi alla protezione della salute umana e animale".

In terzo luogo, l'allegato II, parte II, punto 1.7.4, del regolamento (UE) 2018/848 specifica che "il numero di capi di bestiame è limitato al fine di ridurre al minimo il pascolo eccessivo, il bracconaggio del suolo, l'erosione e l'inquinamento causato dagli animali o dallo spandimento del loro letame".

In quarto luogo, le norme in materia di nutrizione di cui all'allegato II, parte II, punto 1.9.1.1, del regolamento (UE) 2018/848 stabiliscono che "b) gli animali hanno accesso ai pascoli per il pascolo ogniquale volta le condizioni lo consentano; c) in deroga alla lettera b), i bovini maschi di età superiore a un anno hanno accesso ai pascoli o a uno spazio all'aperto; d) se gli animali hanno accesso ai pascoli durante

il periodo di pascolo e se il sistema di stabulazione invernale consente agli animali di muoversi liberamente, si può derogare all'obbligo di prevedere spazi all'aperto durante i mesi invernali. e) i sistemi di allevamento sono improntati al massimo utilizzo di pascoli, con riferimento alla disponibilità di pascoli nei diversi periodi dell'anno;"

Per contro, l'allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2018/848 non prevede un'eccezione ai requisiti obbligatori per il pascolo e l'accesso ai pascoli in relazione alle strutture permanenti delle aziende, come la mancanza di pascoli biologici rispetto al numero di bovini tenuti nelle aziende o la presenza di una strada tra le aziende e i pascoli biologici.

15) *Quando e in che modo le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero autorizzare l'impollanatura dei vitelli di piccola taglia?*

Per disbudding si intende la rimozione delle gemme di corna nei vitelli quando il corno vero e proprio è ancora assente o molto piccolo (< 2 cm), che generalmente include animali fino a 2 mesi di età. È una mutilazione che può causare stress e dolore agli animali, ma è considerata meno stressante e dolorosa della decornazione. Poiché uno degli obiettivi della produzione biologica è contribuire a norme rigorose in materia di benessere degli animali, il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce norme rigorose per quanto riguarda l'uso del disgermogliamento, stabilite in particolare all'allegato II, parte II, punti 1.7.7, 1.7.8 e 1.7.9.

"1.7.7 Qualsiasi sofferenza, dolore e angoscia deve essere evitato e deve essere ridotto al minimo durante l'intera vita dell'animale, anche al momento della macellazione.

1.7.8. Fatti salvi gli sviluppi della legislazione dell'Unione in materia di benessere degli animali, il taglio della coda degli ovini, il taglio del becco effettuato nei primi tre giorni di vita e la decornazione possono essere eccezionalmente autorizzati, ma solo caso per caso e solo quando tali pratiche migliorano la salute, il benessere o l'igiene del bestiame o quando la sicurezza dei lavoratori sarebbe altrimenti compromessa. La disbuddazione può essere autorizzata solo caso per caso, quando migliora la salute, il benessere o l'igiene del bestiame o quando la sicurezza dei lavoratori sarebbe altrimenti compromessa. L'**autorità** competente autorizza tali operazioni solo se l'operatore le ha debitamente notificate e giustificate a tale autorità competente e se l'operazione deve essere effettuata da personale qualificato.

1.7.9. Le sofferenze degli animali devono essere ridotte al minimo mediante l'applicazione di un'adeguata anestesia e/o analgesia e l'esecuzione di ogni operazione solo all'età più appropriata da parte di personale qualificato.

Sulla base di tali disposizioni, le autorità competenti degli Stati membri non possono concedere "un'autorizzazione generale per il disbudding". Tuttavia, la formulazione del punto 1.7.8 dell'allegato II, parte II (solo caso per caso") consente, come regola generale, la concessione di tale autorizzazione su base globale dell'azienda poiché, nella maggior parte dei casi, in una determinata azienda esisteranno condizioni di

salute, benessere, igiene o rischi simili per la sicurezza dei lavoratori.

Infine, il requisito di cui al punto 1.7.8 secondo cui "[l]'autorità competente autorizza tali operazioni solo se il gestore le ha debitamente notificate e giustificate a tale autorità competente" impone alle autorità competenti dello Stato membro di riesaminare periodicamente un'autorizzazione. In particolare, un operatore dovrebbe notificare all'autorità competente pertinente almeno una volta all'anno i motivi per cui tali operazioni sono giustificate.

16) *È possibile per un'azienda agricola avere diverse unità di produzione biologica con pollame da ingrasso in un unico sito?*

No. Diversi pollai da ingrasso in un unico sito, anche se tutte le strutture necessarie, tra cui l'elettricità e l'approvvigionamento idrico, sono separate, non possono essere considerati unità di produzione biologica separate. Ciò è dovuto al fatto che un'unità di produzione biologica, quale definita all'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2018/848, comprende non solo i ricoveri avicoli stessi, ma anche i locali di produzione primaria, le parcelle di terreno, le aree all'aperto, i locali per lo stoccaggio delle colture, dei prodotti vegetali, dei prodotti animali, delle materie prime e di tutti i fattori produttivi pertinenti.

Inoltre, un'unità di produzione biologica con più ricoveri avicoli deve rispettare la superficie utile totale massima di 1 600 m² per il pollame da ingrasso di cui all'allegato II, parte II, punto 1.9.4.4, lettera m), del regolamento (UE) 2018/848.

17) *Il bestiame, come i bovini da carne o da latte, può essere tenuto sempre legato nella produzione biologica?*

No. Ai sensi dell'allegato II, parte II, punto 1.7.5, del regolamento (UE) 2018/848, nella produzione biologica è vietata l'ancoraggio del bestiame, tranne che in relazione a singoli animali per un periodo limitato e nella misura in cui ciò sia giustificato da motivi veterinari.

Tuttavia, l'allegato II, parte II, punto 1.7.5, del regolamento 2018/848 prevede anche che l'ancoraggio del bestiame sia possibile nella produzione biologica, anche se a determinate condizioni rigorose e solo se consentito dalle autorità competenti. A tal riguardo, il punto

1.7.5 consente inoltre alle autorità competenti di autorizzare la legatura di bovini in aziende con un massimo di 50 animali adulti se non è possibile tenere i bovini in gruppi adeguati alle loro esigenze comportamentali. Questa autorizzazione può essere concessa solo se il bestiame ha accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e ha accesso alle aree all'aperto almeno due volte alla settimana quando il pascolo non è possibile.

18) Come dovrebbe essere attuato l'accordo di cooperazione in materia di spandimento di letame organico?

Gli agricoltori biologici che producono bestiame devono garantire di disporre di terreni agricoli biologici sufficienti per smaltire lo stallatico prodotto dal loro bestiame, rispettando nel contempo il limite massimo di 170 kg di azoto organico all'anno e all'ettaro di cui all'allegato II, parte II, punti 1.6.6 e 1.6.7, del regolamento (UE) 2018/848.

Se gli agricoltori biologici non dispongono di terreni sufficienti, devono concludere un accordo di cooperazione scritto con un altro agricoltore conformemente all'allegato II, parte II, punto 1.1, del regolamento (UE) 2018/848.

Lo stallatico prodotto da animali biologici nell'azienda deve essere utilizzato entro i limiti di cui all'allegato I, parte I, punto 1.9.4, del regolamento (UE) 2018/848.

Il letame rimanente dovrebbe essere considerato "eccedenza" e gli agricoltori possono stabilire un accordo scritto con un altro agricoltore che rispetti le norme di produzione biologica per spargere l'eccedenza di effluente. In tal caso, il limite massimo di 170 kg di azoto organico per anno per ettaro è calcolato su tutte le unità di produzione biologica, comprese quelle oggetto di accordi di cooperazione.

19) E' obbligatoria la presenza di una veranda per l'allevamento di uccelli e pollastre biologiche?

No. Sebbene il regolamento (UE) 2018/848 non richieda la presenza di una veranda, l'allegato II, parte II, punto 1.9.4.4, lettera f), del regolamento consente ai produttori biologici di volatili riproduttori o di pollastre che dispongono di una veranda di considerare tale veranda come area all'aperto in caso di focolai di influenza aviaria: "in deroga al punto 1.6.5, nel caso di volatili riproduttori e pollastre di età inferiore a 18 settimane, quando sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 1.7.3 per quanto riguarda le restrizioni e gli obblighi relativi alla protezione della salute umana e animale imposti sulla base della legislazione dell'Unione e impediscono ai volatili riproduttori e alle pollastre di età inferiore a 18 settimane di avere accesso agli spazi all'aperto, Le verande sono considerate aree all'aperto e, in tal caso, sono dotate di una barriera in rete metallica per tenere lontani gli altri volatili"

20) Le pollastre non biologiche possono essere introdotte in un'azienda biologica di galline ovaiole?

Sì, ma a condizioni rigorose e limitate.

Da un lato, per il pollame, gli animali biologici devono essere nati o nati e allevati in unità di produzione biologica, fatte salve le norme sulla riconversione (cfr. punto 1.3.1 dell'allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2018/848).

D'altro canto, il regolamento (UE) 2018/848 prevede anche possibili deroghe per l'introduzione di animali non biologici in un'azienda biologica. Ad esempio, se un branco

è costituito per la prima volta, o è rinnovato o ricostituito, e se le esigenze qualitative e quantitative degli agricoltori non possono essere soddisfatte, l'autorità competente può decidere che il pollame allevato con metodi non biologici possa essere introdotto in un'unità di produzione di pollame biologico, a condizione che le pollastre per la produzione di uova e il pollame per la produzione di carne abbiano meno di tre giorni (cfr. punto 1.3.4.3 della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2018/848).

I prodotti derivati da animali non biologici possono essere considerati biologici solo dopo un periodo di conversione (cfr. allegato II, parte II, punto 1.3.4.3, del regolamento (UE) 2018/848). L'allegato II, parte II, punto 1.2.2, lettera e), del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla conversione stabilisce i periodi di conversione specifici per le galline ovaiole come segue: "sei settimane nel caso di pollame destinato alla produzione di uova introdotto prima dei tre giorni di età".

21) Nella stessa azienda agricola biologica possono essere presenti aree di pascolo biologiche e non?

Sì, ma a condizioni rigorose.

L'articolo 9, paragrafi 2 e 7, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce che "l'intera azienda è gestita nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento che si applicano alla produzione biologica" e che "in deroga al paragrafo 2, un'azienda può essere suddivisa in unità di produzione chiaramente ed efficacemente separate per la produzione biologica, in conversione e non biologica, a condizione che l'unità di produzione non biologica:

- a) per quanto riguarda il bestiame, sono coinvolte diverse specie;
- b) Per quanto riguarda le piante, diverse varietà che possono essere facilmente differenziate sono coinvolto".

Inoltre, l'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2018/848 definisce per "unità di produzione" "tutti i beni di un'azienda, quali i locali di produzione primaria, le parcelle di terreno, i pascoli, le aree all'aperto, i capannoni per il bestiame o parti di essi, gli alveari, le peschiere, i sistemi di contenimento e i siti per le alghe o gli animali d'acquacoltura, le unità di allevamento, le concessioni costiere o sui fondali marini e i locali per lo stoccaggio delle colture, di prodotti vegetali, di prodotti a base di alghe, di prodotti animali, di materie prime e di qualsiasi altro fattore produttivo pertinente gestito come descritto al punto 10, 11 o 12;".

Le parcelle di pascolo fanno quindi parte dell'unità produttiva e, se gestite in modo biologico o convenzionale, devono essere nettamente ed efficacemente separate in diverse unità di produzione biologica e non biologica, e le colture non perenni devono essere di varietà diverse e facilmente differenziabili. Nel caso delle colture perenni, e a norma dell'articolo 9, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/848, non solo la stessa specie, ma anche la stessa varietà, possono essere coltivate nella stessa azienda se suddivise in unità di produzione distinte chiare ed efficaci: "In deroga al paragrafo 7, lettera b), nel caso di colture perenni che richiedono un periodo di coltivazione di almeno tre anni, possono essere coinvolte varietà diverse che non possono essere facilmente differenziate, o le stesse varietà, a condizione che la produzione in questione rientri nell'ambito di un piano di riconversione e che la conversione alla produzione biologica dell'ultima parte della superficie relativa alla produzione in questione inizi quanto prima e si concluda entro un massimo di cinque anni." In quest'ultimo caso, la produzione deve quindi essere oggetto di un piano di riconversione da completare entro un massimo di 5 anni e alle condizioni specifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 8, lettere a), b) e c): "In tali casi:

- (a) l'agricoltore notifica all'autorità competente o, se del caso, all'autorità di controllo o all'organismo di controllo, l'inizio del raccolto di ciascuno dei prodotti in

questione con almeno 48 ore di anticipo;

(b) Al termine del raccolto, l'agricoltore informa l'autorità competente o, se del caso, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo, dei quantitativi esatti raccolti presso le unità interessate e delle misure adottate per separare i prodotti.

(c) Il piano di conversione e le misure da adottare per garantire una separazione effettiva e chiara sono confermati ogni anno dall'autorità competente o, se del caso, dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo, dopo l'avvio del piano di conversione."

22) Qual è il significato di "motivi veterinari", che possono Consentire l'uso di un'alimentazione limitata?

Allegato II, parte II, punto 1.4.1. la lettera b) del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce che: "gli animali sono alimentati con mangimi biologici o in conversione che soddisfano le esigenze nutrizionali dell'animale nelle varie fasi del suo sviluppo; l'alimentazione ristretta non è consentita nella produzione animale, a meno che non sia giustificata da motivi veterinari;"

Per motivi veterinari si intende pertanto che l'alimentazione limitata è necessaria per la salute e il benessere degli animali e non per migliorare le prestazioni riproduttive.

23) Che cos'è la nozione di "specie animale" ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/848?

La nozione di "specie animale" di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/848 ha lo stesso significato che in biologia: "Un gruppo di organismi viventi costituito da individui simili in grado di scambiare geni o incrociarsi. La specie è la principale unità tassonomica naturale, classificata al di sotto di un genere e indicata da un binomio latino ²², ad esempio Gallus gallus".

Per quanto riguarda il termine "specie" in relazione al bestiame, è utilizzato in diverse disposizioni dei regolamenti (UE) 2018/848 e (UE) 2020/464.

In primo luogo, l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce che "l'intera azienda è gestita nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento che si applicano alla produzione biologica" e il paragrafo 7 stabilisce una deroga che consente la produzione parallela a determinate condizioni rigorose. "In deroga al paragrafo 2, un'azienda può essere suddivisa in unità di produzione chiaramente ed efficacemente separate per la produzione di prodotti biologici, la produzione non biologica e la produzione non biologica, a condizione che per le unità di produzione non biologica: a) per quanto riguarda il bestiame, siano coinvolte specie diverse."

²² Dizionario di Oxford

In secondo luogo, il considerando 19 del regolamento (UE) 2018/848 fornisce la seguente spiegazione in merito alle disposizioni sulla produzione parallela di cui all'articolo 9 di tale regolamento: "Il rischio di non conformità alle norme di produzione biologica è considerato più elevato nelle aziende agricole che comprendono unità che non sono gestite secondo tali norme. Pertanto, dopo un adeguato periodo di conversione, tutte le aziende agricole dell'Unione che mirano a diventare biologiche dovrebbero essere interamente gestite nel rispetto dei requisiti applicabili alla produzione biologica. Tuttavia, le aziende che comprendono sia le unità gestite secondo le norme di produzione biologica che le unità gestite secondo le norme di produzione non biologica dovrebbero essere autorizzate a determinate condizioni, tra cui **in particolare la condizione di una netta ed efficace separazione tra unità di produzione biologica, in conversione e non biologica e tra i prodotti ottenuti da tali unità.**"

24) Le pratiche di decornazione e spollonatura degli animali sarebbero possibili nell'allevamento biologico del bestiame?

Sì, ma solo a condizioni rigorose e limitate.

La decornazione e la spollonatura non sono equivalenti in termini di rischi per il benessere degli animali. La decornazione è solitamente considerata più rischiosa in quanto viene eseguita quando gli animali sono più vecchi (e quindi le corna sono già cresciute).

Il punto 1.7.8 dell'allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2018/848 relativo alle mutilazioni stabilisce quanto segue: "Fatti salvi gli sviluppi della legislazione dell'Unione in materia di benessere degli animali, taglio della coda degli ovini, taglio del becco effettuato nei primi tre giorni di vita e decornazione possono essere eccezionalmente consentiti, ma solo caso per caso e solo quando tali pratiche migliorano la salute, benessere o igiene del bestiame o quando la sicurezza dei lavoratori sarebbe altrimenti compromessa. La disbudazione può essere autorizzata solo caso per caso, quando migliora la salute, il benessere o l'igiene del bestiame o quando la sicurezza dei lavoratori sarebbe altrimenti compromessa. L'autorità competente autorizza tali operazioni solo se l'operatore le ha debitamente notificate e giustificate a tale autorità competente e se l'operazione deve essere effettuata da personale qualificato".

25) Sarebbe possibile introdurre animali non biologici in un'azienda agricola biologica?

Sì, ma a condizioni rigorose e limitate.

Da un lato. Gli animali biologici devono essere nati o nati e allevati in unità di produzione biologica, fatte salve le norme sulla conversione [cfr. allegato II, parte II, punto 1.3.1, del regolamento (UE) 2018/848].

D'altro canto, il regolamento (UE) 2018/848 prevede anche possibili deroghe per l'introduzione di animali non biologici in un'azienda biologica. In particolare, l'allegato II, parte II, punto 1.3.4.1, del regolamento (UE) 2018/848 prevede quanto segue: "In deroga al punto 1.3.1, a fini di riproduzione, **gli animali allevati con metodi non biologici possono essere introdotti in un'unità di produzione biologica quando le razze rischiano di essere perse per l'attività agricola** di cui all'articolo 28, paragrafo 10, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 e agli atti adottati sulla base di tali misure. In tal caso, gli animali di quelle razze non devono necessariamente essere nullipare")."

Le condizioni affinché le razze siano considerate in pericolo di abbandono per l'allevamento sono ulteriormente stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1305/2013. Conformemente all'allegato II, parte II, punto 1.3.4.5, del regolamento (UE) 2018/848, l'operatore deve conservare registri o prove documentali dell'origine degli animali. L'allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2018/848 contiene anche le altre deroghe seguenti che consentono l'introduzione di giovani animali non biologici e di animali adulti non biologici in un'azienda biologica:

"1.3.4.4.1. Ai fini della riproduzione, **i giovani animali non biologici possono essere introdotti quando una mandria o un gregge viene costituito per la prima volta.** Essi sono allevati conformemente alle norme di produzione biologica subito dopo lo svezzamento. Inoltre, alla data di ingresso di tali animali nella mandria o nel gregge si applicano le seguenti restrizioni: a) i bovini, gli equidi e i cervidi devono avere meno di sei mesi; b) gli ovini e i caprini hanno meno di 60 giorni; c) i suini devono pesare meno di 35 kg; d) i conigli hanno meno di tre mesi." (allegato II, parte II, punto 1.3.4.4.1, del regolamento (UE) 2018/848).

"1.3.4.4.2. A fini di riproduzione, **possono essere introdotti maschi adulti non biologici e femmine nullipare non biologiche per il rinnovo di una mandria o di un gregge.** Essi sono allevati successivamente nel rispetto delle norme di produzione biologica. Inoltre, il numero di femmine è soggetto alle seguenti restrizioni all'anno: possono essere introdotti fino a un massimo del 10 % di equini o bovini adulti e del 20 % di suini adulti, ovini, caprini, conigli o cervidi; Per le unità con meno di 10 equini, cervidi o bovini o conigli, o con meno di cinque suini, ovini o caprini, tale rinnovo è limitato a un massimo di un animale all'anno."

"1.3.4.4.3. Le percentuali di cui al punto 1.3.4.4.2 possono essere aumentate fino al 40 %, a condizione che l'autorità competente abbia confermato che è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) è stato effettuato un ampliamento sostanziale dell'azienda b) una razza è stata sostituita con un'altra; c) è stata avviata una nuova specializzazione del bestiame."

La costituzione di una mandria per la prima volta è considerata simile alla condizione che "sia stata avviata una nuova specializzazione del bestiame". Le percentuali di cui al punto 1.3.4.4.2 possono quindi essere aumentate fino al 40% per le femmine nullipare non biologiche.

26) La cera d'api può essere utilizzata come input nella produzione biologica?

Sì.

La cera d'api è elencata nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/848. A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, le norme dell'Unione in materia di produzione biologica si applicano pertanto a tale prodotto. Ciò è dovuto al fatto che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce che il regolamento "si applica anche a determinati altri prodotti strettamente connessi all'agricoltura elencati nell'allegato I del presente regolamento".

Dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848, ossia il 1° gennaio 2022, la cera d'api può essere certificata come biologica, fatto salvo il rispetto di tutte le disposizioni applicabili, e può essere utilizzata come input nell'apicoltura biologica

Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle norme specifiche di conversione applicabili a questo prodotto e alle norme relative alla stabulazione e alle pratiche di allevamento.

In primo luogo, l'allegato II, parte II, punto 1.2.2, del regolamento (UE) 2018/848 prevede quanto segue:

"I periodi di conversione specifici per il tipo di produzione animale sono stabiliti come segue: (...)

(f) 12 mesi per le api.

Durante il periodo di conversione, la cera deve essere sostituita con cera proveniente da apicoltura biologica. Tuttavia, la cera d'api non biologica può essere utilizzata:

- i) se la cera d'api proveniente dall'apicoltura biologica non è disponibile sul mercato
- ii) se è dimostrato che non è contaminato da prodotti o sostanze non autorizzati

per l'uso nella produzione biologica; e (iii) a condizione che provenga dal cappuccio; la cera d'api per le nuove fondazioni deve provenire da unità di produzione biologica;"

In secondo luogo, l'allegato II, parte II, punto 1.9.6.5, lettera e), del regolamento (UE) 2018/848 prevede che "la cera d'api per le nuove fondazioni proviene da unità di produzione biologica".

Anche la cera d'api biologica è un fattore produttivo nella produzione biologica ed è elencata nell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione:

- nella sezione A1 come additivo alimentare -E 901- che può essere utilizzato come agente di rivestimento per dolci solo se proveniente da produzione biologica; e
- nella sezione A2 come coadiuvante tecnologico autorizzato come agente di rilascio per i prodotti di origine vegetale solo se provenienti da produzione biologica.

27) È possibile certificare i cavalli per il tempo libero o per lo sport come biologici?

Sì.

I cavalli sono elencati come animali vivi nell'allegato I, capo I, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, le norme dell'UE in materia di produzione biologica si applicano pertanto ai prodotti agricoli ottenuti da cavalli:

"Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti provenienti dall'agricoltura, compresi l'acquacoltura e l'apicoltura, elencati nell'allegato I del TFUE, nonché ai prodotti ottenuti da tali prodotti, qualora tali prodotti siano o siano destinati a essere prodotti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati o esportati dall'Unione: a) prodotti agricoli vivi o non trasformati, comprese le sementi e altro materiale riproduttivo vegetale; [...]"

Inoltre, a norma dell'articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) 2018/848, "produzione: la produzione di animali terrestri domestici o domestici".

È quindi possibile certificare cavalli vivi per il tempo libero o lo sport come animali biologici, a condizione che siano rispettate le norme pertinenti alla produzione biologica di bestiame e la legislazione orizzontale dell'UE.

28) Cosa si deve intendere per pascolo naturale per allevare cervi biologici?

"Pascolo naturale" si riferisce ai terreni agricoli destinati al pascolo.

L'allegato II, parte II, punto 1.9.2.1, lettera f), del regolamento (UE) 2018/848 si riferisce all'alimentazione dei cervidi e prevede quanto segue:

"f) Il pascolo naturale deve essere assicurato in un recinto durante il periodo di vegetazione. Non sono ammessi recinti che non possono fornire cibo mediante pascolo durante il periodo di vegetazione;

Tale disposizione dovrebbe essere letta in combinato disposto con le disposizioni dell'allegato II, parte II, punto 1.9.2.1, lettere b), c) e g), del regolamento (UE) 2018/848, che prevedono quanto segue:

"b) gli animali devono avere accesso ai pascoli per il pascolo ogniqualvolta le condizioni lo consentano;

(c) se gli animali hanno accesso al pascolo durante il periodo di pascolo e se il sistema di stabulazione invernale consente agli animali di muoversi liberamente, può essere esentata dall'obbligo di prevedere spazi all'aperto durante i mesi invernali;

(d) i sistemi di allevamento devono essere basati sul massimo utilizzo di pascolo in funzione della disponibilità di pascoli nei diversi periodi dell'anno;

(g) l'alimentazione è consentita solo in caso di scarsità di pascolo dovuta a condizioni meteorologiche;"

29) Che norme applicare A determinare Le gregge grandezza per scomparto per fratelli galli in produzione biologica?

L'articolo 15, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione stabilisce le norme che disciplinano le dimensioni massime dei branchi in un singolo compartimento di un pollaio. Per il pollame da ingrasso *Gallus gallus*, la dimensione massima del gregge è di 4800 animali.

Di conseguenza, una volta che le pollastre sono state sessuate e sono allevate come galli fratelli [quali definiti all'articolo 13, lettera c), del regolamento (UE) 2020/464], la dimensione massima del gregge del compartimento deve essere limitata a 4800 galli fratelli.

4.4. Regole di produzione dell'acquacoltura: alghe e animali acquatici

1) Una produzione realizzata con sistemi di acquaponica indoor può essere certificata biologica?

L'acquaponica è un tipo di idroponica che, secondo il punto 1.2. dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) 2018/848 è un sistema di coltivazione che non è consentito nella produzione biologica di piante che non crescono naturalmente in acqua. Pertanto, le piante che non crescono naturalmente nell'acqua prodotta attraverso i sistemi acquaponici non possono essere certificate come biologiche.

D'altra parte, l'uso di sistemi acquaponici per la produzione di animali d'acquacoltura non è vietato dal regolamento (UE) 2018/848. Pertanto, la produzione di pesce in impianti che utilizzano sistemi acquaponici potrebbe essere considerata biologica solo se effettuata nel rispetto delle norme di produzione di cui all'allegato II, parte 3, del regolamento (UE) 2018/848. Per accertare se è possibile certificare i propri prodotti come biologici, è necessario rivolgersi a un organismo di controllo del proprio Stato membro.

Un elenco degli organismi di controllo di ciascuno Stato membro è disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/index.html

2) È possibile utilizzare la farina di insetti nell'acquacoltura biologica?

Dal luglio 2017 è possibile, a norma del regolamento (UE) 2017/893, utilizzare proteine animali trasformate (PAP) ottenute da insetti nell'acquacoltura convenzionale, a condizione che siano prodotte conformemente alle prescrizioni stabilite in tale regolamento, anche per quanto riguarda i mangimi per gli insetti (nessun rifiuto può essere utilizzato come substrato per gli insetti).

Tuttavia, nell'acquacoltura biologica non è possibile utilizzare prodotti a base di insetti come ingredienti non biologici per mangimi, in quanto non sono elencati come mangimi nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione. Gli insetti sono considerati bestiame, quindi in linea di principio possono essere prodotti biologicamente. In tal caso, possono essere utilizzati se prodotti con metodo biologico nella categoria "materie prime per mangimi biologici di origine vegetale o animale" di cui al punto 3.1.3.3. dell'allegato II, parte 3, del regolamento (UE) 2018/848.

Attualmente, non sono state elaborate e approvate norme dettagliate per la produzione biologica di insetti, né a livello dell'UE né a livello nazionale. Pertanto, al momento non ci sono possibilità di nutrire gamberetti o pesci biologici con prodotti a base di insetti biologici o non biologici.

3) Gli ormoni e i suoi derivati possono essere utilizzati nell'acquacoltura biologica?

No. Al punto 3.1.2.2. dell'allegato II, parte 3, del regolamento (UE) 2018/848, è vietato l'uso di ormoni e derivati ormonali a fini riproduttivi di tutte le specie di acquacoltura. Ad esempio, nel caso del caviale biologico, deve essere prodotto senza l'uso di ormoni e derivati ormonali.

4) Il novellame non biologico può essere utilizzato per scopi riproduttivi nell'acquacoltura biologica?

Sì, ma a determinate condizioni, in quanto il regolamento (UE) 2018/848 impone agli Stati membri di rilasciare un'autorizzazione per l'uso di novellame non biologico a fini di riproduzione.

Tale autorizzazione deve essere concessa sulla base di una valutazione caso per caso, in quanto l'allegato II, parte III, punto 3.1.2.1, lettera d), prevede che: "A fini di riproduzione, gli animali di acquacoltura selvatici o non biologici possono essere introdotti in un'azienda solo in casi debitamente giustificati, qualora non sia disponibile una razza biologica o qualora nell'unità di produzione sia introdotto un nuovo stock genetico a fini riproduttivi dopo il rilascio di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente al fine di migliorare l'idoneità del patrimonio genetico. Tali animali sono mantenuti in regime di gestione biologica per almeno tre mesi prima di poter essere utilizzati per la riproduzione".

5) Il novellame non biologico può essere utilizzato per scopi di accrescimento nell'acquacoltura biologica?

Sì, ma a determinate condizioni rigorose, in quanto il regolamento (UE) 2018/848 impone agli Stati membri di rilasciare un'autorizzazione per l'uso di novellame non biologico a fini di prospezione.

Tale autorizzazione deve essere rilasciata sulla base di una valutazione caso per caso, a norma dell'allegato II, parte III, punto 3.1.2.1, lettera e), del regolamento (UE) 2018/848: "Gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione a fini di riaccrescimento in un'unità di produzione biologica di un massimo del 50 % di **novellame non biologico di specie che non sono state sviluppate come biologiche nell'Unione entro il 1o gennaio 2022**, a condizione che almeno gli ultimi due terzi della durata del ciclo produttivo siano gestiti in regime di gestione biologica. Tale deroga può essere concessa per un periodo massimo di due anni e non è rinnovabile".

6) Quali specie possono essere oggetto di eventuali deroghe per l'uso di novellame non biologico a fini di accrescimento nell'acquacoltura biologica?

Le deroghe sono limitate alle specie che non sono state sviluppate come biologiche nell'Unione entro il 1o gennaio 2022 e pertanto alle specie non ancora incluse nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione.

L'allegato II, parte III, punto 3.1.2.1, lettera e), del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce che: "In deroga alla lettera a), gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione a fini di ingrasso in un'unità di produzione biologica di un massimo del 50 % di novellame non biologico di specie che non sono state sviluppate come biologiche nell'Unione entro il 1o gennaio 2022, a condizione che almeno gli ultimi

due terzi della durata del

Il ciclo produttivo è gestito in regime di gestione biologica. Tale deroga può essere concessa per un periodo massimo di due anni e non è rinnovabile".

7) I sistemi di acquacoltura a ricircolo chiuso possono essere utilizzati nella produzione di giovani salmoni?

Sì. Conformemente all'allegato II, parte III, punto 3.1.5.1, del regolamento (UE) 2018/848: "Sono vietati gli impianti chiusi di produzione animale di acquacoltura a ricircolo, ad eccezione degli incubatoi e dei vivai o degli impianti per la produzione di specie utilizzate per organismi biologici destinati ai mangimi".

La definizione di vivaio è fornita dall'articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2018/848: "'vivaio' indica un luogo in cui si applica un sistema di produzione acquacolo intermedio tra la fase di incubazione e quella di crescita. La fase di svezzamento si completa entro il primo terzo del ciclo produttivo, ad eccezione delle specie sottoposte a processo di smoltificazione".

La definizione di vivaio non esclude quelle specie che subiscono un processo di smoltificazione; piuttosto, specifica che la durata della fase di svezzamento nei casi di specie sottoposte al processo di smoltificazione può essere superiore al primo terzo del ciclo produttivo. La smoltificazione è quindi chiaramente considerata parte della fase di svezzamento.

8) Come vanno lette le disposizioni relative alla qualità dell'acqua per i bivalvi organici?

L'allegato II, parte III, punto 3.1.3.2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce le prescrizioni per le zone adatte alla produzione biologica di molluschi bivalvi e di altre specie che non sono alimentate dall'uomo ma si nutrono invece di plancton naturale come segue:" per quanto riguarda i molluschi bivalvi e altre specie che non sono alimentati dall'uomo ma si nutrono invece di plancton naturale, Si applicano le seguenti norme: ... (b)le superfici di coltivazione sono idonee dal punto di vista sanitario e devono essere di elevato stato ecologico ai sensi della direttiva 2000/60/CE o di buono stato ecologico ai sensi della direttiva 2008/56/CE3 o di qualità equivalente a:

- nelle zone di produzione classificate come A nel regolamento (CE) n. 854/2004, fino al 13 dicembre 2019, oppure
- le corrispondenti aree di classificazione stabilite negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 18, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/625, a decorrere dal 14 dicembre 2019."

Le principali differenze tra la produzione convenzionale e quella biologica sono il divieto di utilizzare animali poliploidi indotti artificialmente e la qualità dell'acqua nella zona in cui i molluschi vengono raccolti.

Gli Stati membri determinano se una "zona di coltivazione" è idonea da un punto di vista sanitario alla produzione di molluschi e verificano quindi se le zone di coltivazione identificate come sicure soddisfano almeno una delle tre categorie seguenti:

- sono in elevato stato ecologico ai sensi della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque); o
- sono in buono stato ecologico ai sensi della direttiva 2008/56/CE (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino); o
- sono di qualità equivalente alla zona A del regolamento (UE) 2019/627. I criteri non sono aggiuntivi, come si evince dall'uso di "o".

9) Quali sono i requisiti per la produzione di microalghe organiche?

I requisiti per la produzione di microalghe biologiche sono gli stessi delle alghe biologiche.

Il regolamento (UE) 2018/848 fa riferimento alle alghe e nell'allegato II, parte III, punto 2, relativo alle prescrizioni per le alghe prevede quanto segue: "Oltre alle norme generali di produzione di cui agli articoli 9, 10, 11 e 15 e, se del caso, alla sezione 1 della presente parte, le norme stabilite nella presente sezione si applicano alla raccolta e alla produzione biologica di alghe. Tali norme si applicano, mutatis mutandis, alla produzione di fitoplancton."

Inoltre, ai sensi della norma europea EN 17399:2020²³ Per quanto riguarda le alghe e i prodotti a base di alghe, le alghe comprendono le microalghe perché le alghe sono considerate un gruppo funzionale di organismi costituito da microalghe, macroalghe, cianobatteri e labirintituloceti.

10) I sistemi di acquacoltura a ricircolo chiuso possono essere utilizzati nella produzione biologica?

L'uso di sistemi chiusi di ricircolo nella produzione biologica è vietato, fatte salve alcune eccezioni specifiche.

L'articolo 3, punto 34, del regolamento (UE) 2018/848, fornisce una definizione di impianto chiuso di acquacoltura a ricircolo: "impianto chiuso di acquacoltura a ricircolo": un impianto in cui, a terra o su una nave, l'acquacoltura avviene in un ambiente chiuso che comporta il ricircolo dell'acqua e che dipende da un apporto permanente di energia esterna per stabilizzare l'ambiente per gli animali di acquacoltura".

Conformemente all'allegato II, parte III, punto 3.1.5.1, del regolamento (UE) 2018/848: "Gli impianti chiusi di produzione di animali d'acquacoltura a ricircolo sono vietati,

²³ Gli standard dell'UE sono disponibili qui: [BS EN 17399:2020 Alghe e prodotti a base di alghe. Termini e definizioni-Norme europee \(en-standard.eu\)](https://en-standard.eu)

ad eccezione degli incubatoi e dei vivai o degli impianti per la produzione di specie utilizzato per organismi di mangimi biologici".

La definizione di vivaio è fornita dall'articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2018/848: "'vivaio' indica un luogo in cui si applica un sistema di produzione acquacolo intermedio tra la fase di incubazione e quella di crescita. La fase di svezzamento si completa entro il primo terzo del ciclo produttivo, ad eccezione delle specie sottoposte a processo di smoltificazione".

La smoltificazione è la trasformazione dei parr-giovani salmoni che si verifica in specie come il salmone.²⁴.

L'eventuale utilizzo di un sistema di acquacoltura a ricircolo chiuso è limitato alle strutture che producono mangimi biologici e agli incubatoi e ai vivai che, per la maggior parte delle specie, coprono il primo terzo del ciclo di vita degli animali d'acquacoltura.

Tuttavia, quando si verifica la smoltificazione, l'eventuale uso di un sistema di acquacoltura a ricircolo chiuso in svezzamento può durare più a lungo del primo terzo del ciclo di vita degli animali di acquacoltura perché la fase di svezzamento non viene completata in un terzo del ciclo di produzione.

11) *Come deve essere gestita la produzione di riproduttori biologici?*

I riproduttori biologici sono allevati nel rispetto di tutti i principi, gli obiettivi e i requisiti pertinenti per l'acquacoltura biologica di cui al regolamento (UE) 2018/848.

In primo luogo, il punto 3.1.2.1, lettera a), della parte III dell'allegato II stabilisce che "l'acquacoltura biologica si basa sull'allevamento di giovani esemplari provenienti da riproduttori biologici e da unità di produzione biologica".

In secondo luogo, il punto 3.1.6.2 della parte III dell'allegato II prevede che "[l]a manipolazione degli animali d'acquacoltura deve essere ridotta al minimo e deve essere effettuata con la massima cura. Devono essere utilizzate attrezzature e protocolli adeguati per evitare stress e danni fisici associati alle procedure di manipolazione. I riproduttori devono essere manipolati in modo tale da ridurre al minimo i danni fisici e lo stress e, se del caso, sotto anestesia. Le operazioni di classificazione sono ridotte al minimo e possono essere utilizzate solo se necessario per garantire il benessere dei pesci."

²⁴ Aspetti relativi al benessere degli animali nei sistemi di allevamento del salmone atlantico d'allevamento – Parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali – EFSA Journal (2008) 736,1-31.

12) *Quale periodo di conversione dovrebbe essere applicato agli incubatoi e ai vivai quando possono essere drenati, puliti e disinfettati?*

Per gli incubatoi e i vivai si applica un periodo di conversione di sei mesi, quando possono essere drenati, puliti e disinfettati.

L'allegato II, parte III, punto 3.1.1, del regolamento (UE) 2018/848 prevede i seguenti periodi di conversione:

"a) per gli impianti che non possono essere svuotati, puliti e disinfettati, un periodo di conversione di 24 mesi;

(b) per gli impianti che sono stati prosciugati o messi a riposo, un periodo di conversione di 12 mesi;

(c) per gli impianti che sono stati drenati, puliti e disinfettati, un periodo di conversione di sei mesi;

(d) per gli impianti in acque libere, compresi quelli che allevano molluschi bivalvi, un periodo di conversione di tre mesi."

Ai sensi della definizione di 'unità di produzione' di cui all'articolo 3, punto 9, del regolamento (UE) 2018/848, per "'unità di produzione' si intendono tutti i beni di un'azienda, quali i locali di produzione primaria, le parcelle di terreno, i pascoli, le aree all'aperto, i fabbricati per il bestiame o parti di essi, gli alveari, le peschiere, i sistemi di contenimento e i siti per le alghe o gli animali di acquacoltura, le unità di allevamento, concessioni costiere o dei fondali marini e locali per lo stoccaggio di colture, prodotti vegetali, prodotti a base di alghe, prodotti animali, materie prime e qualsiasi altro fattore produttivo pertinente gestito come descritto al punto 10), lettera

(11) o al punto (12)".

In questo contesto, gli incubatoi e i vivai sono un possibile vantaggio dell'«unità di produzione» e il periodo di conversione dovrebbe pertanto applicarsi agli incubatoi e ai vivai.

13) *Qual è il significato del termine "pizzicamento" nelle disposizioni del punto 3.1.6.8. dell'allegato II, parte III, del regolamento (UE) 2018/848 relativo al benessere degli animali nel settore dell'acquacoltura?*

Il punto 3.1.6.8 della parte III dell'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 recita: "L'ablazione del peduncolo oculare, comprese tutte le pratiche analoghe come la legatura, l'incisione e il pizzicamento, è vietata."

Il termine "pizzicamento" è una delle possibili pratiche, come l'ablazione, la legatura o l'incisione, per eliminare il flusso di ormoni nelle femmine di crostaceo e per indurre lo sviluppo ovarico.

14) Un prodotto dell'acquacoltura non biologico può essere etichettato come "Alimentazione biologica" quando completamente alimentata con mangimi biologici?

No. L'articolo 30, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/848 prevede quanto segue:

"(1) Ai fini del presente regolamento, si considera che un prodotto rechi termini che si riferiscono alla produzione biologica quando, nell'etichettatura, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali, tale prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi utilizzati per la sua produzione sono descritti in termini che suggeriscono all'acquirente che il prodotto, gli ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti in conformità del presente regolamento. In particolare, i termini elencati nell'allegato IV e i loro derivati e abbreviazioni, quali «bio» ed «eco», da soli o in combinazione, possono essere utilizzati in tutta l'Unione e in qualsiasi lingua elencata in tale allegato per l'etichettatura e la pubblicità dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, conformi al presente regolamento.

(2) Per i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono utilizzati in nessuna parte dell'Unione, in nessuna delle lingue elencate nell'allegato IV, per l'etichettatura, il materiale pubblicitario o i documenti commerciali di un prodotto non conforme al presente regolamento.

Inoltre, nell'etichettatura o nella pubblicità non possono essere utilizzati termini, compresi i termini utilizzati nei marchi o nelle denominazioni sociali, o pratiche che possano indurre in errore il consumatore o l'utilizzatore suggerendo che un prodotto o i suoi ingredienti sono conformi al presente regolamento."

Alla luce di tali disposizioni, il termine "biologico" non può essere utilizzato per un prodotto che non è conforme al regolamento (UE) 2018/848 sul biologico.

Ciò è dovuto al fatto che l'uso del termine "biologico" per un animale d'acquacoltura – nutrito con mangimi biologici ma non prodotto in conformità con tutte le norme di produzione biologica applicabili, tra cui l'origine degli animali, le regole di conversione e l'assistenza sanitaria – potrebbe indurre in errore i consumatori.

15) Quali tecniche di ibridazione sono vietate nell'acquacoltura biologica?

Sebbene il regolamento (UE) 2018/848 non contenga una definizione di ibridazione artificiale, dalle sue disposizioni si può dedurre che qualsiasi tecnica utilizzata per indurre l'ibridazione che non si verificherebbe naturalmente deve essere considerata artificiale e

è vietata nella produzione biologica (comprese le tecniche che utilizzano ormoni o la fecondazione in vitro).

Le disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2018/848 sono le seguenti.

In primo luogo, l'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce i seguenti principi generali della produzione biologica:

(f) iii) escludere l'uso di OGM, prodotti ottenuti da OGM e prodotti ottenuti da OGM, diversi dai medicinali veterinari;

(i) l'esclusione dall'intera catena alimentare biologica della clonazione animale, dell'allevamento di animali poliploidi indotti artificialmente e delle radiazioni ionizzanti;

(j) il rispetto di un elevato livello di benessere animale nel rispetto delle esigenze specie-specifiche.

In secondo luogo, l'allegato II, parte III, punto 1.3.2.2, del regolamento (UE) 2018/848 prevede quanto segue:

"3.1.2.2. Per quanto riguarda la riproduzione, si applicano le seguenti norme:

(a) non devono essere utilizzati ormoni e derivati ormonali;

(b) non si ricorre alla produzione artificiale di ceppi monossessuali, ad eccezione della cernita manuale, dell'induzione della poliploidia, dell'ibridazione artificiale e della clonazione;

(c) sono scelti i ceppi appropriati".

In terzo luogo, l'allegato II, parte III, punto 3.1.6.2, del regolamento (UE) 2018/848, relativo al benessere degli animali, è così formulato:

"La manipolazione degli animali d'acquacoltura deve essere ridotta al minimo e deve essere effettuata con la massima cura. Devono essere utilizzate attrezzature e protocolli adeguati per evitare stress e danni fisici associati alle procedure di manipolazione. I riproduttori devono essere manipolati in modo tale da ridurre al minimo i danni fisici e lo stress e, se del caso, sotto anestesia. Le operazioni di classificazione sono ridotte al minimo e possono essere utilizzate solo se necessario per garantire il benessere dei pesci."

4.5. CIBO

1) Alcuni ingredienti non biologici come i glicosidi steviolici e l'olio di trigliceridi a catena media (MCT) possono essere utilizzati nella produzione di cioccolato biologico?

No. Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2018/848, per applicare il termine biologico nella denominazione di vendita di un alimento trasformato come il cioccolato, almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola deve essere prodotto con metodo biologico. Pertanto, solo un massimo del 5% degli ingredienti agricoli può essere non biologico. Inoltre, gli alimenti trasformati devono essere conformi alle norme sulla produzione di alimenti biologici trasformati di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/848.

Inoltre, gli ingredienti non biologici possono essere aggiunti solo se autorizzati a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/848 e ciò implica una procedura di autorizzazione da parte dello Stato membro e della Commissione. Di conseguenza, l'elenco degli ingredienti non biologici che sono stati autorizzati e che possono essere attualmente utilizzati nell'UE è incluso nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione.

Inoltre, gli Stati membri possono concedere autorizzazioni provvisorie per l'uso di ulteriori ingredienti non biologici a determinate condizioni limitate, come stabilito all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/848.

Gli steviolidi glicosidi derivati da estratti vegetali non sono elencati in nessuno degli allegati del regolamento (UE) 2018/848. L'olio MCT non è neppure menzionato di per sé in nessuno degli allegati di tale regolamento.

Inoltre, l'olio MCT può avere diverse origini e metodi di produzione e, a seconda della sua origine e del suo metodo di produzione, può, ad esempio, essere considerato un ingrediente non biologico autorizzato che rientra nella categoria "Grassi e oli, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, derivati da piante diverse dal cacao, dal cocco, dall'olivo, dal cartamo, dalla palma, dalla colza, dal sesamo o dalla soia".

Pertanto, l'uso di glicosidi steviolici e olio MCT come additivi o coadiuvanti tecnologici nei prodotti biologici non è attualmente autorizzato e quindi non è possibile ottenere la certificazione biologica per i prodotti che li contengono.

2) Il sorbato di potassio può essere utilizzato negli enzimi per la produzione biologica di ripieni di cioccolato?

No. Il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce le norme relative alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Tutti i prodotti di produzione biologica che utilizzano termini che si riferiscono alla produzione biologica devono rispettare questa legislazione.

L'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione stabilisce che: " Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE)

2018/848, solo i prodotti e le sostanze elencati nell'allegato V, parte A, del presente regolamento possono essere utilizzati come additivi alimentari, compresi gli enzimi alimentari da utilizzare come additivi alimentari, e coadiuvanti tecnologici nella produzione di alimenti biologici trasformati, purché il loro uso sia conforme alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento

(CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁵⁾ e, se del caso, conformemente alle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione."

Il sorbato di potassio non è autorizzato né nell'allegato V, sezione A1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione (additivi alimentari, compresi i coadiuvanti) né nella sua sezione A2 (coadiuvanti tecnologici e altri prodotti, che possono essere utilizzati per la trasformazione di ingredienti di origine agricola ottenuti da produzione biologica). Di conseguenza, un preparato enzimatico contenente sorbato di potassio non può essere utilizzato nella produzione di alimenti biologici trasformati.

3) È consentito l'uso di solfiti nella produzione di succo d'uva biologico per il consumo diretto?

No. Il regolamento (UE) 2018/848 si applica fatte salve altre disposizioni dell'Unione o disposizioni nazionali, in conformità del diritto dell'Unione, quali le disposizioni che disciplinano la produzione, la preparazione, la commercializzazione, l'etichettatura e il controllo, compresa la legislazione sui prodotti alimentari e sull'alimentazione animale.

Il regolamento (CE) n. 1333/2008 relativo agli additivi alimentari non consente l'uso di solfiti (E220 – E 228) nei succhi di uva, ad eccezione dei succhi di uve non fermentati per uso sacramentale e dei succhi di uve concentrati per la vinificazione casalinga, di cui all'allegato II, parte E, punto 14.1.2, di tale regolamento.

Di conseguenza, l'uso di solfiti (E220 – E 228) non può essere consentito nella produzione biologica di succo d'uva per un consumo diretto.

4) Il riscaldamento del pane congelato completamente cotto è una "preparazione" o "lavorazione" ai sensi del regolamento (UE) 2018/848?

A norma dell'articolo 3, punto 44, del regolamento (UE) 2018/848, per "preparazione" si intendono le operazioni di conservazione o trasformazione di prodotti biologici o in conversione, o qualsiasi altra operazione effettuata su un prodotto non trasformato senza alterare il prodotto iniziale, quali la macellazione, il sezionamento, la pulizia o la macinazione, nonché l'imballaggio, l'etichettatura o le modifiche apportate all'etichettatura relativa alla produzione biologica;"

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 852/2004, per "trasformazione" si intende qualsiasi azione che modifichi sostanzialmente il prodotto iniziale, compresi il riscaldamento, l'affumicatura, la stagionatura, la stagionatura, l'essiccazione, la marinatura, l'estrazione, l'estrusione o una combinazione di tali processi.

L'articolo 3, punto 73, stabilisce che "'trattamento' designa il trattamento quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 852/2004; ciò include l'uso delle sostanze di cui agli articoli 24 e 25 del presente regolamento, ma non include le operazioni di imballaggio o di etichettatura;"

Da quanto sopra consegue che le operazioni di preparazione comprendono anche le azioni di lavorazione come il riscaldamento del pane congelato completamente cotto.

L'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 prevede inoltre che "prima di immettere qualsiasi prodotti sul mercato come "biologici" o "in conversione" o prima della conversione

periodi, gli operatori e le associazioni di operatori di cui all'articolo 36 che producono, preparano, distribuiscono [...] o che immettono tali prodotti sul mercato notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui è esercitata e in cui la loro impresa è soggetta al sistema di controllo."

Pertanto, un rivenditore che riscalda pane da forno deve notificare la propria attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui svolge la propria attività e sottoporre il proprio impegno al sistema di controllo della produzione biologica.

5) Le proteine vegetali di grano, piselli o patate possono essere utilizzate per la chiarificazione dei succhi di frutta?

Il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce le norme di produzione degli alimenti biologici e si basa sul principio della promozione di un uso massimo di metodi e input naturali, che sono parte integrante del sistema produttivo; l'uso di fattori di produzione esterni è limitato e soggetto ad autorizzazione (articoli 24 e 25).

Su tale base, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione autorizza l'uso di determinati prodotti e sostanze nella produzione biologica e ne stabilisce gli elenchi.

L'uso di proteine vegetali da frumento, piselli o patate per la chiarificazione dei succhi di frutta non è elencato nell'allegato V, parte A2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, che elenca in particolare i coadiuvanti tecnologici e altri prodotti che possono essere utilizzati per la trasformazione di ingredienti di origine agricola ottenuti da produzione biologica.

Pertanto, l'uso di proteine vegetali da frumento, piselli o patate per la chiarificazione dei succhi di frutta nella produzione biologica deve essere esaminato per vedere se è in linea con gli obiettivi e i principi della produzione biologica. A tal fine, una richiesta deve essere inviata da uno Stato membro; tale richiesta viene poi valutata dal gruppo di esperti per la consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP). Qualora l'EGTOP fornisca un parere positivo sull'uso dell'uso di proteine vegetali di frumento, piselli o patate per la chiarificazione dei succhi di frutta, la Commissione può proporre al comitato per la produzione biologica di aggiungere tale importo all'allegato V, parte A2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione.

6) Quale additivo alimentare può essere utilizzato nella frutta e verdura fresca biologica?

Solo gli additivi alimentari inclusi nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 possono essere immessi sul mercato dell'UE e utilizzati negli alimenti alle condizioni d'uso specificate nell'allegato II. Il regolamento (CE) n. 1333/2008 non distingue tra produzione alimentare biologica e convenzionale né definisce gli additivi alimentari "ecologici" o "biologici".

Nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, la categoria di alimenti 04.1 comprende gli ortofrutticoli non trasformati; «alimento non trasformato» è

ulteriormente definito all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1333/2008. Solo gli additivi menzionati in tale alimento

possono essere utilizzate negli alimenti alle condizioni d'uso specificate nell'allegato (colonne da 4 a 6).

Inoltre, a norma dell'allegato II, parte IV, punto 2.2.1, del regolamento (UE) 2018/848, che riguarda gli alimenti trasformati, solo gli additivi alimentari autorizzati a norma dell'articolo 24 di tale regolamento possono essere utilizzati nella produzione di alimenti biologici. In particolare, solo le sostanze elencate nell'allegato V, parte A, sezione A1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione possono essere utilizzate come additivi in alcuni alimenti biologici, alle condizioni e ai limiti specifici di cui alla sezione A1 (colonne 3 e 4).

All'articolo 3, punto 73, il regolamento (UE) 2018/848 fa riferimento all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 852/2004 per la definizione di trasformazione e amplia tale definizione per includere in particolare "l'uso delle sostanze di cui all'articolo 24 del presente regolamento". Di conseguenza, l'uso di additivi alimentari nella frutta e nella verdura biologica non trasformata li trasformerebbe in prodotti trasformati. Se specificamente autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1333/2008 e del regolamento (UE) 2021/1165, gli additivi alimentari possono quindi essere utilizzati anche negli ortofrutticoli biologici.

Per informazioni più mirate sulla produzione biologica, contattare l'autorità competente del proprio Stato membro. Un elenco delle autorità competenti dell'UE in ciascuno Stato membro è disponibile all'indirizzo:

https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-production-and-Prodotti/Biologici-references_en

7) I glicosidi steviolici (E960) possono essere utilizzati come additivi alimentari nella produzione biologica?

Il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce le norme relative alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Tutti i prodotti di produzione biologica che utilizzano termini che si riferiscono alla produzione biologica devono rispettare questa legislazione.

L'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione stabilisce che: "Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, solo i prodotti e le sostanze elencati nell'allegato V, parte A, del presente regolamento possono essere utilizzati come additivi alimentari, compresi gli enzimi alimentari da utilizzare come additivi alimentari, e coadiuvanti tecnologici nella produzione di alimenti biologici trasformati, a condizione che il loro uso sia conforme alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(15) e, se del caso, alle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione."

I glicosidi steviolici non sono autorizzati nell'allegato V, sezione A1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione (additivi alimentari, compresi i coadiuvanti). Di conseguenza, non possono essere utilizzati come additivi alimentari nei prodotti biologici.

Nel 2012, a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 834/2007, alcuni Stati membri hanno chiesto l'inclusione dei glicosidi steviolici in tale allegato VIII e tale

richiesta è stata pubblicata sul seguente sito web:

https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/e3894487-2687-4e7a-8755-3934e8690f24_en?filename=requests-annex-viii-ix_en.pdf

È stato valutato dal gruppo di esperti indipendente per la consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP). Un rapporto che include la valutazione dei glicosidi steviolici è stato pubblicato sul seguente sito web:

https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/3f4a3356-1815-4179-b22b-d54308801fc6_en?filename=final_report_egtop_on_organic_food_en.pdf

EGTOP ha riscontrato che i glicosidi steviolici non sono in linea con i principi della legislazione biologica. Questa decisione è stata condivisa con la commissione per la produzione biologica.

8) Le sostanze chimiche possono essere utilizzate nel trattamento a vapore di alimenti come i fiocchi d'avena?

L'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce che "Salvo disposizione contraria, il presente regolamento si applica fatta salva la legislazione dell'Unione in materia, in particolare la legislazione nei settori della sicurezza della filiera alimentare, della salute e del benessere degli animali, della salute delle piante e del materiale riproduttivo vegetale". Pertanto, la manutenzione delle apparecchiature per il trattamento a vapore per la produzione di alimenti deve essere conforme, tra l'altro, ai requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene alimentare, del regolamento (CE) n. 1935/2004 sui materiali a contatto con gli alimenti e del regolamento (CE) n. 315/1993 sui contaminanti.

Si noti in particolare il punto 5 del capitolo VII del regolamento (CE) n. 852/2004 relativo all'approvvigionamento idrico, che stabilisce che "il vapore utilizzato direttamente a contatto con i prodotti alimentari non deve contenere sostanze pericolose per la salute o che possano contaminare i prodotti alimentari".

Si noti inoltre che il punto 3 del capitolo V del regolamento (CE) n. 852/2004 relativo ai requisiti delle apparecchiature stabilisce che "quando devono essere utilizzati additivi chimici per prevenire la corrosione delle apparecchiature e dei contenitori, essi devono essere utilizzati conformemente alle buone pratiche".

9) Gli integratori alimentari prodotti solo con vitamine e minerali possono essere etichettati come biologici? Le vitamine non biologiche possono essere aggiunte a un integratore alimentare multivitaminico etichettato come biologico?

No.

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce che "Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti provenienti dall'agricoltura, comprese l'acquacoltura e l'apicoltura, elencati nell'allegato I del TFUE, e ai prodotti ottenuti da tali prodotti, qualora tali prodotti siano o siano destinati a essere prodotti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati o esportati dall'Unione: a) prodotti agricoli vivi o non trasformati, comprese le sementi e altro

materiale riproduttivo vegetale; b) i prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti; c) mangimi (...)"

Di conseguenza, solo gli integratori alimentari prodotti a partire da ingredienti agricoli rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 e possono essere etichettati come biologici. Al contrario, gli integratori alimentari prodotti solo a partire da vitamine e minerali non rientrano nell'ambito di applicazione della legislazione biologica e non possono essere etichettati come biologici.

10) *Lo shilajit in polvere potrebbe essere autorizzato a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/848 come ingrediente agricolo non biologico da utilizzare nella produzione biologica?*

No.

Lo shilajit è un'essudazione naturale di consistenza variabile proveniente da strati di rocce che si trovano principalmente nell'Himalaya e che consiste in una complessa miscela di sostanze organiche umide e metaboliti vegetali e microbici, tradizionalmente utilizzata nella medicina ayurvedica.

La polvere di Shilajit non può essere considerata un ingrediente agricolo in quanto non rientra in nessuna categoria di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Questo prodotto non è inoltre elencato nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/848. Non può pertanto essere oggetto di un'autorizzazione a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/848, che riguarda l'autorizzazione degli Stati membri di ingredienti agricoli non biologici per gli alimenti biologici trasformati.

11) *Gli enzimi potrebbero essere utilizzati negli alimenti biologici?*

Sì.

In primo luogo, i principi specifici applicabili alla trasformazione di alimenti biologici sono stabiliti all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/848, che stabilisce che: "b) la restrizione dell'uso di additivi alimentari, di ingredienti non biologici con funzioni principalmente tecnologiche e sensoriali, nonché di micronutrienti e coadiuvanti tecnologici, in modo che siano utilizzati in misura minima e solo in caso di necessità tecnologica essenziale o per particolari fini nutrizionali";.

Dall'altro lato, l'articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento prevede quanto segue: "(...) la Commissione può autorizzare l'uso di determinati prodotti e sostanze nella produzione di alimenti biologici trasformati e di lieviti utilizzati come alimenti o mangimi e include tali prodotti e sostanze autorizzati in elenchi restrittivi,

per i seguenti scopi:

a) come additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici; (...)"

In terzo luogo, l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848 richiede un'autorizzazione per l'uso di coadiuvanti tecnologici e additivi alimentari nella produzione biologica: "Per le finalità e gli usi di cui agli articoli 24 e 25 e all'allegato II, solo i prodotti e le sostanze che sono stati autorizzati a norma di tali disposizioni possono essere utilizzati nella produzione biologica, a condizione che il loro uso nella produzione non biologica sia stato autorizzato anche in conformità delle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e, se del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione".

In quarto luogo, l'allegato II, parte IV, punto 2.2.2, del regolamento (UE) 2018/848 autorizza l'uso di enzimi alimentari negli alimenti biologici trasformati "a condizione che gli enzimi alimentari da utilizzare come additivi alimentari siano stati autorizzati a norma dell'articolo 24 per l'uso nella produzione biologica".

Di conseguenza, quando un enzima è utilizzato come coadiuvante tecnologico normalmente utilizzato nella trasformazione degli alimenti, il preparato enzimatico alimentare da utilizzare come coadiuvante tecnologico può essere utilizzato nella produzione biologica, quando non è prodotto a partire da organismi geneticamente modificati o da organismi geneticamente modificati [cfr. articolo 11 del regolamento (UE) 2018/848].

N.B: Per la categorizzazione degli enzimi alimentari, si prega di prendere in considerazione anche la Guida della DG SANTE disponibile qui: [*fs_food-miglioramento-agents_enzymes-guida- categorisation.pdf](https://ec.europa.eu/food/fs/food-miglioramento-agents_enzymes-guida_categorisation.pdf) (europa.eu)

12) Il *Lithothamnium calcareum* può essere utilizzato in tutti gli alimenti biologici trasformati?

No.

L'allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f), del regolamento (UE) 2018/848 è pertinente e prevede quanto segue:

"f) minerali (compresi gli oligoelementi), vitamine, aminoacidi e micronutrienti, a condizione che:

- (i) il loro uso negli alimenti di consumo corrente è «direttamente prescritto dalla legge», nel senso che sono direttamente prescritto da disposizioni del diritto dell'Unione o da disposizioni del diritto nazionale compatibili con il diritto dell'Unione, con la conseguenza che l'alimento non può essere immesso sul mercato come alimento di consumo corrente se tali minerali, vitamine, amminoacidi o micronutrienti non sono aggiunti; o
- (ii) per quanto riguarda gli alimenti immessi sul mercato che presentano caratteristiche o effetti particolari in relazione alla salute o

all'alimentazione o in relazione alle esigenze di gruppi specifici di consumatori:

— nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il loro uso è autorizzato da tale regolamento e da atti adottati sulla base dell'articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento per i prodotti interessati, oppure— nei prodotti disciplinati dalla direttiva 2006/125/CE della Commissione, il loro uso è autorizzato da tale direttiva".

Il componente principale del *Lithothamnium calcareum* è il carbonato di calcio e la sua funzione principale negli alimenti trasformati corrisponde all'aggiunta di calcio.

Di conseguenza, dato che il carbonato di calcio è un minerale, il suo uso nella produzione biologica richiede un'autorizzazione a norma dell'allegato II, parte IV, punto 2.2.2, del regolamento (UE) 2018/848.

13) La polpa e le cellule biologiche possono essere aggiunte al succo biologico prodotto dal concentrato?

Sì, a determinate condizioni e se la polpa e le cellule della frutta sono prodotte nel rispetto delle norme di produzione biologica.

In primo luogo, e conformemente all'allegato I, parte 1, punto 1, lettera b), della direttiva 2001/112/CE del Consiglio, la polpa e le cellule di frutta della stessa specie possono essere aggiunte al succo convenzionale durante la sua produzione.

Dall'altro lato, l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 prevede che «[g]li operatori che producono alimenti trasformati rispettano, in particolare, le norme dettagliate di produzione di cui all'allegato II, parte IV ». In terzo luogo, ai sensi del punto 2.2.1. dell'allegato II, parte IV, del regolamento (UE) 2018/848, determinati ingredienti agricoli non biologici, se autorizzati a norma dell'articolo 24 o dell'articolo 25 di tale regolamento, possono essere utilizzati nella produzione biologica. Tuttavia, le polpe e le cellule di frutta non sono autorizzate a norma dell'articolo 24 o dell'articolo 25, né sono elencate nei prodotti e nelle sostanze autorizzati specifici da utilizzare nella trasformazione degli alimenti al punto 2.2.2. dell'allegato II, parte IV, del regolamento (UE) 2018/848.

Pertanto, solo la polpa e le cellule biologiche della frutta possono essere aggiunte al succo biologico prodotto dal concentrato.

14) Gli oli essenziali devono essere biologici quando vengono utilizzati come aromi nella lavorazione di alimenti biologici?

No, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni.

L'autorizzazione all'uso di aromi negli alimenti biologici è fornita dall'allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, che recita:

«Nella trasformazione degli alimenti possono essere utilizzati i seguenti prodotti e sostanze: (...) b) le sostanze e i prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) e lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 1334/2008 che sono stati etichettati come sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche naturali conformemente all'articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4, di tale regolamento».

La disposizione non impone pertanto che gli aromi naturali debbano essere biologici. Un olio essenziale utilizzato come aromatizzante e corrispondente a una sostanza, o un prodotto descritto nell'allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, non deve pertanto essere biologico per essere utilizzato negli alimenti biologici trasformati.

15) Un prodotto a base vegetale arricchito in vitamina D sulla base di una norma nazionale può essere considerato ed etichettato come biologico?

Sì, a determinate condizioni, vale a dire quando, conformemente a una norma nazionale, determinati prodotti a base vegetale contengono un determinato contenuto minimo di vitamina D per 100 grammi quando sono immessi sul mercato nazionale rilevante.

L'allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f), del regolamento (UE) 2018/848 prevede quanto segue: «2.2.2. Nella lavorazione degli alimenti possono essere utilizzati i seguenti prodotti e sostanze: (...) f) minerali (compresi gli oligoelementi), vitamine, aminoacidi e micronutrienti, a condizione che:

- (i) il loro uso negli alimenti di consumo corrente è «direttamente prescritto dalla legge», nel senso che sono direttamente prescritto da disposizioni del diritto dell'Unione o da disposizioni del diritto nazionale compatibili con il diritto dell'Unione, con la conseguenza che l'alimento non può essere immesso sul mercato come alimento di consumo corrente se tali minerali, vitamine, amminoacidi o micronutrienti non sono aggiunti; o
- (ii) per quanto riguarda gli alimenti immessi sul mercato che presentano caratteristiche o effetti particolari in relazione alla salute o all'alimentazione o in relazione alle esigenze di gruppi specifici di consumatori:
 - nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il loro uso è autorizzato da tale regolamento e da atti adottati sulla base dell'articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento

per i prodotti interessati, o

— prodotti disciplinati dalla direttiva 2006/125/CE della Commissione, l'uso è autorizzato da tale direttiva».

Conformemente all'allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f), punto i), del regolamento (UE) 2018/848, un alimento di origine vegetale arricchito in vitamina D sulla base di un requisito nazionale può essere etichettato come biologico se tale alimento è prodotto ed etichettato conformemente al regolamento (UE) 2018/848. Questo alimento può essere venduto/etichettato come biologico solo nello Stato membro in cui è applicabile il corrispondente obbligo nutrizionale. Negli Stati membri in cui non è richiesto un obbligo nutrizionale analogo, questo alimento non può essere venduto/etichettato come biologico in quanto non rispetta la suddetta disposizione sull'uso di vitamine negli alimenti biologici trasformati.

16) Quali sono gli aromi che possono essere utilizzati nei prodotti biologici trasformati dagli alimenti?

Conformemente all'allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, gli aromi possono essere utilizzati negli alimenti biologici trasformati quando:

- corrispondono alle sostanze e ai prodotti definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) e lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 1334/2008; e
- sono etichettati, quando sono venduti ai produttori di alimenti, come sostanze aromatizzanti naturali o come preparazioni aromatiche naturali conformemente all'articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

Gli aromi etichettati a norma dell'articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1334/2008 devono avere le seguenti caratteristiche:

- l'elemento aromatizzante deve comprendere esclusivamente preparazioni aromatiche e/o sostanze aromatizzanti naturali;
- l'elemento aromatizzante delle sostanze aromatizzanti deve contenere esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali e
- Il componente aromatizzante deve essere ottenuto esclusivamente o almeno al 95 % in p/p (concentrazione in peso) dal materiale di base che riflette il sapore o il gusto del componente aromatizzante.

17) Gli involucri possono essere utilizzati negli alimenti biologici trasformati?

Sì, a determinate condizioni.

Conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/848, gli ingredienti non biologici di cui è stato autorizzato l'uso nella produzione di alimenti biologici trasformati sono elencati nell'allegato V, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione. L'elenco contiene «budelli» con la specifica condizione di provenire «da materie prime naturali di origine animale o da materiale di origine vegetale».

I budelli naturali ottenuti nei macelli, i budelli di collagene derivato dalla pelle di animali e i budelli di cellulosa di origine vegetale sono pertanto autorizzati a essere utilizzati come ingredienti agricoli non biologici negli alimenti biologici trasformati.

Gli alimenti trasformati contenenti involucri possono utilizzare i termini che si riferiscono alla produzione biologica nella loro denominazione di vendita se almeno il 95% degli ingredienti agricoli di questo prodotto alimentare in peso sono biologici e se sono rispettate tutte le altre norme applicabili. In tal caso, gli involucri e gli altri ingredienti agricoli non biologici del prodotto alimentare in questione devono quindi rappresentare al massimo il 5% degli ingredienti agricoli in peso di tale alimento trasformato.

4.6. NUTRIRE

1) Posso utilizzare additivi per insilati nella produzione di mangimi biologici?

Sì, ma nella trasformazione di insilati organici possono essere utilizzati solo gli additivi per insilati elencati nell'allegato III, parte B, punto 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione. Possono essere utilizzati solo quando le condizioni climatiche non consentono un'adeguata fermentazione.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1165&from=EN>

2) L'acido etilendiamminotetraacetico (EDTA) può essere utilizzato come additivo per mangimi nei mangimi per pollame?

No. Gli additivi per mangimi che possono essere utilizzati nella produzione biologica, conformemente all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, sono elencati nell'allegato III, parte B, di tale regolamento. L'EDTA non può essere utilizzato in quanto non è incluso in tale elenco.

3) Quali minerali possono essere utilizzati negli alimenti

***biologici per animali domestici contenenti ingredienti
derivanti dalla pesca o dalla caccia?***

Le materie prime per mangimi di origine minerale possono essere utilizzate negli alimenti biologici per animali da compagnia il cui ingrediente principale è un prodotto della caccia o della pesca, a condizione che tali materie prime per mangimi siano conformi alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 767/2009.

L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2419 sull'etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia, che si riferisce all'uso dei termini che si riferiscono alla produzione biologica [ossia i termini di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848] nella denominazione di vendita e nell'elenco degli ingredienti degli alimenti per animali da compagnia contenenti ingredienti provenienti dalla caccia o dalla pesca, è pertinente e stabilisce che:

«2. Per gli alimenti per animali da compagnia contenenti ingredienti provenienti dalla caccia o dalla pesca, i termini di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 possono essere utilizzati nella denominazione di vendita e nell'elenco degli ingredienti, a condizione che:

(a) l'ingrediente principale è un prodotto della caccia o della pesca;

(b) tali termini sono chiaramente correlati, nella denominazione di vendita, a un ingrediente biologico diverso dall'ingrediente principale;

(c) tutti gli altri ingredienti agricoli sono biologici;

(d) nella trasformazione degli alimenti per animali da compagnia sono utilizzati solo additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici autorizzati a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/848; e

(e) l'alimento per animali da compagnia è conforme alle norme dettagliate di produzione di cui ai punti 1.5, 2.1, 2.2 e 2.4 della parte V dell'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 e con le tecniche di trasformazione stabilite a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del medesimo regolamento».

Materie prime per mangimi di origine minerale possono pertanto essere presenti nella composizione degli alimenti per animali da compagnia il cui ingrediente principale è un prodotto della caccia o della pesca, a condizione che tali materie prime per mangimi siano conformi alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 767/2009.

Si noti che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2419, per gli alimenti per animali da compagnia **non** composti da prodotti della caccia o della pesca e recanti i termini che si riferiscono alla produzione biologica nella denominazione di vendita e nell'elenco degli ingredienti, «solo materie prime per mangimi non biologiche di origine vegetale, algale, animale o lievito, materie prime

per mangimi di origine minerale, e gli additivi per mangimi e i coadiuvanti tecnologici autorizzati a norma dell'articolo 24 per l'uso nella produzione biologica possono essere utilizzati nella trasformazione dei mangimi» conformemente all'allegato II, parte V, punto 2.3, del regolamento (UE) 2018/848. Le materie prime per mangimi di origine minerale autorizzate per l'uso nella produzione biologica sono elencate nell'allegato III, parte A, punto 1, del regolamento (UE) 2021/1165.

4.7. VINO

1) Il trattamento di elettrodialisi può essere utilizzato per garantire la stabilizzazione tartarica del vino in conformità al punto 36 dell'allegato I A del regolamento (CE) 606/2009 per la produzione di vino biologico?

No. L'uso del trattamento di elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino è vietato nella produzione biologica dall'allegato II, parte VI, punto 3.2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848:

"È vietato l'uso delle seguenti pratiche, trattamenti e trattamenti enologici: (...) c) trattamento di elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino conformemente all'allegato I A, punto 36, del regolamento (CE) n. 606/2009".

2) Il vino non biologico composto per meno del 100% da uve biologiche può essere etichettato come biologico?

No.

Il vino rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 e le norme specifiche dettagliate di produzione sono incluse nell'allegato II, parte VI, di tale regolamento. Tali regole:

i) prevedere che il vino biologico debba essere prodotto a partire da uve biologiche; e ii) stabilire limitazioni per quanto riguarda l'uso dei prodotti, delle sostanze e delle pratiche enologiche.

A norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2018/848, l'uso di termini che si riferiscono alla produzione biologica è limitato ai prodotti conformi al presente regolamento. «Inoltre, nell'etichettatura o nella pubblicità non possono essere utilizzati termini, compresi i termini utilizzati nei marchi o nelle denominazioni sociali, se sono suscettibili di indurre in errore il consumatore o l'utilizzatore suggerendo che un prodotto o i suoi ingredienti sono conformi al presente regolamento» (cfr. articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848).

I vini che non rispettano le norme dettagliate di produzione biologica di cui al regolamento (UE) 2018/848 non possono pertanto utilizzare termini che si riferiscono alla produzione biologica.

Inoltre, a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, l'uso di termini che si riferiscono alla produzione biologica è escluso nella denominazione di vendita di un prodotto quando meno del 95 % degli ingredienti agricoli del prodotto, in peso, è biologico.

L'articolo 30, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848 prevede la possibilità di utilizzare termini che si riferiscono alla produzione biologica solo nell'elenco degli ingredienti di un prodotto biologico quando meno del 95 % degli ingredienti agricoli del prodotto in peso sono biologici e purché siano rispettate determinate condizioni.

Menzioni generiche come "vino da uve biologiche" e "prodotto contenente meno del 95 % di ingredienti biologici" non possono quindi essere utilizzate nella denominazione di vendita del vino non biologico prodotto con uve biologiche. Non c'è la possibilità di fare riferimento alla produzione biologica nell'etichetta di un tale vino e l'etichetta dovrebbe corrispondere a quella di un vino convenzionale.

4.8 LIEVITO

1) Quali requisiti di produzione biologica si applicano alla produzione di sale biologico?

Il sale marino e altri sali per alimenti e mangimi sono elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/848²⁵ e il regolamento (UE) 2018/848 si applica pertanto a tali prodotti quando sono o sono destinati a essere prodotti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati o esportati dall'Unione.

A norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, in assenza di norme dettagliate di produzione, gli operatori che producono sali "(...) rispettare i principi pertinenti di cui agli articoli 5 e 6, mutatis mutandis ai principi di cui all'articolo 7, e alle norme generali di produzione di cui agli articoli da 9 a 11" (...) uno Stato membro può applicare, per quanto riguarda i prodotti di cui al paragrafo 1, norme nazionali di produzione dettagliate, purché tali norme siano conformi al presente regolamento, e a condizione che tali norme siano conformi al presente regolamento e che non vietino, limitino o ostacolino l'immissione sul mercato di prodotti che sono stati ottenuti al di fuori del suo territorio e che sono conformi al presente regolamento".

2) È possibile applicare gli standard biologici privati per la certificazione dei sali biologici?

Sì, a determinate condizioni.

Gli operatori che producono sale marino e altri sali per alimenti e mangimi elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/848 possono essere certificati nell'ambito di un sistema nazionale di controllo biologico ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848.

Nell'attuale assenza di un atto delegato che fornisca norme dettagliate di produzione per tali sali organici, è opportuno distinguere due situazioni sulla base dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848:

1) in mancanza di norme di produzione dettagliate adottate a livello nazionale:

"per quanto riguarda i prodotti di cui al paragrafo 1, gli operatori rispettano, mutatis mutandis, i principi di cui agli articoli 5 e 6

²⁵ Nella casella 6 della parte I del certificato dell'operatore, il sale marino e gli altri sali per alimenti e mangimi devono quindi essere indicati come appartenenti alla "categoria di prodotti g)" dell'articolo 35, paragrafo 7, del regolamento 2018/848 [ossia "altri prodotti elencati nell'allegato I del regolamento 2018/848 o non compresi nelle categorie precedenti elencate all'articolo 35, paragrafo 7]. Il certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 è rilasciato dalle autorità nazionali (o dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo) conformemente al modello di cui all'allegato VI di tale regolamento. Questo documento conferma che l'attività dell'operatore è conforme al Regolamento (UE) 2018/848.

di cui all'articolo 7 e alle norme generali di produzione di cui agli articoli da 9 a 11;" [articolo 21, paragrafo 2, lettera a)];

2) se esistono norme di produzione dettagliate a livello nazionale:

"uno Stato membro può applicare, per quanto riguarda i prodotti di cui al paragrafo 1, norme nazionali di produzione dettagliate, purché tali norme siano conformi al presente regolamento e non vietino, limitino o ostacolino l'immissione sul mercato di prodotti che sono stati ottenuti al di fuori del suo territorio e che sono conformi al presente regolamento." [articolo 21, paragrafo 2, lettera b)].

Queste situazioni non impediscono la possibilità di stabilire standard privati per la produzione di sali biologici. Tali norme devono essere conformi a tutte le disposizioni applicabili e, in linea di principio, possono andare oltre i requisiti "biologici" applicabili. In questo contesto, si noti che gli orientamenti dell'UE sulle migliori pratiche per i sistemi di certificazione volontaria dei prodotti agricoli e alimentari sono stati pubblicati dalla Commissione nel dicembre 2010 (Comunicazione della Commissione — Orientamenti dell'UE sulle migliori pratiche per i sistemi di certificazione volontaria dei prodotti agricoli e alimentari, GU C 341 del 16.12.2010, pag. 5).

Quando nei paesi terzi sono elaborate norme private per la produzione di sali organici destinati a essere importati nell'Unione nell'ambito del regime di importazione conforme (articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848), tali norme devono essere incluse nel fascicolo tecnico di cui all'articolo 46, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/848, che è presentato dalle autorità di controllo e dagli organismi di controllo per il riconoscimento da parte della Commissione conformemente all'articolo 46. In questo caso specifico, l'autorità di controllo e/o l'organismo di controllo che vuole certificare i sali biologici deve includere nel proprio fascicolo tecnico una richiesta di riconoscimento per i sali biologici²⁶.

²⁶ I sali organici devono essere indicati come appartenenti alla "categoria di prodotti g)" di cui all'articolo 35, paragrafo 7, del regolamento 2018/848 [ossia "altri prodotti elencati nell'allegato I del regolamento 2018/848 o non compresi nelle categorie precedenti elencate all'articolo 35, paragrafo 7].

5. MISURE TRANSITORIE

1) I prodotti recanti una menzione che ne indica la possibilità di essere utilizzati nell'agricoltura biologica a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 possono continuare a essere immessi sul mercato dopo il 1° gennaio 2022?

L'articolo 60 del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce che i prodotti ottenuti in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007 prima del 1o gennaio 2022 possono essere immessi sul mercato dopo tale data fino a esaurimento delle scorte. Questa disposizione si applica alle scorte di prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della legislazione biologica dell'UE, come gli alimenti e i mangimi certificati secondo il regolamento (CE) n. 834/2007. I prodotti fitosanitari, i fertilizzanti e gli ammendanti recanti l'indicazione che possono essere utilizzati come input organici non rientrano nell'ambito di applicazione della legislazione biologica dell'UE.

Tuttavia, la legislazione biologica dell'UE non impedisce la commercializzazione di questi prodotti con un riferimento al regolamento (CE) n. 834/2007 dopo il 1° gennaio 2022. Pertanto, i prodotti fitosanitari, i fertilizzanti o gli ammendanti con l'indicazione "questo prodotto può essere utilizzato nell'agricoltura biologica conformemente al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio" possono continuare a essere immessi sul mercato dopo il 1o gennaio 2022 fino a esaurimento delle scorte, fintantoché i prodotti o le sostanze in essi contenuti continuano a essere autorizzati a norma del regolamento (UE) 2018/848.

6. APPENDICE RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (*GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1*) ELI:
<http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj>
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (*GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1*)
<http://data.europa.eu/eli/reg/2007/834/oj>
- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (*GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1*)
<http://data.europa.eu/eli/reg/2008/889/2022-01-01>
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione, del 26 marzo 2020, recante talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi ai fini della conversione, della produzione di prodotti biologici e le informazioni che gli Stati membri devono fornire (*GU L 98 del 31.3.2020, pag. 2*) ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/464/oj
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l'uso di determinati prodotti e sostanze nella produzione biologica e ne stabilisce gli elenchi (*GU L 253 del 16.7.2021, pag. 13*) ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1165/oj
- Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (*GU L 031, 1.2.2002, p.1*) ELI:
<http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/2024-07-01>
- Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni

sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva

2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (*GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18*)
<http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj>

- Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo alla collocazione di prodotti di protezione sul mercato e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (*GU L 309 del 24.11.2009, pag.*) E L I :
<http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj>
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011 recante attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei sostanze chimiche (*GU L 153 dell'11.6.2011, pag.*) ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/540/oj
- Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (*GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35*) ELI:
<http://data.europa.eu/eli/reg/2013/609/oj>
- Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (*GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16*) ELI:
<http://data.europa.eu/eli/dir/2006/125/oj>
- La direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (*GU L 106 del 17.4.2001, pag.*) ELI:
<http://data.europa.eu/eli/dir/2001/18/oj>
- Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, articolo 12, paragrafo 2 (*GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1*) ELI:
<http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1829/oj>
- Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati

e che modifica la direttiva 2001/18/CE (*GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24*) ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1830/oj>

- Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (*GU L 127 del 29.4.2014, pag.*) *ELI:*
<http://data.europa.eu/eli/dir/2014/40/oj>

- Regolamento (UE) 2017/893 della Commissione, del 24 maggio 2017, che modifica gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati X, XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione per quanto riguarda le disposizioni relative alle proteine animali trasformate (*GU L 138 del 25.5.2017, pag.*) *ELI:*
<http://data.europa.eu/eli/reg/2017/893/oj>

- La direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (*GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32*) *ELI:*
<http://data.europa.eu/eli/dir/1998/83/oj>

- Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti, recante modifica del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (*GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1*) *ELI:*
<http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2283/oj>

- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (*GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1*) *ELI:*
<http://data.europa.eu/eli/reg/2004/852/2021-03-24>

- Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (*GU L 338 del 27.10.2004, pag. 4*) *ELI:*
<http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1935/oj>

- Il regolamento (CE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (*GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1*) *ELI:*
<http://data.europa.eu/eli/reg/1993/315/oj>

- Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione

contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (*GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1*) ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/59/oj>

- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi di attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (*GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1*) ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj

- Regolamento (UE) 2021/1372 della Commissione, del 17 agosto 2021, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il divieto di somministrare agli animali d'allevamento non ruminanti, diversi dagli animali da pelliccia, proteine derivate da animali (*GU L 295 del 18.8.2021, pag.*) ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1372/oj>

- Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, all'uso di alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (*GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1*) ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/787/oj>

- Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (*GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59*) ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1223/oj>

- Il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (*GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1*) ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj>

- Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone prassi di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (*GU L 384 del 29.12.2006, pag. 75*) ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2023/oj>

- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, del 22 febbraio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli

e ad altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici (*GU L 62 del 23.2.2021, pag. 6*)
ELI:http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/279/oj

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 798/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva piretrine (*GU L 224 del 22.8.2013, pag. 9*)
ELI:http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/798/oj

- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (*GU. L 317, 23.11.2016, p. 4*)
ELI:<http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj>

- Regolamento delegato (UE) 2021/1189 della Commissione, del 7 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale organico eterogeneo di particolari generi o specie (*GU L 258 del 20.7.2021, pag.*)
ELI:http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1189/2022-07-05

- Il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (*GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1*)
ELI:<http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2100/oj>

- Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (*GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1*)
ELI:<http://data.europa.eu/eli/reg/2001/999/oj>

- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (*GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1*)
ELI:<http://data.europa.eu/eli/reg/2005/183/oj>

- Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, recante modifica del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione della direttiva 79/373/CEE del Consiglio, della direttiva 80/511/CEE della Commissione, delle direttive 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE e 96/25/CE del Consiglio e della decisione 2004/217/CE della Commissione (*GU L 229 del 1.9.2009, pag. 1*) ELI:
<http://data.europa.eu/eli/reg/2009/767/oj>

- Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, relativo al catalogo delle materie prime per mangimi (*GU L 29 del 30.1.2013, pag.* ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/68/oj>)

- La direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (*GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1*) *ELI:* <http://data.europa.eu/eli/dir/1991/676/oj>
- La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (*GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1*) *ELI:* <http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj>
- Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (*GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19*) *ELI:* <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj>
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla salute delle piante e sui prodotti fitosanitari, che modifica i regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) No 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE del Consiglio e 2008/120/CE e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)(*GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1*) *ELI:* <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj>
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (*GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51*) *ELI:* http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/627/oj
- Il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (*GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16*) *ELI:* <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1333/oj>
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.

922/72, (CEE) n. 234/79 e (CE) n.

1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671)
ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj>

- Regolamento Regolamento (UE) 2023/2419 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo all'etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia (GU L, 2023/2419, 27.10.2023)

ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2419/oj>

- Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa ai succhi di frutta e ad altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (GU L 12.1.2002, pag. 58) ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2001/112/2014-10-05>